

BOZZA NON CORRETTA

EDIZIONE PROVVISORIA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE

ART. 01.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d), e) e f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1 gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.

01.01. Costa, Magi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d), e) e f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1 gennaio 2020, è sospesa fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale, e in ogni caso si applicano dal 31 dicembre 2022. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.

01.02. Costa, Magi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d), e) ed f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 è sospesa fino al termine di un monitoraggio delle cause di prescrizione dei reati presso le Corti di appello effettuato da ispettori del Ministero della giustizia incaricati di verificare lo stato di attuazione delle norme di cui articolo 1, commi 10, 11, 12, 13 e 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Durante la sospensione di cui al comma 1, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.

01.03. Costa, Magi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Proroga dell'entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d), e) ed f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 è sospesa fino al 31 dicembre 2022.

01.04. Costa, Magi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Proroga dell'entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale come modifi-

cate dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega per l'efficienza del processo penale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Fino a tale data si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.

01.05. Costa, Magi.

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.

1.112. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera *g*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e come prorogata fino al 31 dicembre 2021.

1-ter. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione Siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

1-quater. Dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.94. Bartolozzi, Cancelleri, Prestigiacomo, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la facoltà delle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30 comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.

1-ter. Dall'attuazione del comma *1-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.29. Siracusano, Bartolozzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e dei lavoratori ASU Siciliani di cui all'ar-

articolo 30 comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.30. Siracusano, Bartolozzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP-Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2020, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 marzo 2022. Entro il termine di cui al periodo precedente, la regione Siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.

1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.46. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, all'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ». Entro il 31 marzo 2022, la regione siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.

1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.47. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2021, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari

comunali iscritti alle sezioni regionali dell'albo, in relazione alla necessità di garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni anche nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, con contratti a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili una volta sola a soggetti inseriti in un apposito elenco.

1-ter. L'individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al comma 1, deve avvenire nel rispetto dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui agli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e della normativa vigente sul contenimento della spesa di personale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.90. Gava, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2021, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, nel perdurare del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili e comunque fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alla normativa vigente.

1.91. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 30 giugno 2021 e il pagamento di cui al terzo periodo è dovuto nei limiti della disponibilità finanziaria presente del committente;».

1.197. Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.177. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione, è consentito lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del trasporto pubblico locale ove necessarie a consentire il rispetto da parte delle rispettive aziende di un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

1.32. Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1.153. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale e applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-*ter*. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2-*quater*. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

2-*quinqüies*. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

2-*sexies*. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

2-*septies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.139. Lovecchio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, al fine di dare attuazione a un programma straordinario di interventi di potenziamento delle strutture della Polizia di Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la validità della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a Serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^o serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali

previste per l'anno 2020; *b*) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; *c*) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*); *d*) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

1.26. Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza pro-

cede alle predette assunzioni: *a*) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; *b*) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; *c*) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*); *d*) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

1.25. Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I bandi di concorso per il reclutamento delle forze armate sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022. Alle carenze di organico si provvede in via straordinaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e l'assorbimento in servizio degli idonei non vincitori previa verifica della permanenza dei requisiti di idoneità fisica dei partecipanti esclusi coloro già attualmente in servizio.

1.10. Trano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, e al fine di fare fronte alle rilevanti scoperture di organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2016 e 2017.

1.60. Paolo Russo, D'Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti « discontinui » per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

1.121. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisiche della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non diri-

genziali, nel ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.

1.122. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel corpo della polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.

1.159. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, lettera *b*), per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. Per le finalità di cui al presente comma, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

1.169. Prisco, Ferro, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale delle forze armate che ha prestato servizio, per almeno 10 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto, in presenza di posti disponibili, ad

essere integrato, previa richiesta, nell'organico della medesima.

1.33. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale delle forze armate e di polizia che ha prestato servizio, per almeno 6 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto, a domanda ed in presenza di posti disponibili, ad essere integrato nell'organico della medesima.

1.61. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « 30 marzo 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) alla lettera b) le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1.24. D'Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole « Entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2021 ».

1.106. Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica e comunque fino al 31 dicembre 2021, lo svolgimento delle prove per l'ac-

cesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.

1.78. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste di interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque fino al 31 dicembre 2021, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

1.79. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi per l'accesso nei diversi ruoli della Polizia di Stato, compresi quelli riservati al personale già appartenente, è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2022;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2019 è estesa fino al 31 dicembre 2023;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2020 è estesa fino al 31 dicembre 2024.

1.80. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.

1.81. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

1.82. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto

con decreto del Capo della Polizia dell'8 novembre 2018.

1.83. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia del 3 giugno 2019.

1.84. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.

1.85. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di

Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.

1.86. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di 400 posti di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2019.

1.87. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

1.88. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissari del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto

con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019 (ex vice direttori tecnici).

1.89. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, comma 9, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

2) dopo le parole: « requisiti per la partecipazione al concorso, », inserire le seguenti: « ovvero da segretari comunali in quiescenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, ».

1.115. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire il proseguo delle azioni intraprese di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito del progetto « Spiagge sicure », all'articolo 35-quater, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono inserite le seguenti: « e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.116. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2022 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 36 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.117. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato di cui ai commi precedenti avvengono, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017 - 4° serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1.167. Prisco, Varchi, Maschio, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica nei casi in cui essi debbano, per legge, essere affidati a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività professionale per almeno un quinquennio, per il cui svolgimento è necessaria l'iscrizione negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato o che provengano dalle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

1.34. Cappellacci.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-19 il personale dirigente e non dirigente collocato in posizione di comando o aspettativa senza assegni presso i comuni da oltre dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che rispetti i seguenti requisiti:

a) sia impiegato nei servizi sociali, in quelli di protezione civile ovvero nella polizia locale;

b) che abbia richiesto il comando o l'aspettativa senza assegni alle amministrazioni ministeriali dello Stato per un periodo non inferiore a tre anni è trasferito, su domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165 anche senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma *6-bis*, si applicano anche al personale di cui all'articolo 3, comma *1-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto che rispetti i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

6-quater. L'inquadramento del personale di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

1.154. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la stipula dei contratti ovvero per la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in riferimento all'impiego delle risorse stanziare dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.

1.144. Viviani, Foscolo, Di Muro, Rixi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine per il richiamo in servizio, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite della dotazione organica, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007. Il personale ri-

chiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto secondo il termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 87.426,97 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.199. Fassina, Stumpo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

b) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione. »;

c) al comma 2, le parole: « nel triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2019-2021 »;

d) al comma 2, lettera *b)*, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 »;

e) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: « o, in caso di amministra-

zioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione ».

1.35. Calabria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, nel triennio 2021/2023, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a bandire, sulla base del piano di fabbisogno del personale, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, rivolte al personale non dirigenziale, che possessa tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso ».

1.178. Nesci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di Stato in tempi rapidi, stante la sospensione dei concorsi pubblici prorogata da ultimo dall'articolo 1, comma 10 lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami » del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma

147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della pubblica sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria.

1.76. Frate, Costa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali scadute nel corso dell'anno 2020.

1.137. Lovecchio.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di maturare il requisito di anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rileva l'attività di lavoro prestata dagli operatori socio-sanitari, nonché dai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione per tutta la durata dello stato di emergenza.

1.44. Calabria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui al comma 147 lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di un anno limitatamente alle graduatorie riferite al bando di concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami » del 26 maggio 2017.

1.75. Frate, Costa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 25-bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: « per il triennio 2020-2022 », sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2021-2023 ».

1.45. Ruffino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1.42. Calabria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1.54. Brunetta, Sisto, Mandelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1.40. Calabria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, primo periodo, le parole: « nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

2. al comma 2, lettera b) le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità già maturata

sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1.17. Bruno Bossio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « nel triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

1.43. Calabria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

« c-bis) gli iscritti a un albo professionale in servizio presso l'amministrazione che assume, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2020, complessivamente almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto, espletati con lo stesso profilo presso amministrazioni omologhe. ».

1.155. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per gli iscritti a un albo professionale attualmente in servizio presso l'amministrazione che assume, al fine del conteggio temporale concorre anche il servizio espletato negli ultimi 8 anni, nello stesso profilo presso amministrazioni omologhe a quella che procede alla stabilizzazione. ».

1.157. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le

parole: « per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale », sono sostituite dalle seguenti: « per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale », e le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. ». Entro la data di cui al periodo precedente, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, compreso quello degli enti non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, incaricato da almeno sette anni negli ultimi dieci anni con qualsiasi tipologia contrattuale, incluso alla data del 31 dicembre 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in elenchi o liste anche ad esaurimento e in attività alla stessa data, accede, a domanda, in relazione alle medesime attività svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato anche in sovrannumero o ad esaurimento nella stessa sede e nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle liste o elenchi di cui al periodo precedente, con la medesima tipologia contrattuale. Il personale medico, ad eccezione di quello delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è ammesso alle procedure ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

1.63. Paolo Russo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 2 le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stesso quadriennio 2018-2021 »;

d) al comma 2, lettera b), le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2021;

e) al comma 10 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

f) al comma 11-*bis* aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il termine i requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1.67. Marco Di Maio, Del Barba.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stesso triennio 2019-2021 »;

d) al comma 2, lettera b), le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

1.164. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1, lettera c) le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1.156. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale », sono sostituite dalle seguenti: « per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale », ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ».

1.55. Mandelli, Bagnasco.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente: « Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garan-

tire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ».

1.39. Calabria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 20, comma 11-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

1.132. Invidia.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20, comma 11-*bis* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole « per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale », sono sostituite dalle seguenti: « per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale », e sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti « alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ».

1.62. Paolo Russo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 11-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso.

1.41. Calabria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, alinea, le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

1.210. Buratti.

Al comma 8, dopo le parole: del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, *aggiungere le seguenti:* dopo le parole « dirigenziale e non, » sono aggiunte le seguenti: « nonché per il personale amministrativo non dirigenziale » ed.

1.124. Loreface, Nesci.

Al comma 8, sostituire le parole: del presente comma *con le seguenti:* di cui al comma 1, primo periodo,.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 2 del medesimo articolo le parole « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stesso triennio 2019-2021 ».

1.166. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 sostituire le parole:* alla data del 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* alla data del 31 dicembre 2023;

b) *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-*bis*. All'articolo 20, comma 11-*bis* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sopprimere le parole: « medico, tecnico-professionale e infermieristico ».

1.148. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

Al comma 8 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

1.207. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* data del 31 dicembre 2020;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al medesimo articolo 20, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole: « per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale no, del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ».

1.175. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Al comma 8, sostituire le parole: del presente decreto *con le seguenti:* della presente disposizione.

1.209. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Entro la data di cui al periodo precedente, il personale medico, tec-

nico-professionale e infermieristico, compreso quello degli enti non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, incaricato da almeno sette anni negli ultimi dieci anni con qualsiasi tipologia contrattuale, incluso alla data del 31 dicembre 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in elenchi o liste anche ad esaurimento e in attività alla stessa data, accede, a domanda, in relazione alle medesime attività svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato anche in sovrannumero o ad esaurimento nella stessa sede e nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle liste o elenchi di cui al periodo precedente, con la medesima tipologia contrattuale. Il personale medico, ad eccezione di quello delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è ammesso alle procedure ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

1.65. Paolo Russo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il riconoscimento dell'anzianità acquisita, a decorrere dall'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non si applicano ai contratti di lavoro in somministrazione del comparto sanità.

1.150. De Filippo, Serracchiani, Carnovali, Viscomi, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campania.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

8-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 di-

cembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 11-*ter.* In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette direzioni e agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio. Agli oneri di cui al presente comma le regioni e le province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

*** 1.9.** Pezzopane.

*** 1.71.** D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.

*** 1.206.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di sta-

bilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e come prorogata fino al 31 dicembre 2021.

8-ter. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

8-quater. Dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.93. Bartolozzi, Cancelleri, Prestigiacomo, Siracusano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante il mantenimento in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, su domanda dell'interessato ed entro 6 mesi dal collocamento a riposo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti

universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.22. Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.149. Siani, Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Campana, Lepri, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari esposti anche ai rischi della diffusione epidemiologica Covid-19, la graduatoria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 18, del 5 marzo 2019, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Al fine di cui al comma 8-bis, il Ministero della giustizia provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 8-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto.

1.50. Bartolozzi, Siracusano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il personale medico del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

8-ter. Al fine di assicurare il funzionamento della giustizia, le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato.

1.173. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi, diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017, è prorogata al 31 dicembre 2021.

8-ter. Al fine di cui al comma 8-bis, il Ministero dell'interno provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 8-bis.

1.51. Bartolozzi, Siracusano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.23. Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, le parole: « nel triennio 2018-2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2020-2022 ».

8-ter. Nel triennio 2020-2022, le amministrazioni, nell'ambito delle procedure concorsuali per assunzioni di personale non dirigenziale, bandite in coerenza con il piano dei fabbisogni e della dotazione organica e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente, possono prevedere un'adeguata valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso l'ente con con-

tratto di lavoro flessibile e di somministrazione e lavoro.

1.188. Faro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 2, le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel periodo 2018-2022 »;

d) al comma 2, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

e) al comma 3, le parole « nel triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo 2018-2022 ».

8-ter. All'articolo 12, comma *4-ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'ultimo periodo è soppresso.

1.152. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « triennio 2018-2020 » sono sostituite dalla seguente: « periodo », e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

8-ter. È abrogato il comma 1, dell'articolo *3-ter* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

1.96. Carla Cantone, Mura, Lacarra, Viscomi, Serracchiani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali dei concorsi pubblici per assunzioni di assistenti sociali approvate negli anni 2016 e 2017.

1.151. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dopo l'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 aggiungere il seguente:

« Art. 22-*bis*.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi *1-bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, *557-quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 non hanno valenza per il periodo 12 mesi dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia e per 24 mesi al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa. ».

1.36. Calabria.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e allo scopo di garantire la continuità dei servizi nelle strutture sanitarie pubbliche, per l'intera durata dell'emergenza stessa sono prorogati tutti i contratti del personale esterno in utilizzo. In relazione alle disposizioni emergenziali sulle procedure concorsuali e ove consentito dalle medesime, al fine di contenere le spese di gestione delle aziende dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*. In caso di perfezionamento delle intese assunzioni, sono vietati appalti e contratti per l'impiego di personale esterno alle aziende dei servizi sanitari, ove riguardino prestazioni, necessità o funzioni cui si è fatto o si possa far fronte, compatibilmente con i contratti di categoria, tramite il significato reclutamento. Sono comunque vietati gli incarichi a professionisti esterni alle aziende dei servizi sanitari, se le stesse abbiano in organico analoghe figure professionali.

1.135. Sapia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *16-bis.* Nei limiti delle misure previste dal nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono alla definizione del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contrav-

venzionali di cui agli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, *186-bis* e 187 del citato decreto legislativo n. 285, 30 aprile 1992, svolti dalla polizia locale ».

1.38. Calabria.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro i successivi quindici giorni all'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari, ed ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 che, alla stessa data, esercitino attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

1.172. Zan.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:

« *11-ter.* Ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, il periodo di tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione ovvero che bandisce il concorso di cui al comma 1, lettera *c*), e al comma 2, lettera *b*) è ridotto di diciotto mesi per gli operatori sanitari assunti con contratto a tempo determinato o con altra forma di contratto flessibile sulla base di disposizioni volte al conteni-

mento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ».

1.98. Lacarra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è consentito alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alla normativa vigente disciplinante l'utilizzo delle graduatorie vigenti, di disporre la proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari in essere al 31 dicembre 2020 fino al limite massimo di 36 mesi.

1.189. Donno.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2022 e si applica anche agli operatori del servizio socio sanitario con contratto a termine in scadenza al 31 gennaio 2021.

1.202. Giannone, D'Attis, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione è consentito lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, del Dipartimento della Protezione Civile, del Trasporto pubblico locale nonché lo svolgimento degli esami di stato e di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.

1.31. Siracusano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 16-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale per lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ».

1.37. Calabria.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

1.192. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale », sono sostituite dalle seguenti parole: « per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ».

1.170. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1.193. Fassina, Epifani, Conte, Fornaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1.138. Trizzino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2022, limitatamente alle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni di assistenti sociali approvate negli anni dal 2016 al 2018.

1.123. Dal Moro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stesso triennio 2019-2021 ».

1.165. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le

parole: « nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

1.180. Cillis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1.182. Ciprini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di *welfare* aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

9-ter. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

9-quater. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.

1.99. Lacarra.

Al comma 9, dopo le parole: possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, *aggiungere le seguenti:* avvalendosi di ogni modalità di reclutamento consentita dalla legge, compreso l'utilizzo di graduatorie di concorso preesistenti valide.

1.181. Cubeddu.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022 ».

1.102. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: « 30 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2021 »;

b) alla lettera b) le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

c) alla lettera c), le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».

1.15. Topo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti,

previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

* **1.103.** Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.

* **1.146.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **1.108.** D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 48-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno scolastico 2020/2021 », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 »;

b) le parole: « subordinato a tempo determinato », sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quello subordinato a tempo indeterminato ».

1.101. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, le parole: « per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ».

1.100. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le regioni di cui al comma 1, dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al fine di garantire la possibilità di utilizzo

delle graduatorie di concorsi pubblici già svolti per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle motorizzazioni civili.

1.179. Marino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione della situazione di criticità finanziaria dei comuni per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è sospesa fino 31 dicembre 2021.

1.12. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 176, le parole: « entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 31 luglio 2021 ».

1.140. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2021, è prorogata al 30 settembre 2021.

1.195. Fassina, Epifani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo,

dopo le parole « Per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti « e per l'anno 2021 ».

1.141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022.

1.194. Fassina, Epifani.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;

b) alla lettera b) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;

c) sostituire la lettera c) con la seguente: è aggiunto in fine il seguente periodo: « per gli anni 2021 e 2022 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.300.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziato dal presente comma per l'anno 2020 ».

1.163. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 57 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis: All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi »;

b) al comma 2-bis, le parole: « per la durata di tre anni » sono sostituite con: « per la durata di 6 anni ».

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020 ».

1.128. Grippa.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « 2019 » sono aggiunte le seguenti: « 2021 e 2022 »;

b) al secondo periodo le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.118. Rospi.

Al comma 11, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.

1.160. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo la scadenza del termine ordinario dell'incarico, i componenti delle Autorità e degli organismi di cui al comma 1 restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

b) al comma 2, le parole: « alla cessazione dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « alla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero alla cessazione anticipata dell'incarico stesso ».

11-ter. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: « dalla cessazione dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « dalla scadenza del

termine ordinario dell'incarico ovvero dalla cessazione anticipata dell'incarico stesso ».

1.18. Bruno Bossio.

Sopprimere i commi 12 e 13.

1.113. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di provvedere » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

b) alla rubrica le parole: « per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 » sono soppresse;

1.203. Cattaneo, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1.129. Invidia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

1.130. Invidia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1.131. Invidia.

Sopprimere il comma 15.

1.72. Costa, Magi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,

n. 120, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;

15-*ter*. Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti infiltrazioni mafiose connesse allo stato di grave crisi economica, è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla Direzione investigativa antimafia, anche in considerazione della celebrazione del trentesimo anniversario della sua istituzione.

15-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.200. Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: « per l'anno 2020 » con le seguenti: « fino 31 dicembre 2021 ».

15-*ter*. Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti infiltrazioni mafiose connesse allo stato di grave crisi economica, è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla Direzione Investigativa Antimafia, anche in considerazione della celebrazione del trentesimo anniversario della sua istituzione.

15-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.201. Cannizzaro, D’Ettore.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

1.58. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All’interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all’articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, statuti distinti e autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del Nulla osta di sicurezza industriale (NOSI).

1.205. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All’articolo 48-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l’anno scolastico 2020/2021 », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 »;

b) le parole: « subordinato a tempo determinato », sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quello subordinato a tempo indeterminato ».

* **1.142.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Colmellere.

* **1.145.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **1.95.** Serracchiani, Andrea Romano, Viscomi.

* **1.56.** Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022 ».

1.57. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno cinque giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei

dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020.

1.208. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Nelle more dell'attuazione del piano di assunzioni di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, gli incarichi di collaborazioni conferiti da ANPAL Servizi SPA, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. A tale fine, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è autorizzata la spesa a favore di ANPAL Servizi SPA. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi si provvede

mediante corrispondente riduzione del « Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU » di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.198. Fassina, Epifani.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al fine di garantire la piena efficienza della pubbliche amministrazioni per fare fronte alla situazione di crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 i soggetti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, possono conferire a lavoratori pubblici e privati, già collocati in quiescenza, incarichi di consulenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche retribuiti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.59. D'Attis.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e i termini relativi agli atti di cui al comma 2 sono prorogati di 180 giorni ».

1.70. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « alla sca-

denza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla scadenza dello stato di emergenza ».

1.133. D'Uva.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per la presentazione di leggi di iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine temporale di validità dei fogli recanti le firme previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della medesima legge si intende prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data finale di qualsiasi misura restrittiva conseguente alla pandemia.

1.174. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole: « 1° settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». Durante la sospensione di cui al presente comma, si applica il testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale vigente al 30 agosto 2020.

1.74. Costa, Magi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al fine di consentire ai comuni di reperire le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica conseguente alla diffusione del COVID-19, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il limite alla spendibilità dei disavanzi previsti dall'articolo 1 commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1.125. Tuzi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a), le parole: « 30 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2022 ».

b) Alla lettera b), le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

1.68. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano in quanto compatibili anche alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate.

* **1.190.** Tartaglione.

* **1.109.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **1.196.** Conte, Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 28 febbraio 2021 » e « 30 settembre 2021 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.

1.21. Nevi, Barelli, Porchietto, Spina, Squeri, Torromino, Baldini, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2021 ».

1.147. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

1.66. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».

1.162. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite da: « 30 novembre 2021 ».

1.69. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole, ovunque ricorrano: « dal 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 28 febbraio 2022 »

1.158. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

1.136. Gagnarli, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Cassese, Gallinella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1.73. Costa, Magi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

1.107. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, »

sono sostituite dalle seguenti: « con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologici avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, »;

b) al primo periodo, le parole: « della ricognizione e » sono soppresse;

c) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

d) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. »;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

18-ter. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 35 milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità spe-

ciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico. ».

18-*quater*. Agli oneri di cui al comma 18-*ter*, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.176. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro per legittimi impedimenti dell'ente presso il quali gli stessi sono stati maturati, è iscritto in apposito elenco speciale costituito e tenuto dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata di 24 mesi. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato di detto personale nel profilo professionale corrispondente alla attività lavorativa svolta, come indicata nell'elenco speciale, nei limiti di quanto previsto nei propri piani triennali di assunzione ».

18-*ter*. Dopo l'articolo 34-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 34-*ter*.

1. Il personale di cui all'articolo 20, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è iscritto in apposito elenco speciale secondo l'ordine di richiesta.

2. All'iscrizione nell'elenco speciale provvede il dipartimento della funzione pubblica, su richiesta dalla amministrazione che ha accertato il possesso dei requisiti di

cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in capo al personale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto interessato. Il nominativo viene iscritto nell'elenco speciale con l'indicazione del profilo professionale corrispondente alle attività lavorative svolte, come indicato dalla amministrazione richiedente, unitamente al suo *curriculum* professionale.

3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è prevista per la durata di mesi 24.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate alla assunzione a tempo indeterminato del personale iscritto nell'elenco di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto all'articolo 20, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vi provvedono dandone contestuale comunicazione al dipartimento, che provvede alla cancellazione del relativo nominativo dall'elenco ».

1.19. Fioramonti.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « Per i medesimi anni ».

18-*ter*. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

18-*quater*. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione

di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

18-*quinquies*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

18-*sexies*. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

18-*septies*. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

1.185. Papiro.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell'ente. A tale fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, ero-

gato ai sensi dell'articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016 ».

18-*ter*. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: « e fino all'esercizio 2025 ».

18-*quater*. All'articolo 188-*bis* comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune ».

18-*quinquies*. Agli oneri di cui ai commi da 18-*bis* a 18-*quater*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.177. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle parole: « Per gli anni 2020 e 2021 » e, al secondo periodo, le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole: « Per i medesimi anni ».

18-*ter*. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

18-*quater*. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

18-*quinquies*. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

1.186. Alaimo.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

18-*ter*. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del 2021 ».

18-*quater*. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibi-

lità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

1.127. Papiro.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

19. All'articolo 10-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell'interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi socio-occupazionale di Campione d'Italia di cui all'articolo 25-*octies* del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 ».

20. Il comma 2 dell'articolo 10-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è abrogato.

1.161. Braga, Currò, Butti, Fragomeli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

18-*ter*. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.97. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Serracchiani.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

18-ter. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

* **1.110.** Occhionero, Marco Di Maio, Del Barba.

* **1.134.** Dieni.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei pro-

fessionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

** **1.13.** Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.

** **1.92.** Marco Di Maio, Del Barba.

** **1.120.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2021 ».

1.104. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c) le parole: « al 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2 lettera b) le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 10 le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 » e le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».

d) dopo il comma 11-*bis* aggiungere il seguente:

« 11-*ter*. L'attività di lavoro prestata ai sensi dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 1 del presente decreto ».

1.114. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) fino al 31 dicembre 2021 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data;

b) fino al 31 dicembre 2022 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data.

1.105. Bordo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui al-

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate negli anni dal 2011 al 2017 è differita al 31 dicembre 2021.

1.1. Bordo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

2) alla lettera c), le parole: « abbia maturato, al 31 dicembre 2020, » con le seguenti: « abbia maturato, al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »;

2) lettera b), le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 »;

1.2. Bordo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.187. Bilotti.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) partecipazioni, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale o per la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. ».

1.183. Elisa Tripodi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 aprile 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.204. Ceccanti.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 18, comma 1, dopo le parole: « che escluda la loro responsabilità, », sono aggiunte le seguenti: « anche relativamente alla fase preliminare, nonché nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del provvedimento volto all'accertamento della responsabilità penale e contabile ».

1.191. Conte, Fornaro, Pastorino.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli amministratori può essere attribuito alle singole società facenti parte il gruppo ».

1.6. Sani.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , di cui una riservata al personale interno ».

1.171. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

18-bis. Al comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « il corretto funzionamento degli uffici, » sono aggiunte le seguenti: « fatti salvi il comma 5 dell'articolo 7 e il comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ».

1.64. Paolo Russo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale nelle spiagge, tutte le concessioni demaniali stagionali legittimamente rilasciate nell'anno 2020 sono rinnovate per l'anno 2021.

1.143. Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 », ovun-

que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

1.126. Papiro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 149, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 136 ».

1.5. Sani.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « dalla Corte costituzionale » sono inserite le seguenti: « e dagli organi di rilevanza costituzionale ».

1.16. Topo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 30 luglio 2021 ».

1.184. Caso.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 16, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per due volte ».

1.20. Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la parola:

« ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto »

1.111. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è abrogata.

* **1.3.** Cenni.

* **1.7.** Ciampi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 20, comma 2, lettera d) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « un milione » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 ».

** **1.4.** Cenni.

** **1.8.** Ciampi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: « compresi » è sostituita con la seguente: « salvo ».

1.53. Sisto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

2. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: « dalla cessazione dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « dalla scadenza del termine ordinario del mandato ».

1.01. Capitanio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare

fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.

* **1.02.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **1.06.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **1.07.** Viscomi.

* **1.013.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

* **1.032.** Invidia.

* **1.035.** Fassina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.

(Proroga dei termini in materia di obblighi per l'accessibilità)

1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022;

1.03. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma

1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 »;

b) Al comma 9 le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario del mandato».

1.04. Bergamini, Sisto, Mandelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.05. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica comune di residenza)

1. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare ».

1.08. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019

del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante « Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 » ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Fino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 842-*sexies* a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

1.09. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, la validità delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie.

Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di concorso.

1.010. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « 30 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **1.011.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

* **1.012.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Al comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli anni 2021, nel limite di 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

1.014. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al comma 279, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1.015. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga Naspi e Dis-Coll)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: « tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021 ».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive, previsto al comma 324 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite delle risorse stanziato per l'assegno di ricollocazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disciplinati il funzionamento e le condizioni di accesso del Fondo, ai fini del comma 1.

1.016. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norme in materia di incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)

1. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, di cui cinque unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 327.096 per l'anno 2021, e euro 10.796.091 a decorrere dall'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Per assicurare la migliore funzionalità del Consiglio di Stato e dei tribunali

amministrativi regionali le relative dotazioni organiche sono rideterminate secondo quanto previsto dal presente comma e dal comma 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di area terza. A tal fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa pur se unitamente ad altre Amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.259.908 a decorrere dall'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.017. Dieni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per il personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465)

1. Il personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, è inquadrato nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico nelle

regioni ove le predette funzioni siano state svolte.

1.018. Dieni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. All'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni possono conferire a lavoratori pubblici e privati, già collocati in quiescenza, incarichi di consulenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche con retribuzione ».

1.019. Di Sarno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di personale della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

1.020. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine relativo alle variazioni di bilancio dei comuni per l'utilizzo delle risorse statali connesse all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 19-*decies*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 aprile 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza ».

1.021. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre ai competenti uffici la richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei ter-

mini di proroga dei contratti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Nell'istanza per il finanziamento dell'istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:

a) allegare la delibera di adozione della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti « aggiuntivi » rispetto a quelli ordinari conteggiati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;

b) allegare il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attestazione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;

c) attestare che il personale precario da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale;

d) quantificare l'onere economico per la Regione Siciliana.

3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Il finanziamento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del

presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.

5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto « aggiuntivo » in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.

1.023. Miceli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

1.024. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

1.025. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

* **1.026.** Ehm, Barbuto, Ciprini, D'Arrando, Palmisano, Ciampi, Donzelli, Mugnai, Pastorino, Lapia.

* **1.036.** Calabria, Bartolozzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis.

(Istituzione elenco speciale di personale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma

« *12-bis.* Il personale in possesso dei requisiti, che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro per legittimi impedimenti dell'ente presso il quale gli stessi sono stati maturati, è iscritto in apposito elenco speciale istituito e tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata di 24 mesi. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora interessate, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di detto personale nel profilo professionale corrispondente all'attività lavorativa svolta, come indicata nell'elenco speciale, nei limiti di quanto previsto nei propri piani triennali di assunzione. ».

2. Dopo l'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 34-*ter.*

1. Il personale di cui all'articolo 20, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 755 è iscritto in apposito elenco speciale, secondo l'ordine di richiesta, per la durata di mesi 24. 2. All'iscrizione nell'elenco speciale provvede, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto interessato, il Dipartimento della Funzione pubblica, su richiesta dell'amministrazione che ha accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Il nominativo viene iscritto nell'elenco speciale con l'indicazione del profilo professionale corrispondente all'attività lavorativa svolta, come indicato dalla amministrazione richiedente, unitamente al suo curriculum professionale.

3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione pubblica.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate alla assunzione a tempo indeterminato del personale iscritto nell'elenco di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 755, vi provvedono dandone contestuale comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede alla cancellazione del relativo nominativo dall'elenco ».

1.027. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere *a*) e *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

1.028. Cirielli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 20, comma 1.

1.029. Viviani, Rixi, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 20, comma 1.

1.022. Viviani, Rixi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

(Formazione continua dirigenti PA)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le Istituzioni e le università prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.030. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)

1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « compresi quelli finanziabili tra le linee di azione

sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, » sono sostituite dalle seguenti: « con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologici avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 »;

b) le parole: « della ricognizione e » sono soppresse;

c) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

d) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2021-2021 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle

eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico ».

1.031. Saitta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialistici, fino al 31 dicembre 2022, i dirigenti medici delle amministrazioni pubbliche dello Stato che hanno raggiunto il limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio e la massima anzianità contributiva, in deroga alla legge 11 agosto 2014 n. 114, possono presentare domanda di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza per il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, comunque non oltre il settantesimo anno di età. Rimane salva, comunque, la facoltà del dipendente di dimettersi prima dello scadere del periodo di trattenimento applicandosi, nella fattispecie, le disposizioni contrattuali vigenti in materia di preavviso. ».

1.033. Baldino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27 le parole: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2021».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza nei termini di cui al comma 1, conservano la propria validità sino alla medesima data nell'ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.

1.037. Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Per esigenze di celerità, a causa degli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.034. Fassina, Epifani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. La Regione Liguria e Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e

2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1.

1.038. Viviani, Rixi, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e 2020», sono sostituite dalle seguenti. «,2020 e 2021».

1.039. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.64. Palazzotto, Muroni, Fratoianni, Pastorino.

Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

2.61. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia su tutto il territorio nazionale, in via del tutto eccezionale e transitoria, e fino al perdurare dello stato di emergenza, non saranno rilasciati nuovi permessi di soggiorno.

2.59. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, al comma 2, sono soppresse le parole: « entro il termine di decadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge »;

b) all'articolo 11, al comma 1, sono soppresse le parole: « entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

2-ter. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti ».

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, quantificati in 800 mila euro per il 2021 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2.35. Formentini, Zoffili, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini di proponibilità delle domande di riparazione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 aventi scadenza nel periodo di tempo compreso dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2022.

2.33. Costa, Magi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono prorogati di un anno i termini per proporre la domanda di riparazione di cui all'articolo 315 del codice penale che abbiano scadenza in un periodo temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2022.

2.34. Costa, Magi.

Al comma 3, sostituire le parole: sono prorogati al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* sono prorogati al 31 dicembre 2022.

2.58. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

3-ter. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: « All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare esclusivamente al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati in data non anteriore al 31 dicembre 2020,

relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma *7-bis* sono concesse, per gli enti locali, anche fino alla concorrenza di debiti certi liquidi ed esigibili e non pagati alla data del 31 dicembre 2021; la quota di restituzione annuale non può eccedere, in termini di cassa, un valore non superiore al 5 per cento degli incassi delle entrate correnti al 31 dicembre 2019.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *7-bis* entro e non oltre il termine del 30 aprile 2022 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma *7-bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'ar-

ticolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma *7-bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro venti anni dall'anno di erogazione dell'anticipazione, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *7-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *7-quinquies*.

7-decies. Dall'anno 2022, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono raddoppiate nei confronti degli enti locali che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine del 30 aprile 2020 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al *7-septies*." ».

2.48. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In considerazione dell'attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che

per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.

2.63. Giovanni Russo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

2.40. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse

all'emergenza in corso, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per l'esercizio finanziario 2021.

2.46. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

2.53. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2.51. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* per il settore idrico, al 30 giugno 2021. »

2.52. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Alle convenzioni di segreteria di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), possono partecipare un numero massimo di 5 enti. Tale limite non si applica nel caso di convenzioni tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2.11. Ruffino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 28 febbraio, e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, alinea, della citata legge n. 160 del 2019 è prorogato al 15 aprile.

2.44. Durigon, Iezzi, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Molteni, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Stefani, Vinci, Ziello, Fogliani, Gerardi, De Angelis, Saltamartini, Zicchieri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « entro il 31

dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « entro il 31 gennaio 2021 ».

2.50. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

2.47. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole « di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 222 contratte dal 1° gennaio 2018 e dei residui attivi ».

2.43. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « sono prorogate di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate di sei mesi ».

2.45. Durigon, Iezzi, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Molteni, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Stefani, Vinci, Ziello, Fogliani, Gerardi, De Angelis, Saltamartini, Zicchieri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116,

le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

2.54. Foti, Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021.

2.7. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle parole « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole: « Per i medesimi anni ».

4-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

4-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera *E*) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4-quinquies. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

4-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

4-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

2.19. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

4-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

4-quater. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera *d*) le parole « un milione di euro » sono sostituite con le seguenti: « cinquecentomila euro ».

4-quinquies. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

4-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del

calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. ». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: « 555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento. ».

4-*septies*. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2.26. Mulè, Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

4-*ter*. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

4-*quater*. All'onere di cui al comma 4-*ter* quantificato in 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito

del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2.15. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*ter*. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole « e del 2021 ».

4-*quater*. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

2.20. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione,

ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

4-ter. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 4-*bis* sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.21. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, impegnate nell'emergenza sanitaria da COVID-19, i termini non ancora scaduti per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi secondo la programmazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono prorogati di 5 anni.

4-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 4-*bis*, le strutture sanitarie che hanno avviato l'adeguamento con le modalità previste all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, possono optare per le modalità di adeguamento

per lotti, previste all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

2.2. Zardini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, la graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

4-ter. Al fine di dare attuazione al comma 4-*bis*, il Ministero dell'interno provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 4-*bis*.

2.28. Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine previsto dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilito in sei mesi dalla data della richiesta formulata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, è attualmente stabilito in 12 mesi per estratti e certificati precedenti al 1948.

4-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti

prima del 1° gennaio 1948, e ancora in corso, è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2.5. Siragusa.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 1, comma 4-*quindiesdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni. ».

4-ter. I termini di cui al comma 4-*bis* si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.

2.4. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31

dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2024, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2022 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

2.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

2.29. Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per assicurare la continuità di gestione e la proporzione di un segretario comunale in ogni ente locale, in attesa dello svolgimento dei concorsi COA, hanno facoltà di iscriversi all'Albo nazionale, sezioni regionali, dei segretari comunali e provinciali i Vicesegretari comunali in possesso dei seguenti requisiti cumulativamente: titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale; esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella pubblica amministrazione locale, dei quali 6 mesi (cumulabili) di reggenza di sedi vacanti di segreteria di classe IV e III nell'ultimo decennio. I Vicesegretari sono iscritti nell'Albo nazionale, sezione regionale corrispondente alla sede e classe di maggior

popolazione, con il limite inferiore ai 10.000 abitanti, nella quale è stata svolta l'attività di reggenza. Previa richiesta da inviarsi al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, lo stesso provvederà all'iscrizione dei soggetti che presentano i suddetti requisiti e alla successiva formazione con modalità telematica di appositi corsi della durata di 20 ore di *e-learning*.

2.9. Baratto, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.39. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente differito, al 31 marzo 2021, dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, è ulteriormente differito al 30 giugno 2021, esclusivamente per i comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel corso dell'anno 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e

dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2.38. Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per il periodo 2020-2024, i comuni che si collocano al di sotto del primo valore soglia definito con il decreto di cui all'articolo 33, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2020, n. 58, possono utilizzare, in aggiunta, alle percentuali annuali massime di incremento del personale in servizio, anch'esse definite con il medesimo decreto, anche le facoltà assunzionali residue derivanti dalle cessazioni di personale dei cinque anni antecedenti al 2020. Restano fermi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, il limite del valore soglia di cui al primo periodo, e la coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale.

2.6. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito il seguente:

« 821-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare

le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. ».

2.14. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 460 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.60. Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

2.23. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2.18. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante « Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.

2.8. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19, le consultazioni elettorali concernenti le elezioni di presidenti delle province e dei consigli provinciali indette per il mese di febbraio 2021, sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale; in tal caso, la nuova indizione ha luogo il tren-

tesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

2.10. Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **2.36.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

* **2.37.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **2.65.** Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi ».

2.67. Stumpo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10

della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021.

2.22. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 60 è sostituito dal seguente: « Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni e i presidenti di provincia uscenti per non più di due mandati consecutivi purché ricoprano la carica di consigliere comunale ».

2.66. Stumpo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

* **2.27.** Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

* **2.55.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **2.32.** Morgoni, Pezzopane.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, i sindaci dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 3.000 abitanti, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, è aumentato di un mandato.

2.56. Silvestroni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

2.13. D'Attis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole « Per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2021 ».

2.12. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

2.17. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

2.1. De Menech.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si

applicano per inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.

2.24. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

2.16. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

2.25. Pella, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per due volte ».

* **2.62.** Galizia.

* **2.57.** Ubaldo Pagano.

* **2.31.** Gebhard.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è prorogato di ulteriori sei mesi per estratti e certificati precedenti al 1948;

b) sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze

fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948.

2.3. Siragusa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.

2.41. Molteni, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti : « entro il 30 giugno 2021 ».

2.49. Brescia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 44, 23 febbraio 1999 sono aggiunti i seguenti:

1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni annui a decorrere dal 2021. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le

operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-*quater*, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-*quater*. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-*quater* i soggetti di cui al medesimo comma 1-*quater*, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le pregresse garanzie, gli intermediari ed il Fondo di garanzia non tengono conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Mediocredito Centrale e non considerano pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non sono considerati come non ammissibili al rilascio della garanzia del Mediocredito Centrale i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca d'Italia. Non è considerato il *rating* finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti, imprese ed operatori economici, che si trovino ad avere bilanci « inquinati » da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia di cui al comma 1-*quater*.

1-sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-*quater*.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo

3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2.04. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga adeguamenti antincendio nelle strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per

l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2022. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

2.07. Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Co-

volò, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente)

1. I Comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Il procedimento per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 119 del presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro

erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

2.01. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (Anvcg), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.

2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.02. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Ristoro al personale dell'Amministrazione Civile dell'interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria)

1. Al fine di ristorare il personale dell'amministrazione civile dell'interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, dal danno subito per l'abrogazione della carriera prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. I, senza che vi sia stata una revisione dell'ordinamento professionale tale da mantenere le progressioni di carriera previste dall'abrogata carriera direttiva. Il personale non dirigente appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. I, confluirà in un ruolo speciale ad esaurimento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

2.06. Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per la velocizzazione delle procedure di riorganizzazione di Uffici dirigenziali generali del Ministero dell'interno)

1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento dell'assetto organizzativo ministeriale e, in particolare, allo scopo di adeguare le strutture del Ministero dell'interno alle previsioni recate dall'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'ado-

zione del regolamento recante norme di adeguamento del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è fissato al 30 giugno 2021. Il predetto regolamento di adeguamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.08. Miceli, Fiano, Ceccanti, Ciampi, De Maria, Pollastrini, Raciti, Zardini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Contributo ordinario per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

1. A decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.886.161,66 mila euro.

2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

2.03. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga dei termini in materia contabile)

1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 »;

b) le parole « le regioni a statuto ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.010. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « limitata-

mente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021 ».

2.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

* **3.238.** Trancassini, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.41.** Mazzetti, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono interrotti sino alla data del 31 dicembre 2021.

2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 31 dicembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di au-

torizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 e 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.257. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma *1-bis*, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle province e alle città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma *3-septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

* **3.64.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

* **3.84.** Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.

* **3.69.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **3.297.** Pentangelo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dedicate alla nautica da di-

porto», sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale»;

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscossione coattiva»;

d) al comma 7, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i provvedimenti di riscossione coattiva»;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudiziari o amministrativi inclusi quelli inerenti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente il pagamento dei canoni per l'anno 2020.

3.323. Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con qualunque finalità» e: « , comunque, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di ade-

guamento allo stesso è prorogato al 1° gennaio 2022. ».

3.264. Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 8, le parole: « 15 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 » e le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2021 ».

3.322. Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

3.86. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, in caso di finanziamenti statali in conto capitale, sono autorizzati per l'anno 2021 ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti e gli inter-

venti di spesa, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **3.85.** Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.

* **3.65.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. ».

* **3.83.** Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.

* **3.273.** Pastorino, Fornaro.

* **3.199.** Lollobrigida, Silvestroni, Trancasini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.68.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **3.82.** Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da Covid-19, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogata in via eccezionale sino al 31 dicembre 2021. In via eccezionale, la competente filiale dell'agenzia del demanio determina il canone da corrispondersi in misura fissa corrispondente al dieci per cento dei ricavi conseguiti dall'impresa nell'anno di riferimento.

3.5. Pellicani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

3.272. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'ar-

ticolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

* **3.237.** Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **3.189.** Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione aventi ad oggetto immobili che, in base alla normativa nazionale e regionale, sono individuabili quali locali, botteghe o sede di attività aventi comunque una particolare valenza storico, culturale e identitaria ».

3.6. Pellicani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

3.271. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

3-ter. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinq*ues, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono

trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

3.206. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-ter. All’articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole: « e del 2021 ».

4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendiconto.

* **3.269.** Pastorino, Fornaro.

* **3.188.** Ubaldo Pagano, Miceli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell’emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad

anticipazioni di tesoreria, di cui all’articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.

3.164. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l’anno 2021 il canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

4-ter. Per l’anno 2021 i prelievi relativi sull’occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

* **3.92.** Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.

* **3.192.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.267.** Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

3.266. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 i comuni non in stato di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province e le città metropolitane, in sede di prima applicazione, possono istituire il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2022.

3.115. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 la riscossione del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 luglio 2021.

3.116. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

* **3.93.** Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.

* **3.268.** Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021 ».

3.96. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si applicano per inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.

* **3.98.** Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.

* **3.193.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

** **3.95.** Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.

** **3.262.** Muroni, Pastorino, Fornaro, Fassina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dalla sospensione delle attività di riscossione.

3.320. Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 821, è inserito il seguente:

« 821-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. ».

* **3.91.** Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.

* **3.191.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.265.** Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusa

sura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

3.97. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) immobili adibiti a palestre, piscine, impianti sportivi;

d-ter) immobili destinati a ristoranti, pub, bar, gelaterie, pasticcerie o comunque luoghi autorizzati alla somministrazione di alimenti. ».

Conseguentemente, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.225. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) immobili non compresi nelle lettere a), b), c) e d) e destinati alle attività produttive colpite dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, come individuati dai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ».

Conseguentemente, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.224. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

3.94. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021 ».

3.261. Muroni, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del Covid-19, agli enti locali, che alla data del 31 gennaio 2020 hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancora in corso di approvazione a norma della legislazione vigente in materia, è data facoltà di riformulare o rimodulare il piano originariamente presentato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.245. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei principi contabili.

3.169. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 111, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi ».

3.167. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale ».

3.168. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 4-septies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 ».

3.223. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° luglio 2021 ».

3.1. De Menech.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano agli enti locali per l'esercizio 2021.

3.166. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

3.263. Muroi, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 857 a 864 sono abrogati.

3.165. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, quantificati in 557 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 5-quater.

5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

3.42. D'Attis, Sisto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.185. Morrone, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 32.209,6 milioni di euro per l'anno 2021 ».

* **3.198.** Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.163.** Scagliusi.

* **3.72.** Lacarra.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 93,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.125. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.

5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formu-

lazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

3.131. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

3.145. Durigon, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, al punto 1) le parole: « per il 20 per cento » sono sostituite da: « per il 5 per cento » e al punto 2) le parole: « per l'80 per cento » sono sostituite dalle parole: « per il 95 per cento ».

3.147. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere c), comma 6, lettere c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.158. Martinciglio, Cancelleri.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, sopprimere il comma 8;*

b) *all'articolo 13, sopprimere il comma 14;*

c) *all'articolo 14, sopprimere il comma 1;*

d) *all'articolo 16, sopprimere il comma 2;*

e) *all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: alla data a: non oltre il con le seguenti: al e, dopo le parole: 31 marzo 2021 aggiungere le seguenti: fatti salvi i diversi termini previsti dai numeri 9-bis, 9-ter, 21-bis e 30-bis dell'allegato medesimo;*

f) *all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis. Articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 30 giugno 2021.

Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

9-ter Articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 31 dicembre 2021

Possibilità per Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale ed ICE di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

g) *all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 15 aggiungere il seguente:*

15-bis Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Termine e possibilità svolgimento a distanza assemblee enti e società;

h) *all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 21 aggiungere il seguente:*

21-bis. Articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – fino al 30 giugno 2021

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti;

i) *all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 30 aggiungere il seguente:*

30-bis Articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – fino al 31 dicembre 2021.

Sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale

3.319. Ceccanti, Butti, Paolo Russo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 »;

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni in quanto compatibili. Agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano esclusivamente i commi 2 e 7. ».

3.90. Bazoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, le parole: « entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ».

3.315. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui avviso di convocazione è stato pubblicato entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 ».

3.195. Mancini.

Al comma 6, sostituire le parole: entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da COVID-19.

3.201. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* « e comunque non oltre il 31 marzo 2021 »;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le parole: « assemblee convocate » sono sostituite dalle seguenti: « assemblee il

cui avviso di convocazione sia stato pubblicato ».

* **3.67.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **3.132.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **3.286.** Mandelli.

* **3.177.** Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **3.326.** Ubaldo Pagano.

Al comma 6, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

** **3.280.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

** **3.133.** Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.

** **3.27.** Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole:* 31 marzo 2021 *con le seguenti:* 31 luglio 2021;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 90 giorni.;

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.

3.149. Madia.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 *con le seguenti:* 31 luglio 2021.

* **3.211.** Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

* **3.259.** Gallinella.

* **3.60.** Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

* **3.140.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **3.13.** Nevi, Mandelli, Sisto.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 *con le seguenti:* 30 aprile 2021.

** **3.278.** Fornaro.

** **3.220.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « entro il 16 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 giugno 2021 ».

6-ter. All'articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « entro il 16 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 giugno 2021 ».

6-quater. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « entro il 16 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 giugno 2021 ».

* **3.52.** Paolo Russo.

* **3.100.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **3.127.** Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.

* **3.303.** Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* **3.216.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre 2022 ».

3.101. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

* **3.53.** Paolo Russo.

* **3.304.** Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* **3.128.** Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma.

* **3.217.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, le parole: « fino 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

- ** **3.311.** Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
- ** **3.213.** Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- ** **3.33.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

- 3.184.** Gava, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 2615-*bis* del codice civile, la situazione patrimoniale dei consorzi è redatta e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 30 giugno 2021.

- * **3.207.** Ubaldo Pagano.
- * **3.197.** Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **3.43.** D'Attis, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga agli articoli 2435 e 2615-*bis* del codice civile, i bilanci e gli atti collegati sono redatti e depositati presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio delle imprese entro il 30 giugno 2021.

- 3.176.** Morrone, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

- 3.183.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono soppresse.

- 3.172.** Ribolla, Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3.170. Fogliani, Ribolla, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3.171. Ribolla, Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione di studio per le aree edificabili, di seguito denominata Commissione, per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, in particolare ai fini dell'applicazione dell'IMU, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi valori entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

7-ter. I componenti della Commissione di cui al comma 7-*bis*, in numero non superiore a 5, sono un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, un rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non spetta alcun compenso, gettone, emolumento o indennità

comunque definiti, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, che sono a carico dell'amministrazione di appartenenza nei limiti delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente.

3.305. Cassese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- * **3.32.** Mandelli, Sisto.
- * **3.10.** Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.
- * **3.210.** Lorenzin.
- * **3.126.** Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.
- * **3.235.** Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **3.139.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende alberghiere e turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7-quater. Agli oneri derivanti dai commi *7-bis* e *7-ter*, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- ** **3.270.** Pastorino, Fornaro.
- ** **3.161.** Ianaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

- * **3.218.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
- * **3.102.** Del Barba, Marco Di Maio.
- * **3.54.** Paolo Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 3.129.** Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

« Art. 39-*bis*.

1. Ferme rimanendo la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifica-

zioni, gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista.

2. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) dagli iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) dagli iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione uno dei seguenti titoli:

b1) un secondo titolo di laurea specialistica o a ciclo unico;

b2) un diploma di Master universitario di secondo livello;

b3) un dottorato di ricerca;

b4) un attestato finale di un corso di perfezionamento universitario ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 della durata complessiva non inferiore a duecento ore;

b5) un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

b6) la qualifica di professore universitario di ruolo;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno otto anni, previa dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo

continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

4. Il titolo di specialista può essere conseguito per un numero di settori di specializzazione indicato dal regolamento di cui al comma 8.

5. I percorsi formativi di cui al comma 3, lettera *a)*, sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, e dalle università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

6. Il titolo di specialista può essere revocato o sospeso per gravi violazioni dei doveri deontologici concernenti il suo esercizio.

7. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito o al quale il titolo sia stato revocato o sospeso.

8. Entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le modalità applicative di quanto disposto nel presente articolo sono definite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine per l'espressione del parere il regolamento ministeriale può essere adottato. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. ».

3.316. Buratti, Fragonelli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari,

previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tal fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

3.214. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'anno di imposta 2020, è prorogato per l'anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all'anno di imposta 2020 alla data dell'entrata in vigore della presente legge di conversione possono es-

sere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri i cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.18. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti che svolgono attività di impresa individuata con i seguenti codici Ateco 92.00.02, 93.29.30 e 32.40.10 è riconosciuto un contributo calcolato applicando una percentuale del 100 per cento alla differenza di fatturato fatto registrare nell'anno 2020 rispetto a quello fatto registrare nell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, nel limite di 1.000 milioni di euro si provvede per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.16. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all'art. 1 comma 732, della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del 2019 per ogni singolo beneficiario. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.15. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota del Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera *a*) del Testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.19. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

3.219. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

3.17. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: « giustizia tributaria », sono inserite le seguenti: « o da un professionista di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».

3.151. Scanu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3.255. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da COVID-19.

3.258. Misiti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 29

ottobre 2020 le parole: « entro la fine del mese successivo », sono sostituite dalle seguenti: « entro dodici mesi successivi ».

3.187. Morelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:

« 679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.186. Morelli, Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

3.239. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere il comma 9;*

2) *al comma 10, sostituire le parole: 1° marzo 2021 con le seguenti: 1° giugno 2021.*

3.45. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

9. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A

decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

10. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

3.250. Grimaldi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 544 è sostituito dal seguente:

« 544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione della lotteria, oltre ai beni e ai servizi che, essendo esclusi dalla lotteria degli scontrini in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi dai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540. ».

3.118. Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».*

tuite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

b) al terzo periodo, le parole: « Nel caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.119. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, con le seguenti: adottarsi entro e non oltre il 1° luglio 2021.

3.182. Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: 1° febbraio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° giugno 2021;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° giugno 2021 » e al terzo periodo, le parole: « Nel caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui ».

* **3.46.** Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

* **3.281.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

Al comma 9, sostituire le parole: 1° febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.

3.202. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

« d-ter) ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la ne-

cessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3.252. Cancelleri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » e al terzo periodo le parole: « A decorrere dal 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° marzo 2022 ».

3.302. Osnato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2021 » e al terzo periodo le parole: « Nel caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° agosto 2021, nel caso in cui ».

* **3.99.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **3.51.** Paolo Russo.

* **3.215.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Al comma 10 sostituire le parole: 1° marzo 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

3.44. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 10, sostituire la parola: 1° marzo 2021 con la seguente: 1° maggio 2021.

3.203. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.

10-ter. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 10-bis sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

10-quater. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10-quinquies. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

3.299. Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

10-ter. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila ».

3.300. Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura con-

venzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

10-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

10-quater. Agli oneri di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.298. Lorenzin.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, valutati in euro 330 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.20. Mulè.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.103. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 », sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

3.284. Mandelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di contenere le gravi conseguenze dell'emergenza da Covid-19 sugli operatori commerciali su aree pubbliche, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 e successivi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differita al 1° gennaio 2022 limitatamente alle attività commerciali su aree pubbliche.

3.208. Lacarra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 10 dicembre

2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2021 ».

3.157. Licatini.

Sopprimere il comma 11.

3.120. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per l'anno 2021, i termini previsti per le regioni dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-ter. Per l'anno 2021 sono altresì prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.

11-*quater*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021: a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021; b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-*quinquies*. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, in particolare di cui articolo 5, comma 2 e comma 3, per il IV trimestre e commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corri-

spondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.

11-*sexies*. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono confermati anche per la verifica dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2020.

* **3.204.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

* **3.244.** Ubaldo Pagano, Carnevali, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*sexies*, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 3-*septies*, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

11-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 11-*bis*, pari a 870.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.314. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non

superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano ».

11-*ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano ».

11-*quater*. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano ».

11-*quinquies*. Agli oneri di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quater*, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.39. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbri-

cato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi ».

11-*ter*. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.

3.73. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 11-*quater*.

11-*quater*. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento".

c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021." ».

3.40. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

11-*ter*. La proroga di cui al comma 11-*bis* si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,

n. 40 ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18.

11-*quater*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative dei commi 11-*bis* e 11-*ter*.

3.47. Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « effettuano abitualmente acquisti » sono aggiunte le seguenti: « per un valore minimo di 1 euro, »;

b) dopo le parole: « di cui al comma 289 » sono aggiunti i seguenti periodi: « L'acquirente può beneficiare del rimborso per il primo pagamento giornaliero in favore di ciascun esercizio di vendita. Sono escluse dalla misura le corresponsioni che hanno ad oggetto il pagamento di polizze assicurative, rifornimenti di carburante, sanzioni amministrative, utenze energetiche, utenze telefoniche, servizi internet, trasmissioni video in abbonamento, tasse automobilistiche e qualsiasi altro pagamento inerente bollettini di qualsiasi tipologia ».

11-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti modificativi del decreto 24 novembre 2020 al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative del comma 11-*bis*.

3.256. Gabriele Lorenzoni.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 1° luglio 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

11-*ter*. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, quantificati in 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.132,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 11-*quinquies*.

11-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

3.49. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 500.000 lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 euro ».

11-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.63. Giaccone, Legnaioli, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali,

Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021." ».

3.38. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo arti-

colo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento".

c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021." ».

3.37. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021." ».

3.36. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria ».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.30. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Sisto.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 652, della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 1° luglio 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, quantificati in 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 11-*quater*.

11-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

3.50. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: « 31 dicembre », sono sostituite dalle seguenti: « 31 giugno 2021 »;

11-*ter*. All'articolo 152 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre », sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

11-*quater*. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 16 gennaio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 16 luglio 2021 ».

3.179. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 144, ai commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 16 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 ».

11-*ter*. Ai fini della copertura delle disposizioni di cui al comma 11-*bis*, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

3.7. Mazzetti, Occhiuto.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea sostituire le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge » con le seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »;

b) alla lettera *a)* dopo le parole: « , ai liberi professionisti, » inserire le seguenti: « inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

11-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *11-bis*, il fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.134. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, , dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « Limitatamente al periodo d'imposta 2020 » aggiungere le seguenti: « e 2021 ».

11-ter. All'onere derivante dal comma *11-bis*, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.62. Legnaioli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « , e il divieto di trasferimento dei locali » fino al termine della medesima lettera sono soppresse.

11-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori.

3.25. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la misura di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.

11-ter. All'articolo 129-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: « per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 ».

3.87. Braga, Fragomeli.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

« A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

11-ter. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dal 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2022 ».

* **3.55.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

* **3.173.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, assicurando il rispetto del potenziale limite finanziario massimo calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), è autorizzata a conferire ulteriori incarichi di livello dirigenziale generale per esigenze organizzative e di funzionamento tale che il rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 30. ».

3.321. Buratti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante « Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 », conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.

3.324. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti;

b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi.

La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ».

3.4. Lepri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

3.317. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo l'articolo 9-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*sexies*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. ».

3.247. Dal Moro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria ».

3.246. Dal Moro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 6-*ter*, terzo periodo, le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° marzo 2021 ».

3.318. Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* dopo le parole: « si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in ter-

mini di ore effettivamente lavorate » sono aggiunte le seguenti: « A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da Covid-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ».

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* dopo le parole: « si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate » sono aggiunte le seguenti: « A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato alle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ».

3.113. Ferri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell'anno 2020 superiore a un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3.287. Torromino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1 le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

3.248. Dal Moro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « a decorrere dal 15 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 15 gennaio 2022 » e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: « Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. » All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.80. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zichieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 109 della legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1-bis sostituire le parole: « per l'anno 2020 » con le seguenti: « per l'anno 2021 », al comma 1-ter sostituire le parole: « approvazione del rendiconto 2019 » con le seguenti: « approvazione del rendiconto 2020 », al comma 2 sostituire le parole: « limitatamente all'esercizio finanziario 2020 » con le seguenti: « limitatamente all'esercizio finanziario 2021 », sostituire le parole: « nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 » con le seguenti: « nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2020 », sostituire le parole: « gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, » con le seguenti: « gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, », al comma

2-*bis* sostituire le parole: « Per l'esercizio finanziario 2020 » con le seguenti: « Per l'esercizio finanziario 2021 ».

3.292. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La proroga di cui al primo periodo si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative del presente comma.

3.70. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furguele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bel-lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 62-*quater*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: « si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* »;

b) al comma 3-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, » sono aggiunte le seguenti: « da adottarsi entro il mese di aprile 2021, »;

2) al secondo periodo, le parole: « le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative » sono sostituite dalle seguenti: « le relative regole tecniche, le ulteriori disposizioni attuative e la disciplina transitoria volta a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis*, non conformi al presente articolo ».

3.154. Martinciglio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 62-*quater*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: « 1° aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 3-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, » sono aggiunte le seguenti: « da adottarsi entro il mese di aprile 2021, »;

2) al secondo periodo, le parole: « le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative » sono sostituite dalle seguenti: « le relative regole tecniche, le ulteriori disposizioni attuative e la disciplina transitoria volta a consentire lo smalti-

mento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo ».

3.153. Martinciglio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-sexies.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Al fine di ristorare i comuni del mancato gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di 187,3 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.137. Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, « Testo Unico della Radiotelevisione » all'articolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Alle emittenti radiotelevisive analogiche e digitali, iscritte nel Registro degli operatori della comunicazione (ROC), i consumi di energia elettrica e gli abbonamenti

relativi ai servizi di telecomunicazione internet, web e assimilati, vengono detassati direttamente in fattura dai rispettivi fornitori. ».

3.112. Ferri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 il comma 927 è sostituito dal seguente:

« 927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751, e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. ».

3.226. Mancini, Madia, Lorenzin.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici da parte degli under 35, al comma 288 della legge 27 dicembre del 2019 n. 160, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, può essere modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289, prevedendo condizioni e modalità attuative di cui al presente comma più favorevoli per gli under 35 in possesso della carta giovani nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui

al comma 290. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale ».

3.254. Tuzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: « 1° aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) il comma 3-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese di aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* non conformi al presente articolo.

3.141. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria ». Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per

l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.136. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alinea, dopo le parole: « del presente decreto » aggiungere le seguenti: « , nonché alle concessioni lacuali e fluviali ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 »;

b) al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Limitatamente alle concessioni lacuali e fluviali, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato ».

3.59. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: « 1° aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese di aprile

2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* non conformi al presente articolo ».

3.109. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-*bis* 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2021. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019.

3.75. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Luchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle PMI come

previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.

* **3.178.** Alessandro Pagano, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **3.190.** Miceli.

* **3.309.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « della sospensione medesima » aggiungere il seguente periodo: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo ».

3.200. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante "Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130", conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022. ».

3.114. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.78. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla alinea sostituire le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge » con le seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »;

b) alla lettera a) dopo le parole: « , ai liberi professionisti, » aggiungere le seguenti: « inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, »

* **3.282.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

* **3.28.** Mandelli.

* **3.144.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante « Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 », conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.

** **3.3.** Sani.

** **3.175.** Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cat-

toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

**** 3.8.** Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione dei gravi effetti sull'attuazione dei programmi urbanistici determinati dalla fase emergenziale per epidemia COVID-19, nonché al fine di mantenere condizioni agevolative per l'accesso al mercato immobiliare, all'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « sei anni », introdotte dall'articolo 6 comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013, sono sostituite dalle seguenti: « undici anni ».

3.146. De Luca.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.76. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per gli esercizi 2020 e 2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3.77. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, di cui al comma 2, lettera c) erogati a favore delle imprese esercenti attività turistico-ricettiva e di ristorazione, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 31 ottobre 2021. ».

3.313. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e successive modifiche, al comma 1 le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

3.138. Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « Limitatamente al periodo d'imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021 ». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.241. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 248 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

sostituire le parole: 30 giugno 2021, con le seguenti: 31 ottobre 2021.

3.312. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 53, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , mentre la durata del piano finanziario di riequilibrio pluriennale in corso è rimodulata tenendo presente la sospensione del periodo relativo allo stato di emergenza nazionale e della conseguente previsione della quota di copertura stessa ».

3.288. Molinari, Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. La proroga di cui al comma 4-*bis* non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dai soggetti che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e riferibili alla filiera agroalimentare primaria. ».

3.12. Giacometto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.

* **3.2.** Sani.

* **3.57.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **3.9.** Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.

* **3.111.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del Bingo sono fissati, rispettivamente, nella misura dell'11,50 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. ».

3.243. Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

* **3.21.** D'Attis.

* **3.276.** Fassina.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dai predetti decreti legge.

3.209. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per i soggetti iscritti all'AIRE, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle successioni aperte dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogato di dodici mesi.

3.23. Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle successioni aperte dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogato di dodici mesi.

3.24. Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 109, comma 1-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « del rendiconto della gestione 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020 ».

3.174. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

3.31. Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 », sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ». All'articolo 1, comma 540, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° marzo 2021 », sono sostituite con le seguenti: « 1° marzo 2022 ».

3.117. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificata dal comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi ».

3.148. Sensi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 807, alla lettera a), le parole: « 2.500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « .500.000 euro »;

b) al comma 808, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3.156. Cancellieri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. La proroga di cui al comma 4-bis non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione da enti creditori privati. ».

3.11. Giacometto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « fino al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali ».

3.74. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2021” ».

3.34. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021 n. 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” ».

3.35. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, è inserito il seguente:

« 555-bis. Quanto previsto dal precedente comma 555 non si applica qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale ».

3.275. Fassina.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per i comuni, le province e le città metropolitane che, alla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancora non hanno adottato il canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il

termine di cui al predetto comma 816, primo periodo, è prorogato al 2022.

3.227. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la misura di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.

3.88. Braga, Fragomeli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’alinea le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 ».

3.162. Raduzzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

3.221. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 500.000 lire » sono sostituite dalle

seguenti: « 2.000 euro ». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

1) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.242. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 65, comma 2, decreto legislativo n. 217 del 2017 sostituire le parole: « per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2021 ».

3.296. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » con le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2023. ».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1-ter, del medesimo decreto legislativo sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022 e le parole:

a decorrere dal 1° gennaio 2022 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3.222. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, all'articolo 65, comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.194. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

3.71. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies le parole: « ai commi 125 e 125-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 125 ».

3.56. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

3.289. Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 202, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 sostituire le parole: « Per l'anno 2020 » con le seguenti: « Per l'anno 2021 », e al comma 5 sostituire le parole: « Per l'anno 2020 » con le seguenti: « Per l'anno 2021 ».

3.293. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.79. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « Limitatamente al periodo d'imposta 2020 » aggiungere le seguenti: « e 2021 ».

3.61. Murelli, Legnaioli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni,

Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 2 dell'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3.196. Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) nel primo periodo, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2024 »;
- 2) l'ultimo periodo è soppresso.

3.152. Zanichelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 67, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « di terreni », sono aggiunte le seguenti: « acquistati da non più di cinque anni ».

3.150. Scanu.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 50 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

3.81. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.285. Prestigiacomo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di un anno, non rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno ».

3.233. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: « si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a partire dal 1° gennaio 2022 ».

3.295. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al

terzo periodo, le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° marzo 2021 ».

3.58. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Sistema tessera sanitari » sono aggiunte le seguenti: « su base annuale e ».

3.308. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° marzo 2021 ».

* **3.48.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

* **3.234.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.236.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.160.** Elisa Tripodi.

* **3.279.** Fassina.

* **3.143.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **3.122.** Comaroli, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Bellachioma.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di un anno, non rinnovabile » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « di un anno, rinnovabile fino a due anni ».

3.232. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2018/815 si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

3.260. Manzo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3.277. Fornaro, Fassina, Muroni.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: « per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 ».

3.89. Braga, Fragomeli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le regioni colpite dal sisma 2016 utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, a 62 milioni di euro per l'anno 2022, a 59 milioni di euro per l'anno 2023, a 24 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione nei rispettivi anni delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.123. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dagli articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.

3.142. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, infine il seguente periodo: « In

considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 30 aprile 2021 e, comunque fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, i termini di cui al presente comma sono prorogati di sei mesi ».

3.22. Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2021 anche ai finanziamenti di ammontare complessivo fino a 500.000 euro.

3.130. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

11-bis. Per l'anno 2021, i termini previsti per le regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-ter. Per l'anno 2021 sono altresì prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.

11-quater. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono

approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, in particolare di cui articolo 5 comma 2 e comma 3 per il IV trimestre e commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.

11-sexies. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 sono confermati anche per la verifica dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2020.

3.124. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/

2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

3.212. Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 64, comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 ».

3.307. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a) sostituire le parole: « A partire dall'anno 2021 » con le seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

3.294. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni. ».

3.231. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differita al 1° gennaio 2022.

* **3.29.** Mandelli.

* **3.283.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

* **3.135.** Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni. ».

3.230. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni. ».

3.229. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 68, comma 1, le parole:

« 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

3.240. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 31 dicembre 2021.

3.228. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 è sospesa fino al 1° gennaio 2022.

3.301. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 64, al comma 3-*bis* il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

3.306. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 222 contratte dal 1° gennaio 2018 e dei residui attivi ».

3.290. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.

3.26. Mandelli, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1 le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

3.107. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Dopo l'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*sexies*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da

641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. ».

3.106. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

1) al comma 234, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile ».

2) al comma 235 le parole: « a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico »;

3) al comma 238, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni ».

11-ter. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

11-quater. All'onere derivante dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.325. Mancini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole:

« per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria ».

* **3.104.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **3.105.** Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.108. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3.205. Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Campana, De Filippo, Carnevali.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-ter. Le disposizioni del comma 11-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

11-quater. Agli oneri di cui al comma 11-bis, valutati in 300,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 120,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.159. Martinciglio, Cancelleri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alterna-

tiva alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso. ».

3.14. Nevi, Mandelli, Sisto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza appli-

cazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi ».

3.310. Berardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia piccole e medie imprese di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.121. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiara-

zione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera *b*).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale

l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono

oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3.064. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bella-

chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera *d*) le parole: « un milione di euro » sono sostituite con le seguenti: « cinquecentomila euro ».

4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. ». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: « 555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento ».

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.

La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente *in house*.

Il decreto-legge n. 23 del 2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza COVID-19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza COVID-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie – solo ed esclusiva-

mente in attuazione di precetti normativi stringenti – si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio – fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 milione di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.

La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5-*bis* del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza COVID-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

La proposta di cui al comma 5 sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147 del 2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero

dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al cosiddetto modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.

Infine, la proposta di cui al comma 6 evita l'applicazione di sanzioni per il mancato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie particolari degli enti locali.

3.032. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2021.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi

2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

3.069. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento

di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.065. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle parole: « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole: « Per i medesimi anni ».

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle parole: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

3.030. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2011 al 2019)

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le dispo-

sizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2021, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore della presente legge o e fino al 31 aprile 2021, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 aprile 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2019, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2021, in venti rate an-

nuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

3.068. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per limitare i contagi – digitalizzazione incasso assegni)

1. Al fine di limitare il rischio di assembramenti e di possibili contagi del virus COVID-19, anche attraverso la digitalizzazione dei pagamenti e l'implementazione dell'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, con riferimento all'incasso degli assegni, al girante dell'incasso è consentito, fino al 31 dicembre 2021, di attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

2. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, non-

ché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

3. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

3.0115. Buratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(No-tax area per il Mezzogiorno)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le

modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l'anno 2021, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

b) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2022 mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3.020. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(No-tax area per il Mezzogiorno)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242 del medesimo decreto-legge.

6. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ».

3.019. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati)

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall'art. 69 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l'indizione e lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all'attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.

2. La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificate dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell'anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d'affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d'affari mensile eccedentario rispetto all'anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto

dai medesimi fino all'effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell'obbligazione fiscale.

4. Agli oneri i cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.014. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini in materia di invio e applicazione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta)

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite da: « tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022 »;

b) al comma 2-bis, le parole: « tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite da: « tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022 »;

c) al comma 3, le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite da: « sono prorogati di ventuno mesi »;

d) al comma 4, le parole: « notificati nel 2021 » sono sostituite da: « notificati entro il 31 gennaio 2022 ».

2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite da: « 2020 al 30 settembre 2021 ».

3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite da: « 30 settembre 2021 ».

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data del 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3.

3.0106. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizione in materia di IRAP)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2023 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 2.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

stione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 7.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3.070. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale,

con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.»;

b) al comma 7, le parole: « 7 dicembre 2018 », sono sostituite con le seguenti: « 7 dicembre 2021 »;

c) al comma 8, le parole: « Entro il 31 maggio 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio 2022 »;

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023. »;

e) al comma 11, le parole: « il 31 luglio 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « il 31 luglio 2022 »;

f) al comma 12, le parole: « entro il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2023 »;

g) al comma 13, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;

h) al comma 16, le parole: « entro il 31 marzo 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2022 ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.062. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

« 5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, capoverso 3-ter del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidopreadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi

entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in proprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affidamento preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in proprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. ».

3.0101. Giarrizzo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.0102. De Menech.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle parole: « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole: « Per i medesimi anni ».

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle parole: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

3.057. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di

cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto *ex lege* sino a concorrenza di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 637,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 337,1 milioni di euro corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3.023. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in materia di spedizionieri doganali e centri di assistenza doganale)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1993, n. 17 e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di *pre-audit* presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1993, n. 17, è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: « gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « nonché i centri di assistenza doganale ».

3.033. Nobili.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera *d)* le parole: « un milione di euro » sono sostituite con le seguenti: « cinquecentomila euro ».

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. ». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente:

« 555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento. ».

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio,

di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.

3.094. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Di Muro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.031. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le

previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: « un milione di euro » sono sostituite con le seguenti: « cinquecentomila euro ».

4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. ». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente:

« 555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento. ».

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.

3.087. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corrispondenti dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

3.015. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione Tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.>>

3.0109. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spina, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.07. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione TARI e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.083. Stefani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, To-

nelli, Vinci, Ziello, Loss, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* **3.097.** Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella.

* **3.03.** Sani.

* **3.026.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **3.01.** Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, , dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.

* **3.043.** Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.013. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Facoltatività applicazione canone unico per il 2021)

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.055. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bianchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure di sostegno a favore del settore della ristorazione)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore della ristorazione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3.053. Frassini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 30 aprile 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.066. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP e pro-

roga del termine delle definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari)

1. All'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite ovunque ricorrono dalle parole: « 30 giugno 2021 ».

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel secondo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della prima o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prorogato al 30 ottobre 2021

3. All'articolo 13-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2021 ».

3.0107. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto di-

sposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: « e del 2021 ».

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

3.058. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.0103. De Menech.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga

alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.059. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 746 del 1983)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contri-

bute può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate. ».

* **3.090.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.011.** Mandelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Riapertura dei termini per rimessione e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. La rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni previsti dall'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti e considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere da aprile 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.067. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: « e del 2021 ».

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

3.085. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « sui redditi » aggiungere le seguenti: « , Irap e altre proroghe »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato: "1° ottobre 2020", sostituire con: "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 marzo 2021 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. ».

* **3.010.** Mandelli, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Polidori.

* **3.091.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di limitare il rischio di assembramenti e di possibili contagi da COVID-19, anche attraverso la digitalizzazione dei

pagamenti e l'implementazione dell'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, con riferimento all'incasso degli assegni, al girante dell'incasso è consentito, fino al 31 dicembre 2021, di attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

2. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

3. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

3.016. D'Ettore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Esenzione imposta di bollo in relazione ad esportazioni merce)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo per fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, ovvero domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione di cui all'articolo 15 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.076. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole « entro 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « entro il 1° luglio 2021, o comunque non oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.084. Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2.

3.042. Spessotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei contratti di locazione in scadenza)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, in deroga a

quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno 2021 sono prorogati, con l'accordo delle parti, per ulteriori due anni a prescindere che si tratti della prima o della seconda scadenza del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della medesima legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131. Non si applicano le disposizioni relative all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131, e le relative sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3.099. Alberto Manca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte

dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore. ».

3.044. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga del termine di pagamento delle rate di mutui e finanziamenti per i proprietari di immobili del comune di Bernareggio vittime di evento calamitoso)

1. Il termine di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i legittimi proprietari degli immobili oggetto di evento calamitoso del 14 giugno 2016 nel comune di Bernareggio, provincia di Monza e della Brianza, siti in Via Dante, civico 52, è prorogato di sei mesi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.061. Capitanio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(IRAP – Proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 aprile

2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3.0114. Mura, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Sani, Topo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga del termine per le definizioni agevolate)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2021 ».

2. Sono prorogate di 12 mesi le restanti rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

3. Agli oneri derivanti dal comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.063. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emer-

genza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in euro 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.021. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

b) al comma 1-bis, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

c) al comma 1-*quater*, le parole: «46,88 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «96,88 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021»;

d) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

e) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si

provvede mediante riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0105. Prestigiacomo, Mandelli, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)

1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.

3.098. Martinciglio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Ta-

riffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.072. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3.0108. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epi-

demiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.08. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive, nonché di consumo e somministrazione di cibi e bevande)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive, nonché di consumo e somministrazione di cibi e bevande, è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3.028. Binelli, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Gava, Paternoster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per

cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* **3.027.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **3.04.** Sani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

« 5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter del presente articolo. ».

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3.0100. Giarrizzo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno

delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole, ovunque ricorrano: « effettuate nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « effettuate negli anni 2020 e 2021 ».

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.049. Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Predisposizione dei bilanci di previsione 2021-2023)

1. Dopo il comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 821-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma

restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. ».

3.054. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga termini credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative)

1. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.079. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione sanzioni sugli enti locali strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione del-

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

3.060. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensioni mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: « è sospeso sino al 30 settembre 2020 » con le seguenti: « è sospeso sino al 30 settembre 2021 ».

3.05. De Toma.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rideterminazione dei termini per l'amministrazione dei mezzi finanziari per il risanamento)

1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 contratte dall'1 gennaio 2018 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già at-

tivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. ».

3.045. Gava, Caparvi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga pagamento canone demaniale per titolari di concessioni a utilizzazione temporanea di suolo pubblico)

1. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.080. Di Muro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.051. Frassini, Fiorini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano »;

b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato.

* **3.012.** Mandelli.

* **3.092.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. All'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo. ».

3.096. Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Zan.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini per l'accesso credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)

1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.078. Frassini, Ribolla, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sostituire le parole: « entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 » con le seguenti: « entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021 ».

3.06. De Toma.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 ».

2. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 ».

3.0104. Prestigiacomo, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga esenzione Tosap e Cosap)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.050. Frassini, Covolo, Di Muro, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: « al 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « al 30 aprile 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « 30 aprile 2021 ».

3.095. Montaruli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga plastic tax)

1. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), sono sostituite le parole: « dal 1° luglio 2021 » con le seguenti: « 1° gennaio 2022 »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 288,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.034. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Interpretazione in materia di diritto di rivalsa su versamenti contributi previdenziali)

1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.

* **3.089.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.09.** Spina, Mandelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga del termine delle spese notifica dei ruoli stralciati)

1. I termini per le comunicazioni delle istanze di rimborso per le spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate al 31 dicembre 2022.

3.074. Belotti, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini relativi al canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 816 le parole: « 2021 » sono sostituite con le parole: « 2022 »;

2) al comma 836 le parole: « 2021 » sono sostituite con le parole: « 2022 »;

3) al comma 837 le parole: « 2021 » sono sostituite con le parole: « 2022 »;

4) al comma 843 le parole: « 2020 » sono sostituite con le parole: « 2021 ».

3.048. Di Muro, Covolo, Cestari, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bianchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga delle misure di sostegno delle imprese)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 1-bis.1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.052. Frassini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Imposta sui servizi digitali – Proroga versamento)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

* **3.035.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **3.029.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **3.0111.** Mandelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Spesa notifica dei ruoli)

1. Le istanze di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automa-

tico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non sono dovute senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore.

3.073. Belotti, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga credito d'imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: « 30 aprile 2021 » con le seguenti: « 30 settembre 2021 ».

3.071. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Frassini, Ribolla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini per la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione)

1. All'articolo 14, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « a decorrere dall'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal secondo anno successivo ».

3.046. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Bordonali,

Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione split payment)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 sono sospese per le prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

* **3.025.** Sisto.

* **3.038.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga periodo di validità ISEE)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, dopo le parole: « periodo di validità dell'indicatore. » sono aggiunte le seguenti: « Per l'anno 2021, ai fini del presente articolo, il periodo di validità dell'indicatore relativo all'anno 2020 è prorogato al 15 febbraio 2021 ».

3.040. Martinciglio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

3.093. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini di decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)

1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

3.056. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.075. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA)

1. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si applicano per gli inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.

3.082. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Ribolla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito)

1. All'articolo 1, comma 207 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 31 luglio 2021 ».

3.081. Furgiuele, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: « è sospeso sino al 30

settembre 2020 » con le seguenti: « è sospeso sino al 31 dicembre 2021 ».

* **3.024.** Sisto.

* **3.037.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(IRAP – Proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

** **3.036.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

** **3.0110.** Fassina.

** **3.0112.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga canone unico patrimoniale)

1. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « A decorrere dal 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2022 ».

3.047. Covolo, Cestari, Frassini, Ribolla, Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bianchi, Colmellere, Tarantino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga versamenti irregolarità formali)

1. I versamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono prorogati al « 31 dicembre 2022 ».

3.077. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di concessioni di giochi pubblici)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni aventi ad oggetto giochi pubblici da mettere a gara, i termini di indizione delle gare di cui all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato da ultimo dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 727, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono unitariamente prorogati a data non successiva al 31 dicembre 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, per garantire la continuità del servizio di raccolta a tutela dei connessi interessi di pubblica sicurezza ed erariali:

a) le concessioni per la raccolta del gioco a distanza con scadenza in data antecedente al 31 dicembre 2022 ed in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono prorogate, previo adeguamento delle me-

desime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensili, moltiplicati per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di aggiudicazione delle nuove concessioni;

b) la scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è prorogata sino all'affidamento delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, della somma di Euro 16,66, per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e di Euro 166,66 per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS, moltiplicata per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e l'assegnazione delle nuove concessioni. Per i primi dodici mesi della proroga tali somme non sono dovute a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;

c) la scadenza delle vigenti concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati di cui all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata sino all'assegnazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, delle somme annuali di cui al richiamato articolo all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per i primi dodici mesi della proroga i relativi oneri non sono dovuti a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte a fronte dell'emergenza epidemiologici.

3.017. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giochi)

1. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-oc-ties, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ri-determina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideter-

minate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 200 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.018. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico-ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.02. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria ».

3.0113. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.086. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga termine avvio lavori oggetto di contributi statali (articolo 1, comma 32, legge n. 160 del 2019; contributi 2020 ex comma 14-bis, articolo 30, decreto-legge n. 34 del 2019))

1. Per l'anno 2020, il termine previsto all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 marzo 2021.

3.088. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione scommesse ippiche e sportive)

1 Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata

bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 34 per cento e per il « gioco a distanza » al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 25 per cento e per il « gioco a distanza » al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 20 per cento e per il « gioco a distanza » al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

3.022. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « quattro » sono sostituite dalle seguenti: « nove ».

3.039. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga termine della comunicazione delle informazioni relativa ai meccanismi transfrontalieri)

1. Il termine delle comunicazioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale di cui al decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31

dicembre 2020 è effettuata entro 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Il termine delle comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2021.

3.0120. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.041. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Elisa Tripodi, Villani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga delle soglie di rilevanza per le esposizioni bancarie).

1. I termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento delegato

(UE) 2018/171 della Commissione europea sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, da richiedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3.0116. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrice possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione

compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. ».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte

variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3.0117. Cancelleri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni fiscali in materia di eventi sismici).

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: « e del sisma del 2016 », aggiungere le seguenti: « e del 2017 ».

2. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 », al secondo periodo le parole: « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 ».

3. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2021 » e le parole: « degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2019, 2020 e 2021 »,

b) al comma 3, le parole: « per il biennio 2019-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2019-2021 ».

4. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 le parole: « dal 2018 al 2020 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2021 dei mutui ».

b) al comma 734 le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0118. Caso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013,

dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso. ».

3.0119. Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 4.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle regioni e dalle province autonome come conseguenza dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento del Fondo sanitario nazionale determinato per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono rese disponibili fino al 31 marzo 2021 e sono destinate al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-ter: Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondere utilizzo delle risorse residue stanziare dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4.156. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Campana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 è inserito il seguente comma 1-ter: Al fine di contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sulle strutture ospedaliere, ai medici convenzionati a tempo indeterminato del 118, con anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni del comma precedente.

4.94. Panizzut, Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. A fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi en-

tro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva. Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

3-ter. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.

1-ter. I titoli di Massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge ».

4.135. Mancini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

- * **4.157.** Rizzo Nervo.
- * **4.174.** Lorenzin.
- * **4.122.** Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **4.63.** Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
- * **4.30.** Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.
- * **4.64.** Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.
- * **4.56.** Del Barba, Marco Di Maio.
- * **4.114.** Lorenzin.
- * **4.33.** Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma *4-bis* è aggiunto il seguente:

4-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, al fine di regolare ulteriormente l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, è prevista l'iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma. L'iscrizione al predetto elenco, fatto salvo quanto sopra, è altresì ammessa per coloro che hanno conseguito il titolo entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018. Coloro che hanno ottenuto il titolo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021 possono iscriversi con riserva al predetto elenco entro il 30 giugno 2022, attestando il compimento dei trentasei mesi di attività, anche non continuativa, negli ultimi dieci anni, entro il termine del 30 giugno 2025, per lo scioglimento della riserva. Tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti e massaggiatori capi bagnino, comunque denominati, sono sop-

pressi ad ogni effetto dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4.136. Mancini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti « Fino al 30 giugno 2021 » e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Formano altresì oggetto della professione di odontoiatra le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Le predette attività sono consentite solo nel caso in cui le attività di medicina estetica siano contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo ».

4.170. Mandelli.

Al comma 4, sostituire le parole: quinto periodo con le seguenti: sesto periodo

4.171. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La durata degli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.

4-ter. All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre

1946, n. 233 il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. A La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti. ».

4.175. Sisto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « nonché di trattenere in servizio i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età durante il periodo di emergenza, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021 ».

4.8. Longo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da COVID-19, da ultimo, prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, in deroga a quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero della salute, possono procedere mediante accordi, alla definizione degli *standard* per l'articolazione delle strutture ospedaliere già in possesso di autorizzazione all'esercizio.

4.91. Misiti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria agli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 5, articolo 2-bis del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4.45. Ciampi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale » sono sostituite dalle seguenti: « in terapie basate sull'efficacia ed efficienza ».

4.89. Troiano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche o integrazioni, sostituire le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

4.46. Ciampi.

Sopprimere il comma 5.

* **4.10.** Siragusa.

* **4.74.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.

* **4.145.** Fassina.

* **4.139.** Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni.

* **4.53.** Brambilla, Biancofiore, Zanella, Frassinetti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 le parole: « lettere *d*) ed *e*), e all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *e*) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

5-bis. La proroga di cui al precedente comma 5, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanol e nicotina.

4.138. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « Le disposizioni » fino alle parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti « Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi di ricerca europei pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), ed all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi basata sul monitoraggio di cui al comma 2 e sulla Relazione di cui al comma 2-*bis* ».

b) al comma 2, le parole: « entro il 30 giugno 2016 » è sostituita dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ogni anno »;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro

della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.

*** 4.5.** Bologna.

*** 4.18.** Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo.

*** 4.129.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: Le disposizioni fino a 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1. Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi di ricerca europei pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), e all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi basata sul monitoraggio di cui al comma 2 e sulla Relazione di cui al comma 2-*bis*.

b) al comma 2, le parole: entro il 30 giugno 2016 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, .

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: 2-*bis.* Entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato

delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.

4.26. Magi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino a «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed all'articolo 16, comma 1, lettera *d)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;».

b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno»;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.».

* **4.4.** Bologna.

* **4.17.** Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo.

* **4.128.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-

ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: “Le disposizioni” fino a “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1. Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed all'articolo 16, comma 1, lettera *d)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;”.

b) al comma 2, le parole: “entro il 30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022”;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: “2-*bis*. Entro il 30 giugno di ogni ciascun biennio, a partire dal 2022, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.”. »

4.25. Magi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e)* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti so-

stanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetamini, LSD, nicotina.

4.11. Siragusa.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: entro un anno dalla certificazione da parte del Ministero della salute dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione animale aventi pari efficacia. A tal fine, entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna invia al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

4.27. Magi.

Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° aprile 2021.

* **4.146.** Fassina.

* **4.75.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.

Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2024.

** **4.105.** Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo, Lorenzin.

** **4.140.** Ianaro.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

4.24. Magi.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola « 2.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 4.000.000 »

b) le parole: « 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021-2023 »

c) le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »

d) le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 » allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4.14. Siragusa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 41, comma 2, la lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 è sostituita dalla seguente: c-bis) con un importo annuale pari a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.13. Siragusa.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-*bis*) è sostituita con la seguente:

«c-*bis*) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020 e pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione. ».

5-*ter*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4.141. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, e successive modifiche e integra-

zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per 42 mesi dalla suddetta data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

2) al comma 2, le parole da: "di 42 mesi" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022";

b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: "per 42 mesi" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" ».

4.20. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nati negli anni tra il 1959 e il 1965, hanno diritto a presentare la relativa domanda al Ministero della salute entro il termine già fissato dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 166 del 17 ottobre 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per i nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.

4.143. Pastorino, Fassina, Fornaro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 41 comma 2 lettera c-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, aggiungere, infine, le seguenti parole: « e con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 a partire dall'anno 2021. Per il solo anno 2021 tale importo è finalizzato a incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi per il rispetto dei divieti di cui al comma 5. ».

4.147. Fassina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 41 comma 2 lettera c-bis del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, al punto 1) le parole: « per il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti « per il 5 per cento » e al punto 2) le parole: « per l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti « per il 95 per cento »

4.148. Fassina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 41 comma 2, lettera c-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte infine le seguenti parole: « e con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 a partire dall'anno 2021. Per il solo anno 2021 tale importo è finalizzato a incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi per il rispetto dei divieti di cui al comma 5. »

4.76. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato il comma 756.

4.15. Siragusa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 e riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

4.16. Siragusa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

4.12. Siragusa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del Ministero della salute, il personale medico e paramedico volontario, nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

4.66. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » aggiungere le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli istituti o di borsa di studio di dottorato erogata dalle Università a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b) dopo le parole: « un'anzianità di servizio » aggiungere le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».

4.172. Mancini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 422 le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria », sono sostituite con le seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

2. al comma 423, le parole: « nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, in un'apposita se-

zione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto » sono sostituite con le seguenti: « nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale »;

3. al comma 424, dopo le parole: « di ricerca, personale » sono aggiunte le seguenti: « afferente alla sola area di ricercatori » e dopo le parole: « del contratto collettivo nazionale di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « dell'area dirigenziale »;

4. al comma 425, dopo le parole: « procedure concorsuali » sono aggiunte le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

5. al comma 427, dopo le parole: « il personale » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente a quello con qualifica di ricercatore »;

6. al comma 428 le parole: « nei ruoli » sono sostituite con le seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto ».

* **4.36.** Mandelli, Bagnasco, Paolo Russo.

* **4.125.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria » sono sostituite dalle seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

b) al comma 423, primo periodo, le parole da: « nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità » fino a « apicale degli altri ruoli del comparto » sono sostituite dalle seguenti:

« nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili »;

c) al comma 424, primo periodo, dopo le parole: « di ricerca, personale » sono aggiunte le seguenti: « afferente alla sola area di ricercatori » e dopo le parole: « del contratto collettivo nazionale di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « dell'area dirigenziale »;

d) al comma 425, dopo le parole: « procedure concorsuali » sono aggiunte le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

e) al comma 427, primo periodo, dopo le parole: « il personale » sono aggiunte le seguenti: « con qualifica di ricercatore »;

f) al comma 428, le parole: « nei ruoli » sono sostituite dalle seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto ».

7-ter. All'attuazione del comma 7-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.132. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 422 le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria », sono sostituite dalle seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

2. al comma 423, le parole: « nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale »;

3. al comma 425, dopo le parole: « procedure concorsuali » sono aggiunte le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

4. al comma 427, dopo le parole: « il personale » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente a quello con qualifica di ricercatore »;

4.101. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2021 e di euro 4.000.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di

AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2021 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.48. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzate su una presa a carico integrata i cui livelli essenziali di assistenza, LEA, definiti e aggiornati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività assistenziali, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'anno 2021 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alla creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla legge del 28 agosto 1997, n. 284. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.67. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-

sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4.154. Lorenzin.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria, all'articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi. ».

* **4.144.** Fassina.

* **4.81.** Bella.

* **4.117.** Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in partico-

lare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

** **4.55.** Mura, Carla Cantone, Lacarra, Seracchiani, Viscomi.

** **4.83.** Sportiello, Sarli.

** **4.149.** Conte, Fassina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

4.54. Mura, Carla Cantone, Lacarra, Seracchiani, Viscomi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle

Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue AVIS, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere reclutati quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, ricomprendendo tali attività nel percorso di formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi.

4.65. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more di una riforma complessiva del servizio sanitario nazionale, al fine di sperimentare un nuovo modello di organizzazione e di prestazione di servizi sanitari di prossimità all'utenza, al Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo è trasferita la somma di 1,5 milioni di euro da utilizzare nell'intervento di realizzazione di un centro socio sanitario. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, voce « Ministero della salute », di cui alla Tabella A della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.50. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8), come modificato dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126), nonché al comma 1 dell'articolo 12

del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27), le parole: « dirigenti medici e sanitari » sono sostituite con le seguenti: « dirigenti medici, veterinari e sanitari ».

4.150. Conte.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti « diciotto mesi », le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e le parole: « negli ultimi sette » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi otto ».

4.113. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 8 del 2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020 »;

b) le parole: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2020 »;

c) le parole: « alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 »;

d) le parole: « negli ultimi sette » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi otto ».

4.151. Epifani, Fassina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole: « il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « il personale in servizio presso gli Istituti almeno un giorno tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020 »;

2. le parole: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero titolare, almeno un giorno tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020 »;

3. le parole: « alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 »

d) le parole: « negli ultimi sette » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi otto »

4.44. Paolo Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis: Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole: « personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020 »

2. le parole: « titolare, alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « titolare, alla data del 31 dicembre 2020 »;

3. le parole: « abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020 »;

4. le parole: « negli ultimi sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi otto anni ».

4.107. Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo, Carnevali.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.

7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 così come modificato dall'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 137 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo le parole: « Nel triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno 2022 »

b) al quarto periodo le parole: « per il medesimo triennio » sono sostituite dalle seguenti: « Nel medesimo periodo ».

4.104. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **4.77.** Lorenzin.

* **4.90.** Trizzino.

* **4.9.** Alessandro Pagano, Cecchetti, Parolo, Coin, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

4.137. Sportiello.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole: 21 marzo 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021, e le parole: 5 febbraio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021;

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 l'elenco di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171/502 è integrato con cadenza mensile sulla scorta delle domande pervenute.

4.93. Gava, Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 8, le parole: 21 marzo 2021 sono sostituite con le seguenti: 21 marzo 2022.

4.87. Ianaro.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5 febbraio 2021 con le seguenti: 1° aprile 2021;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola « sessantacinque » è sostituita dalla seguente: « settanta ».

4.106. Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana, De Filippo, Lepri.

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

Potranno presentare domanda anche i soggetti che abbiano già superato la selezione per poter partecipare ai corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, avendo successivamente l'obbligo, al fine del mantenimento dell'iscrizione, del depo-

sito dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione stesso.

4.121. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Possono iscriversi nell'elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

4.120. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorizzazione sperimentale triennale alla Regione Autonoma della Sardegna concernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è prorogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Autonoma della Sardegna e l'investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimentazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.

8-ter. il Ministero della salute e la Regione Autonoma della Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della sperimentazione gestionale, così come prorogata. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata – al fine di dare

integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo stipulati con il *partner* straniero, concernenti la sperimentazione gestionale in corso presso l’Ospedale Mater Olbia – a derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 45, comma 1-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 numero 157, per la durata di tutta la sperimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relativamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all’interno del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4.127. Ceccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall’articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l’autorizzazione sperimentale triennale alla Regione Sardegna concernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è prorogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l’epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Sardegna e l’investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimentazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.

8-*ter*. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall’articolo 16, comma 2, terzo

periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall’articolo 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della sperimentazione gestionale. La Regione Sardegna è autorizzata, al fine di dare integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo stipulati con il *partner* straniero, concernenti la sperimentazione gestionale in corso presso l’Ospedale Mater Olbia, a derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 45, comma 1-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, per la durata di tutta la sperimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relativamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare, alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 8-*bis* e 8-*ter* la Regione Sardegna provvede senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4.78. Gavino Manca.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. L’Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 1° gennaio 2021 abbia maturato almeno tre anni, an-

che non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, successivamente ampliata come disposto all'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.

8-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma *8-bis* pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.38. Spena, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Nelle more della definizione dell'ordinamento didattico della formazione in osteopatia e dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale e dei criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e fino all'istituzione del relativo albo professionale, è istituito presso ciascun Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un elenco speciale degli Osteopati a cui è obbligatorio iscriversi entro il 31 dicembre 2021 per l'esercizio della relativa attività.

8-ter. All'elenco di cui al comma *8-bis* possono iscriversi coloro che dimostrano di essere in possesso di un titolo di osteopata e di aver svolto l'attività lavorativa in regime libero professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-quater. Successivamente all'istituzione dell'albo professionale degli Osteopati, gli osteopati iscritti negli elenchi speciali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche ed integrazioni transitano nell'albo professionale.

* **4.155.** Lorenzin, Gariglio.

* **4.52.** Gariglio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.31. Bagnasco, Sisto, Novelli.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro Screening neonatale esteso, istituito dal decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.

8-ter. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello *screening* neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: « e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 »; le parole: « e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.60. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, i seguenti:

8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza sanitaria »;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per il periodo indicato al comma 6, il difensore che non partecipa all'udienza per aver contratto il virus COVID-19, ovvero per lo stato di quarantena fiduciaria, adeguatamente documentati, è considerato assente per legittimo impedimento. »;

8-ter. All'articolo 84, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza sanitaria »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, per il periodo indicato al comma 3, il difensore che non partecipa all'udienza per aver contratto il virus COVID-19, ovvero per lo stato di quarantena fiduciaria, adeguatamente documentati, è considerato assente per legittimo impedimento. ».

4.32. Pittalis.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I termini di presentazione delle domande volte al riconoscimento dell'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In considerazione del lasso temporale trascorso dalla commer-

cializzazione del farmaco talidomide, l'omesso reperimento della documentazione sanitaria attestante la prescrizione, l'assunzione o la patologia materna che ha richiesto la somministrazione del farmaco stesso non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa all'accoglimento della domanda.

8-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, necessarie ai fini del recepimento e dell'attuazione di quanto previsto dal comma *8-bis*.

4.130. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata a settantadue due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: « settantesimo » è sostituita dalla seguente: « settantaduesimo ».

4.153. Lorenzin.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *8-bis*, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

* **4.142.** De Menech.

* **4.82.** Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanicchelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis*, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.92. Stefani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, To-

nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis*, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

4.131. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021,

si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

* **4.58.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **4.29.** Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.

* **4.3.** Sani.

* **4.47.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **4.1.** Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non rilevano le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che, non rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Protezione civile ai bilanci regionali.

8-ter. Non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4.108. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni alla legge di conversione 17 luglio

2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque realizzato il 100 per cento del *budget* degli Acuti (Ricoveri Ordinari e *Day Hospital*), è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*. ».

4.173. Mancini, Lorenzin.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale. »

4.102. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del

presente decreto, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo. »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: « pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti: « nonché presso strutture private autorizzate o accreditate » e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Nel caso di assunzioni presso strutture private autorizzate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo ».

4.34. Paolo Russo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio n. 8, è sostituito con il seguente:

«2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.»

4.39. Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **4.168.** Pentangelo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono

utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **4.110.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

* **4.62.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **4.118.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

All'articolo, è aggiunto il seguente comma:

8-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e sociosanitarie, in deroga all'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

4.169. Pentangelo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17-fisica, LM 58-scienze dell'universo, LM 44- modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S-fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S-modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30-scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche (classe 25) conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici-settore fisica entro il 30 settembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.

4.85. D'Arrando.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11

gennaio 2018, n. 3 i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

4.68. Rospi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Tenendo conto dei commi 339, 791, 797 e 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 89 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 e dal citato comma 791 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

4.152. Epifani, Fassina.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

« 4-ter. Al fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, è ammessa, per tutti coloro che hanno conseguito il

titolo entro il 31 dicembre 2021, purché sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, l'iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma.

4-quater. Per i soggetti che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2021, l'iscrizione all'elenco può essere effettuata con riserva entro il 30 giugno 2022.

4-quinquies. Per gli iscritti con riserva di cui al comma precedente, corre l'obbligo, ai fini dello scioglimento della riserva medesima, di attestare lo svolgimento dell'attività per una durata non inferiore ai trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di dieci anni. L'attestazione deve essere fatta valere entro e non oltre il 31 dicembre 2022. ».

4.59. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma *4-bis* è aggiunto il seguente:

« *4-ter.* A fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva.

Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono

soppressi ad ogni effetto dall'entrata in vigore della presente norma. ».

4.123. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* In via transitoria e fino a dodici mesi successivi alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 2, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell'intero periodo formativo, presso l'osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile organizzazione, che asseveri, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle linee guida, metodologie, tecniche e prassi individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia nello svolgimento in proprio della professione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. I titoli rilasciati in applicazione della presente disposizione sono da considerarsi equipollenti ai sensi e per gli effetti del comma 2 ».

4.28. Gariglio.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo *5-bis* comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 dopo le parole: « dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, » sono aggiunte le seguenti: « di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro », e dopo le parole: « cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, » sono aggiunte

le seguenti: « i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ».

4.103. Prestipino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 recante « Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale », e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.86. Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *2-bis.* Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli Istituti Penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli Istituti Penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-

legali in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, hanno facoltà di rimanere in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. ».

4.84. Giuliano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In via del tutto eccezionale, è prorogata fino al 30 settembre 2021 la presentazione delle domande di richiesta di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da parte dei soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefici della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. I maggiori oneri a carico sono a valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui all'articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino ad un massimo del 10 per cento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione degli indennizzi, di cui al presente comma, nonché le modalità di presentazione delle domande.

4.49. Cunial.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall'avvenuta iscrizione alla suddetta anagrafe. Tale proroga non può comunque protrarsi oltre la fine dello stato di emergenza;

b) al fine di usufruire dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, gli stessi cittadini di

cui alla lettera *a*) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: lo stato di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; essere stati residenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

4.7. Siragusa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

« 584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. ».

4.43. Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all'attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 marzo 2021, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per rag-

giunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché dei medici in servizio presso l'istituto nazionale di previdenza sociale e l'istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

4.69. Rospi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 458, dopo le parole: « delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli », sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante l'utilizzo esclusivo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *a*), del predetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ». Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.42. Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.19. Lapia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, a partire dal 2021 e fino al 2025, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro 15 quindici giorni dall'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del presente decreto, è prorogato di due anni il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età di medici e chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 e che, alla stessa data esercitino attività clinica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

4.2. Zan.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario *ad acta* nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di sessanta giorni per la definizione del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione Calabria, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.

4.162. Occhiuto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;

b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.».

4.134. Dal Moro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono potenziare, con particolare riguardo alle specialità chirurgiche e di terapia intensiva e sub intensiva, i presidi ospedalieri di base al fine di contrastare la carenza di offerta sanitaria determinata dall'emergenza COVID-19. Tale potenziamento si considera aggiuntivo rispetto alle scelte organizzative già adottate con i piani regionali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, già approvati dal Ministero della salute.

4.133. Caparvi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente alla procedura di ammissione conseguente alla riapertura dei

termini per l'integrazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.N., pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, sono iscritti nell'elenco degli idonei anche i candidati che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, hanno acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

4.22. Fioramonti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e ovunque ricorra le parole: « per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2 dopo le parole: « incarico provvisorio » sono aggiunte le seguenti: « o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2019 ».

4.112. Carnevali.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A causa dell'emergenza COVID e della necessità di disporre di maggiore personale sanitario, fino al 31 dicembre 2023, i divieti di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale se la persona incaricata, pur essendo stata collocata a riposo, non percepisca il trattamento di quiescenza e il contratto preveda la cessa-

zione dell'incarico nel momento in cui sia stata presentata la domanda di pensione.

4.119. Carnevali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

4.40. Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.

1-ter. I titoli di massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui al comma 1 articolo 9 della presente legge ».

4.124. Trancassini, Prisco, Donzelli, Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Limitatamente alla professione sanitaria di Educatore professionale di cui all'articolo 1, lettera p), del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti

presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è possibile fino al 31 dicembre 2021. ».

4.116. Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario *ad acta* nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.

4.158. Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, non rilevano le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che, non rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Protezione civile ai bilanci regionali. Conseguentemente non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, articolo 1 della legge n. 311 del 2004 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

4.166. Pentangelo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario *ad acta* nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.

4.160. Occhiuto.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario *ad acta* nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui al comma 842, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato di sessanta giorni.

4.164. Occhiuto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al comma 4, con riguardo agli incarichi di consulenza e/o di collaborazione assunti dal Ministero della salute è ridotto a trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e a sessanta giorni con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

4.51. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi,

Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Pater-noster.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono aggiungere le parole: « A decorrere dal 2022, ».

4.109. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nell'articolo 1 comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, come prorogato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « preparati medicinali » sono aggiunte le seguenti: « e integratori alimentari ed alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS) ».

4.88. Ianaro.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022- 2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per il servizio sanitario nazionale. ».

4.37. Bagnasco, Paolo Russo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « con durata non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. ».

4.97. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

4.21. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: « tramite raccomandata con avviso di ricevimento » aggiungere le seguenti: « o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso. ».

4.126. Butti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

4.111. Campana, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Schirò, De Filippo, Carnevali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età » ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: « non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età ».

4.35. Mandelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1° febbraio 1996 è esteso di ulteriori novanta giorni.

4.6. Siragusa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni. ».

4.159. Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 491, le parole: « dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2022 »;

2. All'inizio del comma 492, aggiungere le parole: « A decorre dal 2022, ».

4.61. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 aggiungere le parole: « A decorrere dal 2022, ».

4.167. Pentangelo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « novanta giorni »

sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni. ».

4.161. Occhiuto.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni. ».

4.163. Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.

4.95. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono soppresse le parole: « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 ».

8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.

4.96. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « con durata non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con durata non superiore a 18 mesi ».

4.98. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

4.115. Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021. ».

4.165. Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

4.80. Ceccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « al 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 aprile 2021 ».

4.100. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 8, al termine, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 15 ottobre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « termine dello stato di emergenza ».

4.99. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica sino al 31 dicembre 2022 l'aliquota fiscale del 15 per cento ».

4.41. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.

2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di resti-

tuzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro per il 2021 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 30 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma: « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Norme per garantire la funzionalità dei servizi sanitari)

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Al fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti

in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva. ».

Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.

1-ter. I titoli di massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui al comma 1 dell'articolo 9 della presente legge. ».

4.07. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto

contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al comma 1-*bis*, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1-*bis*, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

4.01. Paolo Russo, Sisto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un

contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

4-*ter-bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter-ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

* **4.06.** Sisto.

* **4.08.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:

a) Valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale.

b) Modelli di *screening* ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.

c) Valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive indivi-

duali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.

d) L'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.02. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole: « deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, » sono aggiunte le seguenti: « come prorogato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché da eventuali successive proroghe dello stato di emergenza sanitaria, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età, durante il periodo di emergenza, possono essere trattenuti in ser-

vizio, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021. ».

4.012. De Lorenzo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 63, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33 per cento » e le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti parole: « venti per cento ».

4.011. Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole, ovunque presenti: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti parole: « nei sei mesi precedenti » e le parole, ovunque presenti, « nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre mesi precedenti ».

4.09. Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole, ovunque presenti, « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nei due mesi precedenti » e le parole, ovunque presenti: « nell'anno precedente »

sono sostituite dalle seguenti: « nel mese precedente ».

4.010. Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma « Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ».

4.04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei principi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

« 2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun pro-

gramma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo. ».

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. ».

4.03. Paolo Russo.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

1. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai do-

centi che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

2. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5.

3. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1-bis, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è at-

tribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.

4. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

5.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Tocalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, le parole: « per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ».

5.39. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I candidati alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ivi inclusi quelli ammessi con riserva ed in possesso dei requisiti previsti

per l'ammissione e che hanno presentato domanda nei termini, conseguono l'abilitazione dall'anno scolastico 2020-2021.

5.1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini della partecipazione della procedura di cui al comma 2, sono prorogati i requisiti di cui all'articolo 1, comma 605, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-ter. È bandito entro il 2021, un concorso pubblico ordinario finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

5.16. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza dei Dirigenti Scolastici anche per prevenire i rischi legati all'emergenza COVID-19, si dispone la sospensione del vincolo di permanenza trien-

nale di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 a partire dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022 e fino alle operazioni di mobilità 2023/2024. A richiesta del dirigente scolastico, la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è autorizzata fino al limite del 50 per cento complessivo dei posti vacanti annualmente, in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

5.28. Casa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2021.

3-ter. Per l'anno scolastico 2021/2022, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano su base sperimentale e facoltativa.

5.27. Casa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

8. La durata del periodo di servizio del personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un secondo mandato della durata di quattro anni, è prorogata per ulteriori tre anni scolastici; a tal fine, a partire dall'anno scolastico 2021/22, il personale interessato è riassegnato presso la sede dove prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora tale sede di servizio non fosse disponibile, detto personale è assegnato in una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.

Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e, in seguito al superamento di dette prove, ad un ulteriore periodo di servizio all'estero di tre anni.

5.2. Schirò, Miceli, La Marca, Carè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022 ».

5.40. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

3-ter. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e

sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3-quater. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

5.31. Villani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida « Piano scuola 2020/2021 »

e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della salute e dal ministero dell'istruzione, oltre ai decreti emanati la Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.

5.33. Villani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

4-bis. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.

5.34. Villani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: « al fine della progressiva armonizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « , al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia ».

5.35. Villani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dal 1° marzo 2021 con le seguenti: entro il 2 maggio 2021;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole « ,in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. » con le seguenti: « ad aumentare nell'anno scolastico 2020/2021 le dotazioni organiche di diritto dei collaboratori scolastici in misura proporzionale e a procedere per il medesimo anno scolastico oltre le ordinarie facoltà assunzionali in misura corrispondente alle trasformazioni contrattuali indicate. La dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico che sono progressivamente ridotti a seguito del collocamento a riposo del personale di cui al presente comma. »

5.17. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: « a decorrere dal 1° marzo 2021 » con le seguenti: « entro il 2 maggio 2021 »;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale am-

ministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021.» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2021 per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno e dal 1° settembre 2021 per l'assunzione delle citate 45 unità, l'equivalente di 2.288 posti rimasti vacanti in ambito nazionale nell'organico di diritto dei collaboratori scolastici ».

5.29. Vacca.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire la gratuità totale per i libri di testo degli studenti in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aumentata a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.

5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ».

5-quinquies. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – *Digital tax* di cui al comma 5-quater, affluiscono, sino ad un limite massimo di 400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

5.57. Tartaglione.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

« *e-quinquies*) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari; ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 110 milioni di euro, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni annui, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) mediante riduzione di 80 milioni per il 2021, e 200 milioni dal 2022, delle risorse di cui al comma 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.56. Tartaglione, Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: « non inferiore a 10 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 6 alunni ».

5-ter. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: « non al di sotto di 10 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « non al di sotto di 6 alunni ».

5.58. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

5-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

* **5.9.** Sisto.

* **5.22.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 settembre 2018, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3-septies, le parole: « dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° settembre 2021 »;

b) all'articolo 6, comma 6-octies, le parole: « dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° settembre 2021 ».

5-ter. L'entrata in vigore dell'articolo 19 e del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata al 1° settembre 2021.

5.53. Fratoianni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 978 le parole: « Per l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 »;

b) al comma 979 le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 40,84 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2024 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 40,84 milioni di euro per l'anno 2023 e 27,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.59. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999,

n. 233, è prorogato al 31 dicembre 2021 il mandato degli attuali componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

5.50. De Lorenzo, Fornaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « collocamento a riposo dell'interessato », sono inserite le seguenti: « nonché nei casi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia nei casi di disabilità personale che nei casi di disabilità di familiari. I soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 partecipano a tutte le operazioni di mobilità interregionale prioritariamente rispetto a tutti i soggetti richiedenti ».

5.49. Dieni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno scolastico 2021/22 per i dirigenti dell'area V sono sospesi gli effetti del comma 2, articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I medesimi dirigenti, su richiesta, possono chiedere il mutamento di incarico ed essere assegnati ad altra regione tramite mobilità straordinaria. I direttori generali degli Uffici scolastici regionali, entro il mese di aprile, rendono disponibili nella dotazione organica i posti disponibili per la mobilità straordinaria. Gli stessi non possono esprimere alcuna valutazione né in entrata né in uscita.

5.38. Dieni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Qualora, per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, amministrativo, educativo delle istituzioni scolastiche e con i ricercatori a tempo determinato degli Atenei, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, e degli enti di ricerca, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trenta-

sei mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, lo stesso è convertito a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5.43. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere in fine, il seguente periodo: « I termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie sono prorogati per tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo, con decreto del ministro dell'Istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2021 ».

5.42. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le supplenze provvisorie su posti residuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogate al 31 agosto 2020.

5.55. Fratoianni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e

misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

5.32. Villani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

5.44. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

5-bis. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti « , 2021/2022 e 2022/2023 » e le parole: « possono derogare » sono sostituite dalla seguente: « derogano ».

5.12. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « al 31 dicembre 2022 ».

b) al comma 2-*bis*, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti « al 31 dicembre 2022. ».

5.26. Casa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2021 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

5.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Tocalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1 settembre 2019 ed in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.

5.37. Casa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i candidati impossibilitati, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a svolgere le prove relative alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono previste prove suppletive.

5.45. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole « soltanto dopo cinque anni scolastici » sono sostituite dalle seguenti: « dopo un anno scolastico »;

5.8. Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

5-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è prorogata la possibilità di procedere alla mobilità interregionale, fermo restando il vincolo di permanenza nella regione di prima assegnazione vigente al

momento della stipula del contratto di immissione in ruolo, su richiesta del dirigente scolastico, e previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, fino al limite del 50 per cento complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. In tale ipotesi il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.

5.14. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020 » sono soppresse.

5.41. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021/2022 ».

b) le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

5.25. Di Stasio, Masi, Faro, De Carlo, Scanu.

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

5-bis. All'articolo 120, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6-bis, dopo le parole: « nell'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 10 milioni per l'anno 2021 ».

2) al comma 7, dopo le parole: « 2 milioni di euro nell'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti « e 10 milioni nell'anno 2021 » e dopo le parole: « dell'articolo 126 » sono aggiunte le seguenti: « All'onere derivante per l'anno 2021 dal comma 6-*bis* pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

5.5. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 *bis*. All'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « paritarie comunali » sono sostituite dalla seguente « paritarie » e le parole: « per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ».

5.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ».

* **5.7.** Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

* **5.15.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « sette giorni » sono sostituite ovunque ricorrano, dalle seguenti: « dieci giorni ».

tuite ovunque ricorrano, dalle seguenti: « dieci giorni ».

5.51. Fratoianni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e conseguentemente dopo le parole « di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. » aggiungere il seguente capoverso: « I componenti successivamente eletti decadono unitamente a quelli in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, con ordinanza del ministro sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. ».

5.18. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

5.52. Fratoianni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 230-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 », e al terzo periodo le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

5.36. Casa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.

5.30. Villani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « nell'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e un contributo di 165 milioni euro per l'anno 2021 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « 2020/2021 »;

b) al comma 4, dopo le parole: « nell'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e un contributo di 120 milioni euro per l'anno 2021 » e dopo le parole: « 2019/2020 » sono inserite le seguenti: « 2020/2021 »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».

5.4. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario destinato

ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni » sono soppresse.

5.6. Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al comma 1 dell'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole da: « Per effetto di quanto previsto » fino a: « agli assistenti amministrativi. » sono soppresse.

5.54. Fratoianni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale « Scuole Belle ». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi, convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

* **5.11.** Sisto.

* **5.24.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche

statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale « Scuole Belle ».

**** 5.10.** Sisto.

**** 5.23.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA vigenti per il triennio 2018/2021 conservano validità ed efficacia fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 430 del 13 dicembre 2000 il Ministro dell'istruzione provvede con proprio decreto alla definizione dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie tramite procedura informatizzata; le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

5.19. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le procedure per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, con validità per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 sono rinviate al mese di giugno 2021 al fine di favorire il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. Al fine di garantire il conferimento degli incarichi agli ATP e ai candidati con i punteggi più alti, sono costituite specifiche graduatorie provinciali per il personale ATA.

5.13. Vitiello, Migliore, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Istituzione graduatoria ad esaurimento per soli titoli)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per soli titoli ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio, nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili entro il 30 giugno 2021. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle precedenti procedure concorsuali.

2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.

5.022. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Reclutamento delle graduatorie provinciali)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provin-

ciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.

5.023. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

3. In subordine:

a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scola-

stico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

5.024. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizione Organico di sostegno)

1. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, per garantire la necessaria continuità didattica degli insegnanti di sostegno, sono trasformati, i posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo

1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5.014. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga riapertura Gae)

1. All'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Con decreto del ministro dell'istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2021, sono prorogati i termini per l'inserimento, nelle suddette graduatorie, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo ».

5.015. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Organico di potenziamento scuola dell'infanzia)

1. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2015/2016 per personale della scuola dell'infanzia. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno individuati i criteri di ripartizione

regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia.

5.021. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Mobilità straordinaria)

1. In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

5.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da COVID-19 si dispone, con ordinanza del Ministero dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del

residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna.

5.05. Rospi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è soppresso.

5.011. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: « nelle istituzioni di cui al comma 653 », sono sostituite dalle seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. » e dopo le parole: « nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 » sono aggiunte le seguenti: « e nei corsi di formazione di base o preaccademici di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, organizzati dalle istituzioni AFAM ».

5.017. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole; « dopo cinque anni scolastici » con le seguenti: « dopo tre anni scolastici »;

b) al comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso.

5.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Nel comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: « classe di concorso soltanto dopo » sostituire la parola: « cinque » con la parola: « tre ».

5.06. Rospi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Soppressione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.

5.018. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale nominato su Organico Covid)

1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.

5.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga validità graduatorie personale scolastico comunale)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29

settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022 ».

* **5.01.** Berardini, De Girolamo, Rizzone.

* **5.08.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presidi sanitari di medicina scolastica, inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal CCNL relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.

2. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza (« *termoscanner* ») da installare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).

3. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.

4. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 15 marzo 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in

tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.

5. Il Ministro dell'istruzione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana con proprio decreto linee guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 2,8 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'istruzione.

5.04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure di sicurezza sanitaria per le scuole, gli edifici pubblici e i luoghi di cultura e sport)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza (« *termoscanner* ») da porre agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).

2. Le istituzioni competenti adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, quanto sia utile ad escludere il contagio da COVID-19 in tutti i locali delle strutture scolastiche, dei musei, dei teatri, dei cinema, delle palestre e in tutti gli spazi pubblici dedicati alle attività amministrative e collegiali, dalle assemblee comunali all'aula del Parlamento italiano, sommamente a rischio per la provenienza dei suoi componenti, utilizzando i collaudati sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, i sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, i sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, i dispositivi a raggi UV di tipo C e i trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici, che rendono gli ambienti repellenti al virus.

3. I Ministri dell'Interno, degli affari esteri, della difesa, della salute, dell'istruzione, dei beni e delle attività culturali, dello sport e della Pubblica amministrazione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emanano con proprio decreto linee guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5.02. Sgarbi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un con-

corso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al comma 1 anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

5.016. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

5.012. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Istituzione graduatoria ad esaurimento per soli titoli)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria per soli titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo, nelle scuole del sistema nazio-

nale di istruzione, su posti vacanti e disponibili al 30 giugno 2021.

5.019. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Attivazione concorso riservato insegnanti di religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, è emanato il bando per un concorso straordinario riservato al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 36 mesi di servizio, anche non consecutivo, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

5.020. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e relativi provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabi-

lita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

* **5.03.** Sisto.

* **5.07.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre gli effetti negativi della pandemia sul reclutamento delle università, la valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 può essere effettuata, per tutti i titolari di contratti terminati nel corso del 2020 e del 2021, entro il 31 dicembre 2022.

6.13. Bella.

Al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) All'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: *4-bis.* Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge n. 338 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle competenti sezioni di tesoreria dello Stato.

6.29. Fratoianni.

Al comma 5, le parole: limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza *sono soppresse.*

6.16. Melicchio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 5-*sexies*, è aggiunto il seguente: « 5-*sexies*.1. La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-*sexies*, lettera *b*), può essere anticipata all'anno 2021 dagli atenei che, nel medesimo anno, possiedono le corrispondenti disponibilità di bilancio e le necessarie facoltà assunzionali. ».

6.14. Bella.

Al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 maggio 2021 *e, alla lettera b), le parole:* 30 luglio 2021 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 agosto 2021.

* **6.12.** Fusacchia.

* **6.31.** Fratoianni.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.

6.21. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: « rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, » sono sostituite dalle seguenti: « prorogabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, così come previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ».

6.27. Fratoianni.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il quale il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al precedente comma 653 del medesimo articolo debba maturare almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è prorogato fino all'anno accademico 2021/2022 incluso.

6.28. Fratoianni.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di sca-

denze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

* **6.11.** Fusacchia.

* **6.32.** Fratoianni.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da intraprendere entro il 31 dicembre 2021 ».

6.17. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « è sospeso sino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso fino al 31 dicembre 2021 ».

6.22. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sui limiti d'impegno di cui alla tabella 1 della medesima legge, possono essere erogati anche successivamente alla data di scadenza dell'ammortamento del 31 dicembre 2020 ai fini del completamento degli interventi ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2022, su domanda dei soggetti mutuatari, in relazione allo stato

avanzamento lavori, previo nulla osta del Ministero dell'università e della ricerca.

6.30. Fratoianni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.

* **6.9.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **6.34.** Invidia.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: anche alle professioni aggiungere le seguenti: di farmacologo,.

6.15. Ianaro.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.

* **6.5.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **6.6.** Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all'attività di agente di affari in mediazione per i quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono definite, ai sensi dei commi

1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dello sviluppo economico ».

** **6.23.** Foti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

** **6.25.** Marco Di Maio, Del Barba.

** **6.33.** Polidori, Mandelli, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo le parole: « di designazione governativa » sono aggiunte le seguenti: « e per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ».

6.1. Fioramonti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 23-*quater*, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e le parole « si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto. » sono sostituite dalle seguenti: « , 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

6.2. Sacconi Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi connessi al diritto allo

studio erogati agli studenti dalle università nello stato di emergenza pandemica derivante dalla diffusione del COVID-19, i termini per il pagamento delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2020/2021 sono prorogati di un anno. Per l'anno 2021 è, altresì, autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento di parte o dell'intero ammontare delle rette relative all'anno accademico 2020/2021 possono richiedere all'università presso la quale sono iscritti, la restituzione integrale dell'importo versato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

8-ter. Per l'attuazione del comma *8-bis* è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi

entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

6.3. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Gli studenti universitari che nell'anno accademico 2020-2021 si iscrivono fuori corso per effetto di comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 sono esentati dal pagamento del contributo maggiorato del 50 per cento previsto a partire dal terzo anno fuori corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento di parte o dell'intero ammontare delle rette relative all'anno accademico 2020/2021 e del relativo contributo maggiorato rispetto all'importo previsto possono richiedere all'Università presso la quale sono iscritti, la restituzione integrale dell'importo versato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

8-ter. Per l'attuazione del comma *8-bis* è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'arti-

collo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

6.4. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « per un periodo di cinque anni dalla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia.

6.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, i

termini di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono prorogati, per il solo anno accademico 2020/2021, al 30 aprile 2021. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile è considerato valido a tutti gli effetti di legge solo se svolto ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle relative spettanze mensili.

6.26. Fratoianni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, il comma 1 dell'articolo 489 e il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il solo anno accademico 2020/2021, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

* **6.8.** Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Orfini, Rossi, Ciampi.

* **6.18.** Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono aggiunte le parole: « ovvero per gli iscritti all'anno accademico 2019/2020 che abbiano conseguito la laurea negli stessi termini di cui al predetto articolo 101, comma 1, primo periodo ».

6.10. De Luca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: per un periodo massimo di tre anni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo massimo di cinque anni, così come previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

6.19. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2021/2022 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata,

sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 giugno 2020. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

6.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 597, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

6.24. Golinelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle disci-

plines scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.

2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.

3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.

5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.

8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.

9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».

11. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6.01. Paolo Russo, Carfagna.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Aire, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter del presente decreto. »

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.02. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure a tutela dei correntisti in materia di sconfinamenti bancari)

1. In considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate delle misure a tutela e sostegno dei correntisti al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dal regolamento della *European bank authority* (Eba), che introduce criteri più stringenti sui requisiti di capitale, in vigore dal 1° gennaio 2021, e a cui seguono incisive restrizioni nell'accesso al credito, qualora si verificano gli sconfinamenti oltre la « soglia di rilevanza », con gravi ripercussioni sulle aziende e sul tessuto sociale dell'Italia.

6.03. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. Possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione. I soggetti di cui al periodo precedente non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al presente comma sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. ».

6.04. Centemero, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pateroster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Billi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b*), punto 3-*ter* del presente decreto. »

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

6.05. Centemero, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Billi.

ART. 7

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di dare continuità agli interventi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali anche in un'ottica di maggiore accessibilità in favore di soggetti disabili, all'articolo 29, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: « per gli anni 2019-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.90. Masi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sul comparto, il credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.

1-*ter*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.91. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Villani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sostituire le parole: « 31 marzo 2021 » con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

7.33. Gava, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

7.84. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

7.83. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: « 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.79. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole: « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.80. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

7.82. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

7.77. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-*bis* »;

b) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

7.85. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

7.81. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 997 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.87. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: « possono essere prorogate » fino a: « 31 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

7.78. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.86. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere i commi 3 e 5.

7.73. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali

e produttive o per alcuna delle seguenti attività:

- 1) stabilimenti balneari;
- 2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
- 3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- 4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 5) esercizi commerciali in genere;
- 6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico ».

3-ter. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.

7.108. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: « due periodi di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « tre periodi di imposta » e dopo le parole: « alla data del 31 dicembre 2019 » inserire le seguenti: « , alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*quater*. All'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: « degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

7.53. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 le parole: « due periodi di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « tre periodi di imposta » e dopo le parole: « alla data del 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione »;

2. Al comma 3 le parole: « degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

3-ter all'onere di cui al comma 3-bis, quantificato in 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.27. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: « due periodi di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « tre periodi di imposta » e dopo le parole: « alla data del 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione ».

3-ter. All'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: degli anni 2020 e 2021 sono sostituite dalle seguenti: degli anni 2020, 2021 e 2022.

* **7.48.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **7.72.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

* **7.114.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2030.

7.109. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2080 ».

7.107. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2070 ».

7.106. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2060 ».

7.104. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2050 ».

7.105. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

* **7.103.** Bergamini.

* **7.35.** Lacarra.

* **7.115.** Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.1. Bonomo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7.71. Galantino, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La validità di tutti gli atti amministrativi, comprensivo anche del Documento Unico di Regolarità Contributiva, è

prorogata fino a 6 mesi dal termine dello stato d'emergenza.

7.68. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

* **7.69.** Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **7.92.** Giovanni Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà *e le parole da:* per le medesime finalità *fino alla fine del periodo.*

b) *sopprimere il comma 6.*

7.31. Costa, Magi.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

7.50. Marco Di Maio.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: può assumere la forma giuridica di società per azioni e.

7.116. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole: « con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021. ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.93. Giovanni Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole: « con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.66. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli esercizi 2021 e 2022 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, e dall'articolo 1, comma 356, della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

7.42. Di Giorgi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente all'acconto ed al saldo dei contributi relativi all'anno 2019 previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, non si applicano le condizioni per la liquidazione previste dalla seconda

parte del comma 3 e dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

7.9. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio degli investimenti pubblicitari da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti pubblici, delle società partecipate da questi soggetti o da soggetti che, a qualunque titolo, esercitino la propria attività in ragione di concessione individuale o autorizzazione generale con gli enti anzidetti, i predetti soggetti devono destinare una quota di almeno il cinque per cento degli investimenti pubblicitari alle imprese che nell'esercizio precedente erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di consentire una più efficiente gestione dei flussi pubblicitari è fatto obbligo alle imprese di attivare consorzi o cooperative con almeno venti soggetti, di cui almeno otto imprese editrici di giornali quotidiani. I consorzi o le cooperative di imprese ripartiranno gli investimenti pubblicitari tra i vari mezzi con criteri di equità e trasparenza. Il controllo dell'effettivo rispetto della norma è delegato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Il regolamento di attuazione è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sentite le associazioni di categoria.

7.8. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del COVID-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

7.41. Lattanzio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7.65. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota

destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

* **7.40.** Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

* **7.45.** Frailis, Sensi.

* **7.64.** Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **7.97.** Fassina, Fornaro.

* **7.47.** Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.

* **7.12.** Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.

* **7.7.** Capitano, Maccanti, Morelli, Dominina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « fino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2021 ».

7.43. Prestipino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1. al primo periodo, le parole: “a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2021” e le parole: “delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale,” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Accademia Musicale Chigiana, dell'Accademia Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole,”;

2. al secondo periodo, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni” ».

7.37. Cenni, Ciampi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 10-*quaterdecies* dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».

7.63. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-*quaterdecies* dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

* **7.39.** Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

* **7.6.** Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

* **7.62.** Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **7.44.** Sensi, Frailis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle risorse ancora disponibili del fondo istituito dall’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come incrementato dall’articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7.55. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» inserire le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».

7.30. Sisto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per garantire la continuità delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo, l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 183, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

7.36. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Orfini, Rossi, Lattanzio, Ciampi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.74. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

6-ter. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che detengono partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici possono, fino al 31 dicembre 2021, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

7.58. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.

6-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.

7.28. Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 185-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

6-ter. All'onere di cui al comma 6-*bis*, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

7.26. Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: « decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 » e le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

6-ter. All'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 », sono aggiunte le seguenti: « e per gli spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 ».

7.89. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2020 n. 397 « Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo », dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2021 ».

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.54. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: « e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le

loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, al primo periodo le parole: « anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ».

7.56. Vacca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica COVID-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.

7.19. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 27 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Al fine di garantire un uso efficiente delle radiofrequenze attraverso l'equa, neutrale e trasparente assegnazione della capacità trasmissiva a tutti gli operatori televisivi locali legittimamente operanti alla data del passaggio al DVB-T2, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I, l'anzidetta capacità, nella fase transitoria del passaggio dal DVB T al DVB-T2 non può superare 1Mb/s per ciascun soggetto richiedente.

11. Al fine di calmierare il mercato per l'uso della capacità trasmissiva, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I, si applica il seguente listino prezzi:

1) Capacità trasmissiva per Mb/s euro 500,00/mese per milione di abitanti e suo multiplo o frazione di milione;

2) Capacità trasmissiva in uso alle emittenti televisive locali, in possesso del titolo abilitativo provinciale, ospitate contingentemente sulle frequenze di primo livello regionale: euro 500,00/ mese per milione di abitanti e suoi multipli o frazione di milione;

3) La capacità trasmissiva assegnata alle televisioni comunitarie è scontata del 50 per cento.

12. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, detto passaggio avviene contestualmente senza soluzione di continuità ».

7.24. Sisto, Mandelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 136 ».

7.5. Sani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: « ad emissione nulla » sono aggiunte le seguenti: « e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie ».

7.29. Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”;

b) al secondo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Per l'anno 2021 il Comune di Matera provvede, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente” ».

7.34. Lacarra.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, in deroga all'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche che detengono le partecipazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022.

* 7.88. Dal Moro.

* 7.52. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022.

7.51. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, apportare le seguenti modificazioni:

« a) all'articolo 5, comma 1, lettera e) le parole: "almeno il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" con le seguenti: "almeno il 15 per cento";

b) all'articolo 8, comma 6, lettera a), le parole: "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari al 65 per cento";

c) all'articolo 8, comma 6, lettera b), le parole: "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari al 55 per cento";

d) all'articolo 8, comma 6, lettera c), le parole: "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari al 45 per cento";

e) all'articolo 8, comma 7, le parole: "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il limite del 30 per cento";

f) all'articolo 8, comma 8, le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite dalle seguenti: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione";

g) all'articolo 8, comma 10, lettera a) le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite dalle seguenti: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici";

h) all'articolo 8, comma 10, lettera b) le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite dalle seguenti: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici";

i) all'articolo 8, comma 10, lettera c), le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia

venduta" sono sostituite dalle seguenti: "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

l) all'articolo 8, comma 15, le parole: "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "essere superiore al 60 per cento" ».

7.101. Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Limitatamente all'acconto ed al saldo dei contributi relativi all'anno 2019 previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, non si applicano le condizioni per la liquidazione previste dalla seconda parte del comma 3 e dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

7.100. Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio degli investimenti pubblicitari da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti pubblici, delle società partecipate da questi soggetti o da soggetti che, a qualunque titolo, esercitino la propria attività in ragione di concessione individuale o autorizzazione generale con gli enti anzidetti, i predetti soggetti devono destinare una quota di almeno il cinque per cento degli investimenti pubblicitari alle imprese che nell'esercizio precedente erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di consentire una più efficiente gestione dei flussi pubblicitari è fatto obbligo alle imprese di attivare consorzi o cooperative con almeno venti soggetti, di cui almeno otto imprese editrici di giornali quotidiani. I consorzi o le cooperative di imprese ripartiranno gli investimenti pubblicitari tra i vari mezzi con criteri di equità e trasparenza. Il controllo dell'effettivo rispetto della norma è delegato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Il regolamento di attuazione è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sentite le associazioni di categoria.

7.98. Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano state sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, previo decreto di ricognizione da parte del Dipartimento informazione editoria in relazione alle differenze, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione sull'effettivo stato di crisi, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7.102. Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in

ambito locale, di cui il 20 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7 ».

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7 ».

c) all'articolo 4:

« 1) comma 1, lettera *a)*, il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista";

2) al comma 1, lettera *a)*, il punto 2) è soppresso;

3) al comma 1, lettera *a)*, il punto 3) è soppresso;

4) al comma 2 le parole: "con almeno un giornalista" sono soppresse ».

d) all'articolo 6:

« 1) al comma 1, le lettere *c)* e *d)* sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali e comunitarie attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente." ».

e) alla tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)* – CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
1. criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo, 6 comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>	85 per cento
2. criterio inerente ai costi sostenuti per le spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <i>e)</i>	15 per cento

7.23. Sisto, Mandelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

7.25. Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.10. Zanella, Colmellere, Paolin, Rixi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

* 7.95. Nardi, De Menech.

* 7.22. Gelmini, Cattaneo, Nevi, Della Frera, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.

* 7.2. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

* 7.4. Sani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione della situazione di eccezionale emergenza determinatasi a

causa del contagio del virus del COVID-19 e delle conseguenti restrizioni, i termini di fruizione della Carta elettronica assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

7.13. Ruffino, Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

7.112. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « settantadue ».

7.60. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

* 7.17. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.

* 7.46. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.

* 7.11. Magi.

* 7.61. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 7.96. Fornaro, Fassina.

* 7.75. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 62-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”;

b) le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;

c) le parole: “qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti” sono soppresse. »

7.59. Parolo, Frassini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine entro cui è possibile utilizzare i *voucher* previsti dall’articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, come successivamente prorogato. La durata dei *voucher* emessi prima del 17 luglio 2020 è estesa a diciotto mesi.

7.32. Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Gagliardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 giugno 2021 ».

7.70. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all’anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.

7.3. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 105-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e per l’anno 2021 » e dopo le parole: « 23 febbraio 2020 » sono inserite le seguenti: « e alla data del 1° gennaio 2021 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per una sola volta » sono inserite le seguenti: « per ciascun anno di cui al comma 1 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e 10 milioni per l’anno 2021 »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, per quanto riguarda il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto e per quanto riguarda il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».

7.15. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». Al relativo onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.110. Ruffino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei soli casi di cui al presente comma l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione ».

7.57. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle di-

sposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020, recante « Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria » è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.

* **7.38.** Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.

* **7.49.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **7.14.** Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

* **7.67.** Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 183, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 10 milioni per l'anno 2021 ». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.16. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte

al registro degli operatori di comunicazione e alle imprese editrici di libri è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 editoria, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

7.20. Casciello, Palmieri, Aprea, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

« a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 265" sono inserite le seguenti: "All'onere relativo all'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126." ».

7.18. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente:

Art. 9-sexies.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

7.111. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

7.94. Suriano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è inserito, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021." ».

7.21. Baratto, Cortelazzo, Bond, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021 sono prorogate al 2022.

7.113. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su due quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ».

7.99. Fornaro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene

considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ri-

presa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.

7.04. Patassini, Garavaglia, Comaroli, Bel-lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi ».

2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.

7.05. Patassini, Garavaglia, Comaroli, Bel-lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

7.010. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Zona Economica Speciale)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Le regioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, che non posseggono aree portuali e che abbiano presentato un Piano di Sviluppo Strategico per l'istituzione di una Zona Economica Speciale in forma associativa entro il 31 dicembre 2019, anche su proposta del Comitato di Indirizzo o del Commissario Straordinario del Go-

verno di cui all'articolo 4, comma 6, entro il 31 dicembre 2021 possono proporre l'estensione della Zona Economica Speciale, con istituzione di una Zona Franca Doganale, esclusivamente nei territori di enti locali contigui a quelli già individuati nel Piano di Sviluppo Strategico approvato e che presentino le seguenti caratteristiche:

1. aree destinate urbanisticamente ad insediamenti produttivi non ancora realizzati;

2. aree nelle quali siano presenti manufatti originariamente finalizzati ad uso produttivo, che risultino in stato di abbandono e siano stati realizzati a seguito di illecita appropriazione di risorse finanziarie pubbliche.

La proposta di estensione della ZES e di istituzione di Zona Franca Doganale di cui al presente comma può avvenire anche per le ZES interregionali che già abbiano ottenuto l'istituzione di una Zona Franca Doganale interclusa nella ZES, purché ricadente nel territorio di altra regione ».

7.08. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga di termini in materia di editoria e comunicazione)

1. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

7.02. Rosso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi stabilmente, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.”;

b) il comma 4 è soppresso ».

7.07. Frassini, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure di sostegno all'export e al sistema fieristico internazionale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e nazionale”;

2) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall’intero settore fieristico derivanti dall’emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest Spa, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l’epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” ».

2. All’articolo 78, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo la parola: « attività » sono aggiunte le seguenti: « di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e ».

7.06. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi,

Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

1. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ».

7.01. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l’attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l’economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell’ordinamento per i

distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.03. Paolo Russo.

ART. 8.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnare ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio

2001, n. 48, come modificato dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

8.31. Grippa, Colletti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente al 31 dicembre 2019.

8.7. Zanettin, Sisto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

8.8. Zanettin, Sisto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

8.6. Zanettin, Sisto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sono soggette al pagamento dell'imposta di registrazione di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e agli atti e ai provvedimenti ad esse relativi. ».

8.46. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale (24 mesi), anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n. 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per *curricula*, come previsto

dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.

5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di operatore giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato a implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando lo scoglio del limite dei 3.000 ammessi.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8.5. Bruno Bossio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordi-

narie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti Covid-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.

5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando l'attuale limite amministrativo dei 3.000 ammessi.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si provvede con le risorse finanziarie già previste e disponibili a legislazione vigente.

8.19. Viscomi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di

previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n.540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea degli idonei inseriti nella graduatoria per titoli, in deroga al limite dei 3.000 ammessi.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8.38. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di

previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale (24 mesi), anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n. 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.

5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando lo scoglio del limite dei 3.000 ammessi.

* **8.1.** Bruno Bossio.

* **8.42.** Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in

conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2021, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, n. 18 del 5 marzo 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste.

5-ter. Al reclutamento di cui al comma 5-bis si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.

8.44. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

8.21. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere e) e f) sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) entra in vigore il 1° gennaio 2020 ».

5-ter. Per i fatti di reato commessi dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge trovano applicazione gli articoli 159 e 160 del codice penale nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.

8.16. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino al 31 dicembre 2022, per le finalità in materia di elezioni degli organi territoriali in scadenza, degli ordini degli psicologi, si applicano le disposizioni relative a procedure elettorali con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della salute.

5-ter. Con il regolamento di cui al comma 5-bis, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

5-quater. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. L'inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 5-bis comporta

l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 2631 del codice civile, nonché la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

8.47. Troiano.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il personale medico del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

5-ter. Al fine di assicurare il funzionamento della giustizia, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato.

8.43. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A pena di inammissibilità e allo scopo di assicurare l'equilibrio di genere, le liste rispettano i seguenti criteri:

a) riserva al genere meno rappresentato di una quota di posti non inferiore a due quinti, arrotondata per eccesso;

b) collocazione agli ultimi cinque posti di non più di tre candidati del medesimo genere;

c) collocazione di non più di due candidati del medesimo genere in sequenza ».

b) all'articolo 21, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a due terzi, arrotondati per difetto, del totale delle preferenze espresse. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista. »;

c) all'articolo 25, comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali riservano almeno i due quinti delle candidature effettive, arrotondati per difetto, e i due quinti delle candidature supplenti al genere meno rappresentato in lista ».

5-ter. L'articolo 31-terdecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è abrogato.

5-quater. Ai sensi dell'articolo 25, comma 14, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono prorogate tutte le attribuzioni del Consiglio Nazionale in carica previste dalle fonti vigenti. Si applica l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono prorogate tutte le attribuzioni dei Consigli degli Ordini e i Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica previste dalle fonti vigenti. Si applica l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

8.52. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale parametrato a quello del magistrato di ruolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111, per il magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH04);

c) sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e hanno i loro medesimi diritti in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

e) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari e soggiacciono alle disposizioni disciplinari loro applicabili;

f) ai magistrati onorari in servizio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto.

8.41. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, le elezioni degli ordini e dei collegi professionali, già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni successivi alla stessa data, indipendentemente che le stesse si svolgano in modalità telematica o meno.

3-*ter*. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e dai collegi territoriali e nazionali scaduti ».

8.12. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2024 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8.30. Grippa, Colletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'efficacia delle norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2, lettere c), d), punti 1) e 2) e g), punto 1), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, è sospesa fino all'approvazione di una legge organica in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, e comunque non prima del 31 dicembre 2021.

8.15. Costa, Magi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa, » sono sostituite dalle seguenti: « maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati »;

b) il comma 4 è abrogato.

8.25. Cimino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,

n. 40, le parole: « 1° settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

8.45. Raduzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza per la salute degli elettori e dei candidati, l'indizione delle elezioni dei consigli territoriali e nazionale dell'ordine degli ingegneri è sospesa fino alla cessazione del periodo emergenziale. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai consigli territoriali e nazionale scaduti.

* **8.24.** Scutellà.

* **8.33.** Troiano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare che le consultazioni elettorali per il rinnovo degli ordini e dei collegi professionali territoriali e nazionali avvengano in condizioni di sicurezza per la salute degli elettori e dei candidati, gli ordini e i collegi professionali restano in carica per un massimo di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.18. Morrone, Bitonci, Gusmeroli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, la durata dei consigli degli ordini territoriali dell'ordine profes-

sionale degli ingegneri è prorogata al 2 maggio 2022 ».

8.32. Perantoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto agli iscritti agli ordini professionali per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

8.4. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano iscritti all'albo degli avvocati alla data del 31 dicembre 2012 è prorogata l'applicazione della normativa previgente ».

8.49. Tartaglione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 270, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, è sospesa fino al 31 dicembre 2021. In tale lasso temporale, riacquista efficacia il testo previgente.

8.14. Costa, Magi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo

2, comma 1, lettera g), punti 01) e 1), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

8.13. Costa, Magi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».

8.34. Giuliano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Alle disposizioni di cui al comma 5 non si applica la scadenza temporale del termine dello stato di emergenza prevista, per le misure di cui al presente articolo, dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».

8.35. Giuliano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, all'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: «venticinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue mesi».

8.9. Bartolozzi, Siracusano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è concessa anche agli avvocati che abbiano procedimenti disciplinari definitivi o pendenti.

8.11. Sisto, Mandelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «COVID-19» sono aggiunte le seguenti: « , o comunque sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ».

8.29. Dori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».

* **8.48.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

* **8.22.** Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

* **8.10.** Mandelli.

* **8.23.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

8.3. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-

nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « nove ».

- * **8.39.** Varchi, Maschio, Deidda, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **8.40.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **8.36.** Zan.
- * **8.2.** Cardinale.
- * **8.27.** Giuliano.
- * **8.20.** Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **8.26.** Cimino.
- * **8.50.** Mandelli, Sisto, Tartaglione.
- * **8.17.** Bisa, Tateo, Di Muro, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
- * **8.53.** Colletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

- ** **8.28.** Giuliano.
- ** **8.51.** Mandelli, Sisto, Tartaglione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso.

8.37. Ferro, Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Sospensione dell'efficacia dell'articolo 159 del codice penale e disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.

2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà

previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.04. Annibali, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Razionalizzazione ed efficientamento delle avvocature degli enti pubblici)

1. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

2. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ciascuna Amministrazione costituisce e disciplina il proprio ruolo di cui al comma 1, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso per lo specifico profilo professionale e l'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati pubblici.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono fun-

zionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario;

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, un trattamento economico e normativo adeguato alla funzione professionale svolta e non inferiore a quello fondamentale ed accessorio complessivamente in godimento presso ciascun ente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'ambito della medesima contrattazione, il trattamento economico è altresì diversificato in ragione del possesso dei titoli abilitanti, in riferimento alle sezioni di cui al comma 5.

7. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale sono tenuti alla formazione e aggiornamento professionale adeguati alla funzione svolta e a partecipare, a tal fine, agli eventi formativi organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza.

8. Per l'attribuzione di incarichi di coordinamento nell'ambito delle Avvocature, le singole Amministrazioni tengono conto dell'entità e della tipologia del contenzioso d'interesse dell'ente, della consistenza della dotazione organica e dei titoli professionali in possesso degli avvocati interni e principalmente dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio quale avvocato pubblico.

9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni,

in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. All'avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata, nelle more della contrattazione separata, da ciascuna Amministrazione.

10. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti di dirigente avvocato sono destinati all'attuazione delle presenti disposizioni incrementando i preesistenti capitoli di bilancio per il finanziamento del trattamento economico degli avvocati.

8.013. Mandelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure straordinarie ed urgenti in ambito giudiziario)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e di eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per *curricula*, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8.07. Di Sarno, Barbutto, Grippa.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure in materia di semplificazione ed efficienza degli Ordini professionali)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa degli Ordini professionali territoriali e nazionali, di agevolare la comunicazione tra amministrazioni ed iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di favorire la semplificazione ed il miglioramento di procedure e regole elettorali anche con il ricorso a sistemi di voto elettronico, di ridurre i contenziosi, in attuazione dei principi di semplificazione, economicità e specializzazione professionale, assicurando la tutela del genere meno rappresentato e delle minoranze, nonché di garantire il più efficiente esercizio delle funzioni affidate ai rispettivi organi centrali e territoriali di governo, ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini sottoposto alla normativa del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato ad adottare, entro sei mesi, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per la semplificazione e l'efficienza degli ordini professionali soggetti alla normativa di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005 e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi, cui adeguare le procedure elettorali.

8.01. De Filippo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Formazione continua degli avvocati)

1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli ob-

blighi di aggiornamento professionale degli avvocati relativi all'anno 2021, previsti dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non sono conteggiati ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento del consiglio nazionale forense del 16 luglio 2014.

2. Nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie all'obbligo formativo di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni ».

8.03. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Formazione continua degli ordini professionali)

1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 gli obblighi di aggiornamento professionale devono avvenire osservando *standard* di sicurezza per la salvaguardia della salute, l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 non è conteggiato ai fini del triennio formativo, conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.

8.02. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi, contabili e militari, a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi, contabili e militari, in servizio alla data del 1° gennaio 2021, hanno facoltà di rimanere in servizio sino al 31 dicembre 2023, in caso di raggiungimento dell'età di collocamento a riposo d'ufficio.

8.08. Tuzi, Iovino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga dell'età di collocamento a riposo dei magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria del COVID-19, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.011. Prisco, Trancassini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga scadenza mandato degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi di cui all'ar-

ticolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 restano in carica fino all'elezione del consiglio di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

8.012. Currò.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga di termini in materia di formula esecutiva telematica)

1. La previsione di cui all'articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

8.010. Colletti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque mesi a tre anni o con la multa da 10.000 a 40.000 euro. ».

8.05. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 727 del codice penale)

1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « ad un anno o con

l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni e sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro ».

8.06. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di saggio di interesse da inadempimento di obbligazioni di fronte non contrattuale)

1. Il comma 4 dell'articolo 1284 del codice civile non è applicabile all'inadempimento di obbligazioni di fonte non contrattuale.

8.014. Cestari.

ART. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali, nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021. Fino a tale termine, l'Agenzia è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'Agenzia assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

9.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine della proroga, l'Agenzia è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ma assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

9.2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture-uffici territoriali del Governo, la graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*-Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011 è prorogata al 31 dicembre 2021.

2-ter. Al fine di dare attuazione al comma 2-bis, il Ministero della difesa provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato mediante scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria di cui al comma 2-bis.

9.4. Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « medici » sono aggiunte le seguenti: « e agli altri professionisti sanitari »;

b) al comma 1.1, dopo la parola: « medici », ovunque, ricorra sono aggiunte le seguenti: « e gli altri professionisti sanitari »;

c) alla rubrica, la parola: « medico » è sostituita dalla seguente: « sanitario »;

9.3. Mandelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Calcolo anzianità di servizio nei ruoli della Polizia di Stato per servizio prestato nelle Forze Armate come volontario in ferma prefissata quadriennali)

1. All'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis: Il servizio espletato ai sensi del comma 4, lettera b), è a tutti gli effetti considerato servizio nei ruoli delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare di futura destinazione. I concorrenti di cui al succitato comma 4, lettere a) e b), hanno la medesima anzianità di servizio. ».

9.02. Iovino.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.

10.70. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

« 4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, salvo quelle già riconosciute al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione ».

10.71. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ».

* **10.46.** Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,

Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

- * **10.27.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- * **10.91.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, il personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), titolare di contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 è trasferito entro il 31 dicembre 2021 alla società di cui all'articolo 21, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

10.60. Lacarra.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, fino al 31 dicembre 2021, le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere

scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

- * **10.1.** Sani.
- * **10.2.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.64.** Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **10.72.** Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione delle restrizioni imposte dalla emergenza COVID-19, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è fissato, limitatamente agli aiuti da erogare nell'anno 2021, in sessantacinque giorni.

10.80. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gallinella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: « vulcanica » sono inserite le seguenti: « e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate, ».

10.79. Cassese, Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2022 ».

5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata la spesa di 261 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si fa fronte, entro il limite massimo di spesa di

261 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2022, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea deibeneficiari e dell'importo del beneficio economico.

10.29. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2022 ».

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

* **10.6.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

* **10.86.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **10.39.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

* **10.50.** Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Man-

zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2022 ».

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

** **10.14.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

** **10.21.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.

Al comma 6, sostituire le parole: è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 *con le seguenti:* sono sospesi i pagamenti delle rate in scadenza a gennaio, febbraio e marzo 2021 *e sostituire le parole:* non oltre il 16 febbraio 2021 *con le seguenti:* non oltre il 16 aprile 2021.

10.102. Maraia.

Al comma 6, sostituire le parole da: fino alla comunicazione *fino alla fine del comma medesimo con le seguenti:* fino al perdurare dello stato di emergenza.

10.82. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 *con le seguenti:* 30 novembre 2021.

10.66. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 *con le seguenti:* 17 marzo 2021.

- * **10.7.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.62.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **10.87.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **10.77.** Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
- * **10.106.** Fornaro.
- * **10.22.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.
- * **10.51.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
- * **10.30.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- * **10.43.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa.

6-ter. La filiera è rappresentata dall'integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero

contratti d'impresa con rapporto di conferimento.

10.61. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: « stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza » sono inserite le seguenti: « , oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi, ».

* **10.31.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **10.48.** Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

* **10.93.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per sostenere il settore della pesca, a decorrere dall'anno 2021 i ristori delle attività estrattive in mare destinati al settore della pesca sono versati dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tale fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle

risorse destinate a indennizzare le marine-rie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marine-rie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo. ».

10.111. Torromino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2021, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 800.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2021, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10.90. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le sanzioni di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 il sistema di tracciabilità di cui ai commi 139, 140, 141 e 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è facoltativo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di cui al comma 141 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2020 n. 178, è autorizzato, per l'anno 2021, ad intraprendere una fase di sperimentazione per l'istituzione del registro telematico di cui al comma 139 dell'articolo 1 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, delle cooperative agricole e dell'industria alimentare, seleziona un numero di imprese congruo e rappresentativo di tutte le filiere interessate dalle disposizioni di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

10.97. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

10.36. Paolo Russo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Conseguentemente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede entro il 28 febbraio 2021 ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023. ».

- * **10.3.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.63.** Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **10.73.** Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la parola: « malattia » sono aggiunte le seguenti: « , anche se titolari di pensione derivante da attività agricola. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo ».

- 10.16.** Spenna, Mandelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 130 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 10.112.** Torromino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per i successivi 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentita l'autocertificazione del possesso di esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine graeca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata) mediante presentazione di denuncia di detenzione, provvedendo all'applicazione del relativo *chip* di marcatura ed al versamento di euro 15 al servizio CITES competente per territorio. La denuncia effettuata ai sensi del presente articolo nei termini indicati e con le modalità e la modulistica che saranno comunicate dai servizi CITES non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

- 10.103.** Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gallinella.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'applicazione di cui al comma precedente, è subordinata all'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le associazioni di categoria, incluse quelle del settore agricolo, di un decreto ministeriale recante l'introduzione di un periodo transitorio congruo per adeguarsi alle nuove disposizioni e che permetta ai produttori di imballaggio e agli utilizzatori degli stessi l'impiego delle scorte di magazzino di imballaggi rispondenti alle previgenti disposizioni ».

10.55. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'allegato 1 di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2019, recante modifica del decreto 20 maggio 2015, concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

Macchine agricole e operatrici	Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro 1° gennaio 2023
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro 1° gennaio 2024

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro 1° gennaio 2025
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione dal 1° gennaio 2026 secondo l'anno di immatricolazione

- * **10.13.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
- * **10.9.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.42.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
- * **10.88.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **10.24.** Nevi, Bagnasco, Spenna, Mandelli, Sisto.
- * **10.34.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- * **10.53.** Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine per l'adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, indicati all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come indicato dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – del 18 gennaio 2021, è prorogato al 1° gennaio 2022.

10.56. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,

Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2022 »;

b) al comma 140, le parole: « entro 7 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni ».

10.19. Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi ».

10.110. Anna Lisa Baroni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 ».

10.99. Galizia, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Paren-

tela, Pignatone, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese, Gallinella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « non surgelato » sono sostituite dalle seguenti: « additivato con conservanti ovvero sottoposto a trattamenti per aumentarne la conservazione »;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ma additivato con conservanti ovvero sottoposto a trattamenti per aumentarne la conservazione ».

10.101. Cassese, Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 90 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.59. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « l'allevamento di animali » sono aggiunte le seguenti: « , in proprietà o di terzi; ».

10.44. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2021, è prorogata al 18 gennaio 2022.

10.84. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale » sono aggiunte le seguenti: « nonché per la valutazione del rapporto di connessione ».

10.75. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 224, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: « in scadenza nel 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2021 ».

* **10.76.** Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Paren-

tela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

* **10.95.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **10.4.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.

* **10.68.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **10.108.** Fornaro, Fassina.

* **10.17.** Nevi, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 224, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: « in scadenza nel 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e nei primi tre mesi del 2021 ».

10.58. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 1-*ter* dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

10.104. Donno.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. La validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, aventi scadenza nell'annualità 2021, è prorogata di dodici mesi

a decorrere dalla data di scadenza naturale.

- * **10.26.** Nevi, Mandelli, Sisto.
- * **10.67.** Marco Di Maio, Del Barba.
- * **10.81.** Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « Dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1° gennaio 2022 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 14 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.45. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « all'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « agli anni 2020 e 2021 ».

- * **10.5.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.96.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **10.69.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

- * **10.109.** Fornaro, Fassina.
- * **10.18.** Nevi, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2022 ».

10.105. Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

10.74. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2019 ».

10.37. Morgoni, Buratti, Pellicani, Cantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « nel 2020 », sono aggiunte le seguenti: « e 2021 ».

* **10.10.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappel-
lani, Frailis.

* **10.25.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.

* **10.35.** Giacomoni, Mandelli, Prestigia-
como, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo
Russo, Cannizzaro.

* **10.54.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cec-
chetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Man-
zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-
nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli,
Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-
ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster,
Zennaro.

* **10.41.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli,
Sorte.

* **10.89.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Tran-
cassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 10, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le
parole: « limitatamente ai soprassuoli » sono
aggiunte le seguenti: « di superficie supe-
riore a due ettari ».

10.83. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancas-
sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 1084, let-
tera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: « 1° luglio 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ». Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
160 milioni di euro annui a decorrere dal
2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle disponibilità Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

10.15. Schullian, Gebhard, Plangger, Ema-
nuela Rossini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 6, comma 6, del de-
creto legislativo 21 maggio 2018, n. 74,
dopo le parole: « possono definire », sono
inserite le seguenti: « , a far data dal 1°
gennaio 2023, ».

* **10.28.** Giacomoni, Mandelli, Prestigia-
como, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo
Russo, Cannizzaro.

* **10.47.** Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Man-
zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-
nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli,
Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-
ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster,
Zennaro.

* **10.92.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lu-
caselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 503, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 di-
cembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal pre-
sente comma, pari a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.57. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Ga-
staldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Man-
zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-
nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli,
Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-
ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster,
Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 141, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

« sessanta giorni » sono sostituite con le seguenti: « centottanta giorni ».

- * **10.85.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **10.32.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- * **10.49.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
- * **10.38.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
- * **10.78.** Cillis, Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Gagnarli, Cassese.
- * **10.20.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 30 dicembre 1970 è abrogato.

- 10.98.** Gagnarli, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Cassese, Gallinella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L’efficacia degli adeguamenti degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada previsti dal decreto del Ministero della giustizia 31 dicembre 2020 è differita al 1° gennaio 2022.

- 10.40.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli adeguamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 31 dicembre 2020 sono prorogati al 1° gennaio 2022.

- * **10.100.** Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
- * **10.33.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- * **10.8.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.23.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.
- * **10.52.** Lolini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell’ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall’Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il prelievo di campioni previsti dal programma

genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita "analisi dei campioni" l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti "elaborazione dei dati" il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica ».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute ».

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la

raccolta dei dati, il prelievo dei campioni, l'analisi dei campioni e l'elaborazione dei dati sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività sugli allevamenti aderenti allo stesso programma genetico: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine, e Accredia per i dati prodotti dai laboratori di analisi;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale in maniera tracciata ed omogenea, e che possa garantire la sicurezza informatica del dato;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto »;

c) al comma 3, dopo la parola: « zootecnica » sono inserite le seguenti: « con scopi diversi da quelli di cui al comma 1 »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « negli allevamenti » sono sostituite dalle seguenti: « prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati »;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al

comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 ».

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica » sono sostituite dalle seguenti: « le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute ».

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che godono di piena autonomia e indipendenza »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) aver presentato un concordato programma genetico articolato; »;

b) al comma 2, dopo le parole: « parere preventivo » è inserita la seguente: « vincolante ».

10.021. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle pro-

prie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10.020. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga in materia di registrazione consistenza suini in BDN)

1. Per l'anno 2021, la data del 31 marzo per la registrazione consistenza BDN di cui al punto 3) dell'Allegato I al decreto legi-

slativo 26 ottobre 2010, n. 200, ovunque essa ricorra, è posticipata al 30 giugno.

* **10.07.** Mandelli, Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena.

* **10.023.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Riapertura dei termini di sottoscrizione delle domande ai benefici nazionali ed europei)

1. In caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di assistenza agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 marzo 2021, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.

10.011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,

Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga in materia di revisione macchine agricole)

1. L'Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dall'articolo 3 del decreto 28 febbraio 2019, n. 28, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

<i>Macchine agricole e macchine operatrici</i>	<i>Tempi</i>
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2024
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

* **10.019.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

* **10.02.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Frailis.

* **10.08.** Mandelli, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

* **10.024.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale nonché per individuare le aree maggiormente a rischio diffusione, gestire e controllare la specie cinghiale (*Sus scrofa*) ed incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, il fondo di cui al comma 1 viene incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.013. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 21, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Visto l'articolo 1 del Regolamento UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale (FEASR), e al fine di favorire la ripresa produttiva del

settore agricolo ed agroalimentare delle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.012. Marchetti, Caparvi, Patassini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 21, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Visto l'articolo 1 del Regolamento UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale (FEASR), e al fine di favorire la ripresa produttiva del settore agricolo ed agroalimentare delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, all'articolo 21, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del medesimo

articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

10.031. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Semplificazione in materia di birra)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, non si applicano più a partire dalla data del 31 marzo 2021.

2. Conseguentemente, dal giorno successivo alla data di cui al comma precedente, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato.

* **10.04.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.

* **10.016.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

* **10.026.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **10.09.** Mandelli, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Rinnovo dello strumento della cambiale agraria)

1. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e 100 milioni di euro per l'anno 2021. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.015. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

10.022. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga in materia di patentini fitosanitari)

1. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, le parole: « fino al no-

vantesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « fino al centottantesimo giorno ».

- * **10.05.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.028.** Fornaro.
- * **10.017.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **10.010.** Mandelli, Nevi.
- * **10.025.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Fondo antibraconaggio ittico)

1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: « per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.014. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga in materia di registrazione cereali)

1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « ses-

santa giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni ».

- * **10.03.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **10.06.** Mandelli, Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni.
- * **10.018.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **10.027.** Fornaro.
- * **10.030.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Rinvio dei termini di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni normative in materia, al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « per 42 mesi dalla suddetta data » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 »;

2) al comma 2, le parole da: « di 42 mesi » fino a « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 giugno 2022 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: « per 42 mesi » fino a « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

10.01. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Rifinanziamento Fondo antibraconaggio ittico).

1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: « e

2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021,».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.029. Tripiedi.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 le parole « 30 settembre » fino a « decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1-*ter*. All'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da « il 30 settembre » fino a « decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

11.13. D'Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali »;

b) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e

sia effettuata nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 ».

11.55. Gadda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022. »

11.102. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « recepisca le norme del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « e sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: « 3-*bis*. I beni che compongono il patrimonio destinato costituito ai sensi del comma 3 sono indicati nel regolamento. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio desti-

nato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ».

11.54. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. I beni che compongono il patrimonio destinato costituito ai sensi del comma 3 sono indicati nel regolamento. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 ».

11.53. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, adottata dal Governo nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli Enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa per le attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto.

11.113. Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò, Campana, Siani, De Filippo, Gariglio, Gribaudo, Ciampi, Buratti, Sani, Cenni, Gavino Manca, Bonomo, Berlinghieri, Frailis, Serracchiani, De Maria.

Al comma 2, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* sino al 31 dicembre 2023.

11.80. Tripiedi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi 251 e 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concessa, in continuità con le prestazioni di cui alle medesime disposizioni, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. All'indennità di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.86. Invidia.

Sopprimere il comma 5.

11.6. Aprile.

Al comma 5, sostituire le parole da: nei confronti *fino a:* periodo d'imposta 2018 *con le seguenti:* nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

11.126. Villani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I termini di cui agli articoli 127 e 128, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riaperti a tempo indeterminato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.50. Lacarra.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: « sessantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo ».

11.49. Lacarra.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo di cui all'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l'anno 2021.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.14. Mulè.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « primo periodo del » sono soppresse.

8-ter. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: « nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 » sono soppresse.

11.121. Tucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 1, commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo quanto disposto dall'articolo 182. ».

11.138. Buratti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1, comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 marzo 2021 ».

9-ter. Le assenze dal servizio di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili nel periodo di comporta.

9-quater. Dall'attuazione del comma 9-ter non devono derivare oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

11.57. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Le assenze dal servizio di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili nel periodo di comporta.

9-ter. Dall'attuazione del comma 9-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.58. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso.

Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

* **11.19.** D'Attis.

* **11.98.** Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. I termini in scadenza al 31 dicembre 2020 per il versamento di tutti i contributi dovuti dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al decreto legislativo 3 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito un reddito netto professionale annuo non superiore a euro 20.000,00 negli anni d'imposta 2019 e 2020, sono prorogati al 31 gennaio 2021, ovvero fino al diverso termine finale dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

11.119. Invidia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021. ».

11.104. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 8, comma 10, le parole da: « , non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

11.96. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli eventuali versamenti dovuti dai datori di lavoro privati a seguito di una non corretta applicazione al calcolo della tredicesima mensilità delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono effettuati entro il 30 aprile 2021.

11.20. Bartolozzi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica alla tredicesima mensilità con riferimento all'intero anno 2020.

11.21. Bartolozzi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo, le parole: « entro il 16 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 ».

11.103. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Al comma 10, sostituire le parole da: dello stanziamento *fino alla fine del comma medesimo con le seguenti:* del Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

11.60. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo possono procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, comma 1 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

11.101. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 ottobre 2020 » e le parole « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

10-ter. All'articolo 1, comma 482, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,2 milioni di euro per l'anno 2021 ».

10-quater. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 107,8 milioni di euro per l'anno 2021 ».

10-quinquies. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma e successive proroghe non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. ».

10-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, pari a 336 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.116. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscato, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccione, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

10-bis. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che abbiano

esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10-ter. La proroga concessa ai sensi del comma 10-bis non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10-quater. La proroga di cui al comma 10-bis è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

10-quinquies. Agli oneri recati dai commi 10-bis e 10-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.36. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Legnaioli, Centemero.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di *welfare* aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

10-ter. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-quater. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.

11.38. Lacarra.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « ivi inclusi i lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « o comunque da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione e quelli »;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. »;

c) al comma *2-bis*, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 aprile 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

d) dopo il comma *2-bis*, è aggiunto il seguente: « *2-ter.* A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma *2-bis*, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del

medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione ».

10-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 481 è abrogato.

10-quater. Agli oneri derivanti dal comma *10-bis*, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.69. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e con l'ulteriore esclusione dei soggetti beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15, *15-bis*, 17 e *17-bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

10-ter. All'onere derivante dal comma *10-bis*, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.72. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo *21-bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 »;

c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 5 milioni di euro per l'anno 2021 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma *10-bis*, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.115. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bel-

lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo *22-ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma *10-bis*, assicurando l'invarianza della spesa.

11.26. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 482, le parole: « 282,1 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 582,1 milioni ».

10-ter. All'onere di cui al comma *10-bis*, quantificato in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

tire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11.23. Spena, Mandelli, Sisto, Bagnasco.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni della legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole: « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2021 ».

10-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma **10-bis**, valutate in 512,35 milioni di euro per l'anno 2021 e in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.91. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 1, comma 500, primo periodo, della legge 72 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole « e di periodici » sono inserite le seguenti: « anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma **10-bis**, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.76. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 la parola: « 2020 » è sostituita dalle seguenti: « 2020 e 2021 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma **10-bis**, valutati in 24,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178.

11.94. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: « richiesti dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « richiesti dal 1° gennaio 2022 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma **10-bis**, valutati in 213 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.75. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 4 è abrogato.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, valutati in 213 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.74. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.

11-*bis*. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

* **11.3.** Sani.

* **11.127.** De Menech.

* **11.92.** Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-

noster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.

* **11.30.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **11.52.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **11.118.** Gallinella, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli.

* **11.1.** Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

* **11.11.** Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito « Rem ») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di gennaio 2021, nonché per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2021.

Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di novembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo

15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La domanda per le quote di Rem di cui al presente comma presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 28 febbraio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 2.712 milioni di euro per l'anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il riconoscimento delle quote del Rem di cui al presente comma è effettuato nel limite di spesa di 904 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui al precedente paragrafo del presente comma.

Per quanto non previsto dal presente comma, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

11.83. Papiro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole « entro la fine del mese successivo » sono sostituite dalle seguenti:

« entro la fine del secondo mese successivo ».

11.135. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Paganò, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tal fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente comma devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

11.25. Mandelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso

alla prestazione integrativa, previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, è prorogato di 120 giorni.

11.9. Benamati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coperti o non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o in pensione che non hanno già beneficiato delle misure di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno, possono presentare richiesta all'INAIL corredata, a pena di improcedibilità, di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, di riconoscimento del beneficio che l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto di sua competenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato il regolamento di attuazione del presente comma.

11.39. Serracchiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni 2021 e 2022, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziare con la presente legge, con riferimento al trattamento di sostegno del reddito di cui al presente comma, possono essere autorizzate una o più proroghe della durata di sei mesi, anche per i soggetti che abbiano già fruito del periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale e il connesso piano di reindustrializzazione, con le azioni necessarie al suo completamento e alla salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico e accentuate dal perdurare della crisi pandemica in corso. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. »

11.8. Lotti, Sensi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019,

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinqies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

11.82. Galizia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali per inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti nell'anno 2020.

11.136. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Paganò, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'agente della riscossione invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente previdenziale. Trascorso tale ter-

mine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente disaccantonate ed eliminate dalle scritture patrimoniali. »

11.2. Cenni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **11.137.** Topo.

* **11.15.** Mandelli, Sisto.

* **11.12.** Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.

* **11.65.** Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

* **11.107.** Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.62.** Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

* **11.97.** Lorenzin.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

11.51. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, il recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospeso fino al 1° gennaio 2023. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.87. Invidia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore termale, la prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione è terminato il 31 dicembre 2020,

è prorogata per ulteriori tre mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.41. Viscomi, Serracchiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

b-bis) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

b-ter) licenziamenti effettuati da cooperative sociali ed imprese sociali in conseguenza della delibera dell'ente pubblico committente di soppressione del servizio in occasione della scadenza del relativo contratto di appalto;

b-quater) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca.

11.78. Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: « Le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, sono altresì autorizzate ad impiegare le risorse di cui al presente comma e quelle previste all'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a copertura degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, entro un limite massimo del 20 per cento dei costi connessi alla spesa del personale. ».

11.29. Ciampi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 315, le parole: « o che hanno subito una riduzione del reddito » sono soppresse;

b) il comma 316 è abrogato;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente: « 317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. »;

d) il comma 318 è sostituito dal seguente: « 318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno. »

* **11.10.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Frailis.

* **11.56.** Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 307, è inserito il seguente:

« 307-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021. ».

11.28. Paolo Russo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 306, è inserito il seguente: « 306-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 306 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. »;

b) al comma 307, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero ».

11.27. Paolo Russo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: « 2-*ter* Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 2 non è computale ai fini del comporta né del limite massimo assistibile per la tutela previdenziale purché nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso. »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. La previsione di cui al comma 4 del presente articolo si estende anche ai certificati di malattia redatti dal 17 marzo 2020 fino all'entrata in vigore della presente disposizione. ».

11.128. Epifani, Fornaro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: « 2-*ter*. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 2 non è computale ai fini del comporta né del limite massimo assistibile per la tutela previdenziale purché nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso. »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. La previsione di cui al comma 4 del presente articolo si estende anche ai certificati di malattia redatti dal 17 marzo 2020 fino all'entrata in vigore della presente disposizione ».

11.40. Viscomi, Serracchiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 51, comma 2, lettera *f-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « servizi di assistenza », sono aggiunte le seguenti: « ai lavoratori stessi e ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente ultimando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11.59. Occhionero, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.125. Vianello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi alla presentazione delle istanze di

integrazione salariale con causale COVID-19 in scadenza al 31 gennaio 2021 ovvero già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono riaperti dalla medesima data fino al 28 febbraio 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

11.85. Invidia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 »;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: « Per il solo anno 2021, al fine di favorire l'assunzione di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. ».

11.133. Torromino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2007 di attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per i lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2020. Di conseguenza nei commi successivi, il termine 1° luglio 2007 è modificato in 1° luglio 2021 e il termine 30

giugno 2007 è modificato in 30 giugno 2021.

11.37. Carla Cantone, Serracchiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 dicembre 2021 ».

11.110. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli anni 2020 e 2021, gli operatori commerciali su aree pubbliche interessati dalle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11.70. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le regioni possono destinare, nell'anno 2021, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite fra le Regioni con i decreti

interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16 e 5 marzo 2020, n. 5.

11.90. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 24,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

11.45. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ».

* **11.95.** Miceli.

* **11.17.** Mandelli, Napoli, Ruffino.

* **11.93.** Alessandro Pagano, Caffaratto, Carparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione dei disagi derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono applicate sanzioni e interessi ai contribuenti per violazioni conseguenti alla rettifica della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, dei dati fiscali, contributivi e assicurativi da parte degli enti di previdenza obbligatoria, e nei limiti degli effetti derivanti da tali errori.

11.123. Cubeddu.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Sono prorogati al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.

* **11.77.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

* **11.79.** Nesci.

* **11.129.** Fassina.

* **11.35.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **11.18.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **11.43.** Viscomi.

* **11.109.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono prorogati al 15 novembre 2020 anche i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19, relativi all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. L'INPS provvede al recupero e all'accoglimento delle istanze precedentemente rigettate ».

11.120. Bilotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11.42. Viscomi, Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per quanto riguarda i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, alle risorse a tal fine messe a bilancio annuale dalla regione Calabria ».

* **11.66.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **11.48.** Viscomi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Limitatamente alla regione Calabria, per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si procede anche in deroga alle risorse stanziare con legge regionale ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

11.99. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alla regione Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

* **11.100.** Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.46.** Viscomi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Dopo il comma 497, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

« 497-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 497, ultimo periodo, la regione Calabria può provvedere, per le finalità di cui al comma 495, all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con il de-

creto di cui al comma 497, primo periodo. ».

11.33. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 6-bis, comma 10 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole da: « con riferimento ai settori »: a « di cui al comma 9 » sono soppresse e le parole: « il 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 ».

* **11.81.** Emiliozzi.

* **11.112.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* **11.117.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1975, n. 402, e quello di 30 giorni disposto dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, sono estesi a, rispettivamente, 240 giorni e 60 giorni se il licenziamento ovvero la fine del contratto di lavoro stagionale sia avvenuto durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

11.4. Siragusa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, all'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o mu-

ratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm. ».

11.71. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.

* **11.16.** Mandelli.

* **11.131.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

* **11.64.** Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza nei termini previsti dall'articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, conservano la propria validità sino alla medesima data nell'ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.

11.132. Torromino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 marzo 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, dopo le parole: « è possibile », è aggiunta la seguente: « stipulare, ».

11.44. Viscomi, Serracchiani, Mura, Laccarra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **11.5.** Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.

* **11.7.** Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

11.24. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « Fino al 31 dicem-

bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2021 ».

11.124. Amitrano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021 ».

* **11.22.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

* **11.31.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

* **11.84.** Elisa Tripodi.

* **11.61.** Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi.

* **11.67.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **11.105.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.130.** Fassina.

* **11.47.** Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 2, comma 31, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ».

11.134. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-

vertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 15 novembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».

11.73. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 22-*quater*, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso .

* **11.114.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.108.** Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a). al comma 1 dell'articolo 41, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « centottanta »;

b) al comma 1 dell'articolo 189, è inserito in fine il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma, il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda per il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 »;

c) al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 189, la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

d) all'articolo 211, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: « 10-*bis*. È fatto divieto per l'azienda posta in liquidazione, o per il ramo d'azienda o per sue articolazioni simili, l'acquisizione totale o parziale di aziende o rami di aziende operanti

nello stesso settore merceologico o categoria industriale nei 3 anni successivi alla messa in stato di liquidazione ».

11.68. Saltamartini, Marchetti, Caparvi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « termine dello stato di emergenza ».

11.89. Villani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 39, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

11.63. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono sospesi fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.

* **11.106.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.111.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.32.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020,

n. 126, le parole: « 16 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 30 aprile 2021 ».

11.34. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di definizione agevolata)

1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi, dovuti agli enti previdenziali pubblici fino ai trenta giorni successivi al termine dello stato di emergenza, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla

definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono

oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.012. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di definizione agevolata)

1. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi, dovuti agli enti previdenziali pubblici fino ai trenta giorni successivi al termine dello stato di emergenza, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare,

scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali prece-

denti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, pre-

visto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

* **11.03.** Mazzetti, Sisto, Mandelli.

* **11.025.** Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Voucher per i compensi lavoro occasionale nelle punte settimanali)

1. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e fermo restando i limiti di cui al comma 1, art. 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti esercenti attività di impresa o professione nei settori economici che trovano maggiore intensificazione lavorativa nei giorni del venerdì, sabato e domenica, possono corrispondere compensi delle prestazioni occasionali ricevute sotto forma di buoni orari fino al 31 dicembre 2021.

2. Per ricorrere alle modalità di pagamento di cui al comma 1, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

5. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 6, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è ridefinita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS.

11.010. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Voucher per i compensi lavoro occasionale nei settori della ristorazione e del turismo)

1. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e fermo restando i limiti di cui al comma 1, art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti esercenti attività di impresa o professione nei settori del turismo e della ristorazione possono corrispondere compensi delle prestazioni occasionali ricevute sotto forma di buoni orari fino al 31 dicembre 2021

2. Per ricorrere alle modalità di pagamento di cui al comma 1, i committenti

imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

4. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionali sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

5. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 6, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versa-

mento dei contributi previdenziali è ridefinita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS.

11.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Voucher per i compensi da lavoro occasionale)

1. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e fermo restando i limiti di cui al comma 1, art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti esercenti attività di impresa o professione possono corrispondere compensi delle prestazioni occasionali ricevute sotto forma di buoni orari fino al 31 dicembre 2021.

2. Per ricorrere alle modalità di pagamento di cui al comma 1, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze

istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

4. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionali sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

5. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 6, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è ridefinita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS.

11.08. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «Fino alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «Fino alla data del 31 marzo 2021».

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «percettori della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi» sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, stimate prudenzialmente in 104,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11.011. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)

1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte da Anpal Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, sono prorogate le attività relative alle professionalità contrattualizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sono destinati ad ANPAL Servizi ulteriori 65 milioni di euro per l'anno 2021

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

11.019. Cominardi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga di misure di sostegno al reddito)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano an-

che nell'anno 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede con le risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.

11.021. Buompane.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'efficacia del comma 1 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

11.030. Pezzopane.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

* **11.014.** Pezzopane.

* **11.013.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **11.029.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Baldelli.

* **11.07.** Fiorini, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zennaro, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **11.01.** Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla

legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

2. L'efficacia del comma 1 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

11.05. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga per i lavoratori socialmente utili impiegati nel comune e nella provincia di Napoli affidati esclusivamente alla cooperativa)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 4 settembre 1987 n. 366 convertito, con modificazioni della legge 3 novembre 1987 n.452, sono aggiunte le seguenti: « e il reintegro delle unità lavorative in base al numero dei pensionamenti. I soci da utilizzare per il reintegro dovranno essere in quota parte nella misura del 30 per cento percettori del reddito di cittadinanza residenti nella Città Metropolitana di Napoli ».

11.022. Manzo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga in materia di interventi di integrazione salariale)

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 300-304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogati di otto settimane.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.023. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riduzione anni d'attività necessari per apertura patronato)

1. Al fine di evitare una gestione monopolistica dell'attività di supporto alle pratiche amministrative e un più diffuso sostegno ai cittadini nell'adempimento dei procedimenti burocratici, all'articolo 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole « almeno otto anni » sono sostituite con le seguenti: « almeno cinque anni ».

11.020. Iovino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Ulteriore sospensione degli obblighi della legge n. 68/1999 in materia di collocamento mirato)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine dello stato di emergenza ».

11.06. Viscomi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11- bis.

(Rimozione contribuzione obbligatoria EN-PAM)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la contribuzione prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), cessa di essere obbligatoria. La contribuzione può proseguire su base volontaria.

11.026. Iovino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sospensione dei termini decadenziali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con causale Covid-19 sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.

11.027. Davide Aiello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile e di terzo settore)

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 3, le parole: « ivi compresi i Gruppi comunali » sono sostituite dalle seguenti « ivi compresi i Gruppi comunali, intercomunali e provinciali »;

b) all'articolo 32, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 7. Ai fini di cui all'articolo 32, commi 2 e 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i gruppi Comunali, i gruppi intercomunali ed i gruppi provinciali di protezione civile sono equiparati alle Organizzazioni di Volontariato »;

c) all'articolo 35, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 4. Ai gruppi comunali, intercomunali e provinciali di cui al presente articolo non trova applicazione il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ».

11.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga dei termini decadenziale dell'invio di domanda di accesso ai trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzioni collegati all'emergenza covid-19)

1. Sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

2. I termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020, sono altresì prorogati al 28 febbraio 2021.

3. È soppresso il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

11.02. Baratto, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo, dopo le parole: « previste dal » sono inserite le seguenti: « comma 4-bis e dal ».

11.016. Tripiedi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole:

« per un periodo massimo di dodici mesi » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile per l'anno 2021 ».

11.018. Cancelleri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 481, 482 e 483 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogate nel periodo dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2021.

11.031. Martinciglio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2021 per il mese di gennaio 2021, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinque giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. ».

11.017. Cancelleri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle parole « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole « Per i medesimi anni ».

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle parole « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

11.024. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.028. Costanzo.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « Per gli anni 2020 e 2021, » sono soppresse.

* **12.116.** Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **12.94.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **12.153.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: Per gli anni 2020 e 2021 con le seguenti: Per gli anni 2020, 2021 e 2022.

12.126. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 »;

c) al comma 3, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12.73. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono conservate quali residui di stanziamento per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

12.74. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 12-bis ».

12.82. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

All'articolo 12, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il finanziamento in favore di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria stabilito dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, successivamente incrementato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e il finanziamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, sono revocati con effetto dal 1° marzo 2021 e integralmente restituiti allo Stato, comprensivi degli interessi maturati, entro i novanta giorni successivi.

3-bis. Al fine di consentire il rimborso nella misura più ampia possibile dei finanziamenti di cui al comma 1, è autorizzata la restituzione in natura nella forma del trasferimento allo Stato dei compensi aziendali di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Al fine di preservare il massimo valore degli attivi aziendali, il trasferimento dovrà avvenire senza cessazione o discontinuità delle operazioni di volo. Per realizzare tale obiettivo Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a costituire un nuovo veicolo societario al quale trasferire, dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni e licenze aeronautiche e secondo le indicazioni del ministero vigilante sulla procedura, la proprietà dei compensi aziendali. In alternativa potrà essere utilizzato come soggetto giuridico al quale conferire gli attivi della società controllata Alitalia Cityliner S.p.A. qualora sia possibile concludere per essa la fase di amministrazione controllata. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al conseguimento da parte della società veicolo di cui al terzo periodo delle certificazioni e licenze che ne consentono la piena operatività aeronautica, la proprietà della medesima è trasferita a titolo di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze il quale

potrà conferirla con proprio provvedimento ad altra impresa da esso controllata.

12.147. Fassina.

Al comma 5, sostituire le parole: Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. *con le seguenti:* Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dell'Allegato XIX.

12.2. Berlinghieri, Quartapelle Procopio.

Al comma 5, sostituire le parole: e non oltre il 30 aprile 2021 *con le seguenti:* e non oltre il 31 luglio 2021;

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».

5-ter. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis. – (*Disposizioni Transitorie*)
– 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2. Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di cen-

tottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

* **12.71.** Gava, Bordonali, Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Paternoster.

* **12.63.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **12.152.** Mandelli.

Al comma 5, sostituire le parole: e non oltre il 30 aprile 2021 *con le seguenti:* e non oltre il 31 luglio 2021;

12.57. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».

* **12.77.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **12.88.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

* **12.29.** Mazzetti, Prestigiacomo, Sisto.

Sopprimere il comma 6.

**** 12.118.** Rotelli, Foti, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

**** 12.75.** Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 14-*ter* del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 3 le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

b) al comma 1 dopo le parole: « e speciali quinquennali » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica »;

c) al comma 1 dopo le parole: « dettagliata e completa relazione » è inserita la seguente: « asseverata »;

d) il comma 4 è soppresso.

12.142. Porchietto, Mazzetti, Barelli, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le concessioni, anche affidate tramite bandi pubblici, relative ad affitti o usi civici per terreni, impianti sciistici, infrastrutture, immobili ed attrezzature stipulate con enti locali, demanio statale o regionale ed enti pubblici in generale sono prorogate di un anno oltre la loro scadenza naturale. L'importo dei canoni stabiliti da contratto potranno essere rateizzati sull'intera durata del contratto o ridotti per scelta del concessionario.

12.143. Porchietto, Mazzetti, Barelli, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti

autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.68. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. A causa del diffondersi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti restrizioni adottate, a partire dall'anno 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, ai fini della determinazione dei contributi e della predisposizione delle graduatorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale « emergenza COVID-19 » ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

8-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7 »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7 »;

b) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista »;

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) è soppresso;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « con almeno un giornalista » sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente ».

12.19. Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 comma 1, lettera a) dopo le parole: « si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate » è aggiunto il seguente periodo: « A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. »;

b) all'articolo 6 comma 1, lettera a) dopo le parole: « si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate » è aggiunto il seguente periodo: « A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. ».

12.20. Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in

ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7 »;

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7 »;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista »;

d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), i numeri 2) e 3) sono soppressi;

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: « con almeno un giornalista » sono soppresse;

f) all'articolo 6, comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

g) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente ».

12.22. Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

« o-bis) imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto a tempo indeterminato ».

12.99. Legnaioli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Raccchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ra-

vetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 30 giugno 2021 ».

* **12.115.** Centemero, Bitonci, Cantalamezza, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **12.92.** Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli.

* **12.162.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

12.141. Porchietto, Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22 del 2010 la parola: « 2024 » è sostituita dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

12.1. Cenni, Ciampi, Ceccanti.

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. All'articolo 16, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 le parole:

« per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per due volte ».

12.18. Baratto, Cortelazzo, Bond, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1 comma 1180, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

* **12.45.** Mandelli.

* **12.119.** Lacarra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le revisioni cooperative di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, relative al biennio 2019/2020, si intendono regolarmente effettuate, e conteggiate in relazione al medesimo biennio, qualora siano state avviate entro il 31 dicembre 2020 e si concludano entro il 31 marzo 2021.

12.159. Buratti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 26 del Testo Unico della Radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Alle emittenti radiotelevisive analogiche e digitali, iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), i consumi di energia elettrica e gli abbonamenti relativi ai servizi di telecomunicazione internet, *web* e assimilati, vengono detassati direttamente in fattura dai rispettivi fornitori. ».

12.21. Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 27 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al de-

creto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9-bis.* Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, detto passaggio avviene contestualmente e senza soluzione di continuità.

9-ter. Al fine di garantire un uso efficiente delle radiofrequenze attraverso l'equa, neutrale e trasparente assegnazione della capacità trasmissiva a tutti gli operatori televisivi locali legittimamente operanti alla data del passaggio al DVB-T2, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo 1, l'anzidetta capacità, nella fase transitoria del passaggio dal DVBT al DVB -T2 non potrà superare 1Mb/s per ciascun soggetto richiedente.

9-quater. Al fine di calmierare il mercato per l'uso della capacità trasmissiva, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo 1, si applica il seguente listino prezzi:

a) capacità trasmissiva per Mb: 500 euro al mese per milione di abitanti e suo multiplo o frazione di milione.

b) capacità trasmissiva in uso alle emittenti televisive locali, in possesso del titolo abilitativo provinciale, ospitate contingentemente sulle frequenze di primo livello regionale: 500 euro al mese per milione di abitanti e suoi multipli o frazione di milione;

c) la capacità trasmissiva assegnata alle televisioni comunitarie è scontata del 50 per cento ».

* **12.78.** Ferri.

* **12.173.** Bergamini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che

non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.

**** 12.124.** Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

**** 12.170.** Buratti.

**** 12.28.** Nevi, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti all'articolo 181, comma 4-*bis*, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

12.42. Mandelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, gli operatori commerciali su aree pubbliche interessati dalle procedure di rinnovo delle concessioni di cui all'articolo 181, comma 4-*bis* della legge 17 luglio 2020, n. 77, ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto ministeriale del 25 novembre 2020, sono esonerati dalla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

12.120. Lacarra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le procedure di asta e registro n. 6 e 7 di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 2019 sono posticipate di sei mesi, al fine di garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti alle procedure n. 6 e

7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7.

12.127. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4. L'efficacia della misura prevista dal presente comma è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12.137. Sut.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186, le parole « 1° Gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 1° gennaio 2022 ».

9-ter. Per permettere una più ampia partecipazione alle procedure competitive sono disposti due ulteriori bandi rispetto a quelli già previsti all'articolo 4, comma, 1 lettera *b*), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con data di apertura 31 gennaio 2022 e 31 maggio 2022, in cui verrà assegnata la potenza eventualmente non aggiudicata nelle precedenti procedure.

*** 12.69.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Val-

busa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

* **12.14.** Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole da: « , non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 ».

12.43. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La proroga dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, disposte dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica agli enti ecclesiastici e agli enti morali nelle medesime misure e per il medesimo periodo previsti dal suddetto comma.

12.122. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in atto il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato per l'anno 2021 con riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispet-

tivi del corrispondente mese del 2019. Si applicano le modalità attuative previste dall'articolo 59 del decreto-legge n.104 del 2020. All'onere di cui al presente comma, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

12.146. Spina, Occhiuto, Squeri, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « di cui all'allegato B) del » sono sostituite dalle seguenti: « individuate dal »;

b) al comma 6, lettera a), dopo le parole: « camere di commercio », sono aggiunte le seguenti: « già accorpate e quelle delle camere ».

12.111. Ficara.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

12.53. Paolo Russo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali

la richiesta del titolo edilizio o la presentazione dell'atto legittimante l'intervento, comunque denominati, siano presentati successivamente al 1° gennaio 2022. ».

- * **12.65.** Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
- * **12.91.** Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.
- * **12.130.** Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **12.46.** Mazzetti, Mandelli, Sisto.
- * **12.72.** Terzoni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;

b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024. »

12.110. Davide Crippa.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: « della sospensione medesima. » aggiungere i seguenti periodi: « È fatto obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei

carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ».

12.83. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo. ».

* **12.67.** Patassini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **12.17.** Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;

b) al comma 4 sostituire le parole: « centoventi giorni » con le seguenti: « duecentoquaranta giorni »;

12.79. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9 è aggiunto seguente:

9-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di ri-

versamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scienze contrattualmente stabilite.

12.154. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 10-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

12.41. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 15 novembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2020 ».

12.160. Topo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « limitatamente all'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente all'anno 2021 ».

12.7. Plangger, Gebhard, Emanuela Rosini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « all'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « agli anni 2020 e 2021. ».

12.109. Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Santo, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Al-

berto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine per la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 9 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa all'anno d'imposta 2020 è differito al 30 settembre 2021.

12.59. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2021, la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 9, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è presentata entro il mese di settembre.

* **12.80.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

* **12.128.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **12.40.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

* **12.26.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.

* **12.11.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Frailis.

* **12.60.** Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: « 1° aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottare entro il mese di aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo.

12.117. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: « 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impiegano esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole

realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto »;

d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti. ».

12.8. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le produzioni ottenute a partire dal 1° luglio 2021, l'aliquota che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato è elevata dal 10 al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, dal 4 al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e dal 7 al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con cancellazione della deducibilità delle *royalties* versate alle Regioni;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale,

nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la transizione nei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo, alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 ».

« 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis. »;

« 1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano di avere efficacia le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo. ».

12.136. Sut.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al

netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento.

* **12.104.** Binelli, Tombolato, Andreuzza, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **12.9.** Benamati.

* **12.174.** Porchietto, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio di cui al presente comma. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, alla

legge 22 dicembre 1980 n. 925, alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, e alla legge 28 dicembre 2015 n. 221. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 12.86.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

**** 12.13.** Squeri, Mandelli, Sisto.

**** 12.165.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 12.16.** Squeri, Mandelli, Sisto.

*** 12.85.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.166. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi.

La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse.

12.89. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **12.15.** Squeri, Mandelli, Sisto.

* **12.175.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

9-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro

dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, nonché all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, è ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.138. Sut.

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. Il termine per l'entrata in esercizio per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato di dodici mesi. Detta proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.56. Braga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per l'intera durata del triennio 2021-2023 il rilancio produttivo e l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è attuata mediante l'estensione a tali aree dell'ambito di applicazione della

misura « Resto Qui ». A tal fine all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'applicazione della predetta misura è estesa ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181. » .

12.135. Berti.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 per la promozione, attraverso lo strumento degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2017, di progetti di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico che favoriscano la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca e soggetti di diffusione della conoscenza, volti a implementare innovazioni strategiche per la transizione digitale e verde dell'economia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.36. D'Attis.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31

dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

12.167. Topo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 è prorogato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e del disposto della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nelle Regioni a statuto speciale è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2021 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

12.31. Prestigiaco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine

di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 è prorogato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nella Regione Siciliana è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. La regione, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

12.32. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 è prorogato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero mas-

simo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa. La Regione Siciliana, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

12.33. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, le misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale previste dal comma 1 dell'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono differite fino al 30 aprile 2021. Le misure di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 16-*quater* e 16-*quinques*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

* **12.112.** Buompane, Serritella.

* **12.132.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **12.49.** Mandelli.

* **12.76.** Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: « 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, ».

9-ter. Le modifiche di cui al comma *9-bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

12.114. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l'anno 2021 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.

9-ter. All'articolo 1, comma 954, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole: « e

la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie », sono inserite le seguenti: « , queste ultime ».

12.3. Plangger, Gebhard, Emanuela Rosini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2021, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956 della medesima legge e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.

9-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici deve essere inteso in misura prevalente.

9-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

12.105. Plangger, Gebhard, Emanuela Rosini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpretano, in conformità al diritto comunitario ed alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione V, del 14 luglio 2016, n°458 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), Promo impresa e altri, applicabile, verificando la sussistenza in capo al concessionario di un legittimo affidamento suscettibile di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, non riconosciuto in via presuntiva, ma accertato in concreto, caso per caso, rispetto ai parametri individuati dalla stessa Corte di giu-

stizia dell'Unione europea, ogni qual volta vi siano le condizioni di legge e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione demaniale marittima in essere che ne giustificano la proroga di durata, per ragioni di equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.

12.50. Cappellacci.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 il regime della cedolare secca per le locazioni commerciali è prorogato per l'anno 2021. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:

« 59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2021 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale ».

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis* si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

12.23. Perego Di Cremnago, Baldini, Porcietto, Barelli, Polidori, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. Al fine di consentire l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti dai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere entro il 31 dicembre 2021 variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo. Per i programmi di investimento facenti parte di contratti di sviluppo per i quali è stata già sottoscritta la relativa determina, il termine di completamento dell'investimento viene automaticamente prorogato di ventiquattro mesi e, su richiesta dei soggetti proponenti e/o aderenti, le misure massime del 40 per cento e del 70 per cento previste all'allegato 2, punto 1 lettera *b)* del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 possono essere rispettiva-

mente incrementate al 45 per cento ed all'80 per cento.

12.38. Paolo Russo.

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Al fine di consentire l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti dai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) la proroga, non superiore a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto e su richiesta dei soggetti proponenti, dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione ovvero la cui ultimazione è prevista entro il 31 dicembre 2020;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) un aumento fino al 45 per cento delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'80 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

9-ter. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma *9-bis*, sono comunque subordinate alla verifica da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. relativamente alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono.

* **12.121.** Ubaldo Pagano.

* **12.113.** Manzo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

« *8-bis.* Fino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica. ».

** **12.70.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

** **12.84.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

** **12.12.** Squeri, Mandelli, Sisto.

** **12.164.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 385, comma 1 lettera *d)* le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal termine di cui all'articolo 389 comma 1 »;

b) all'articolo 386, comma 1 lettera *b)* le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal termine di cui all'articolo 389 comma 1 ».

* **12.47.** Mazzetti, Sisto, Mandelli.

* **12.131.** Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **12.90.** Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi.

* **12.148.** Lorenzin.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di novanta giorni.

** 12.96. Marco Di Maio, Del Barba.

** 12.125. Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

** 12.169. Buratti.

** 12.27. Nevi, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli anni 2021 e 2022 per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.

9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, quantificato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

12.54. Paolo Russo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto ai soggetti esercenti autoservizi pubblici non di linea nel bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo, di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 66253 del 31 luglio 1998, purché in possesso di regolare licenza. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone la rimessione in termini dei soggetti di cui al primo periodo per la presentazione della relativa istanza di accesso al contributo ».

12.64. Maccanti, Donina, Capitanio, Morelli, Zanella, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2021, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite pro-

cedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei costi parametrici standard del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata.

12.108. Maglione.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

9-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2021-2023 »;

b) alla lettera b) le parole: « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021, 2022 e 2023 ».

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.123. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « A decorrere dal 2021 », sono sostituite delle seguenti: « A decorrere dal 2022 ».

12.4. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

12.5. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per l'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 ».

12.6. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.35. Sandra Savino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il piano di ammortamento dei prestiti garantiti da SACE S.p.A., ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle imprese operanti nella filiera della moda, è esteso a 12 anni, senza ulteriori aggravii in termini di commissioni in capo alle imprese medesime.

12.102. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: « 6 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 12 anni »;

b) dopo il comma 14-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 14-*septies*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravii in termini di commissioni ».

9-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « 72 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 144 mesi »;

b) al comma 1, lettera *m)*, le parole: « 120 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 144 mesi »;

c) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravii in termini di commissioni ».

9-quater. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, a notificare i regimi di modulazione della durata della garanzia, dei premi di garanzia e della copertura della garanzia per ciascun prestito individuale garantito previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 23, coerentemente con quanto previsto dal punto 25 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 della Commissione europea, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), e delle sue modifiche C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

9-quinquies. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

12.81. Librandi, D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

12.155. Torromino.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere da *a)* a *h)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente legge possono avere durata fino a quindici anni.

12.151. D’Attis, D’Ettore.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 72 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

12.150. D’Attis, D’Ettore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2021 ».

* **12.149.** Squeri, Barelli, Porchietto, Tromino, Baldini, Polidori.

* **12.95.** Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

* **12.39.** Mandelli.

* **12.98.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le misure di cui all’articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021.

** **12.34.** D’Ettore.

** **12.168.** Buratti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « Fino al 31 dicem-

bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2021 ».

12.139. Trizzino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’articolo 39, comma 5-bis del decreto-legge 219 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati per l’anno 2021 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

12.55. Sisto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, dopo le parole: « per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al » sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

12.44. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le misure di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all’articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche qualora l’immobile presenti irregolarità sanabili di lieve entità e minori difformità edilizie, laddove le modificazioni incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione e non incidono sulle strutture essenziali dell’opera.

12.30. D’Attis.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, alinea, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « spesa sostenuta nell'anno 2023 »;

2) il comma 3-*bis* è abrogato;

3) al comma 4, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « spesa sostenuta nell'anno 2023 »;

4) al comma 4-*ter*, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

5) al comma 5, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « spesa sostenuta nell'anno 2023 »;

6) al comma 8, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « spesa sostenuta nell'anno 2023 »;

7) il comma 8-*bis* è abrogato.

b) All'articolo 121, comma 1, le parole: « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2023 ».

9-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

12.161. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023 », e le parole: « sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenuta nell'anno 2023 »;

b) al comma 3-*bis* le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 », e le parole: « 1° luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

c) al comma 4, le parole: « dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023 », e le parole: « sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenuta nell'anno 2023 »;

d) al comma 4-*ter*, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

e) al comma 5, le parole: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 » e le parole: « sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenuta nell'anno 2023 »;

f) al comma 8, le parole: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 » e le parole: « sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenuta nell'anno 2023 »;

g) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.

9-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 21,2 milioni di euro per l'anno 2021, in 411,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.103 milioni di euro per l'anno 2023, in 978,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 918,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 917,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 452,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 9,2 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 16,2 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

12.158. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'alinea del comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e dopo le parole: « di pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta negli anni 2022 e 2023 ».

9-*ter*. Agli oneri di cui al comma 9-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché a valere sul ciclo di programmazione del medesimo Fondo per i gli anni 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178.

12.144. Vietina, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

1-*quinqüies*. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

b) al comma 2, le parole: « , nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni » sono soppresse.

9-*ter*. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

« *a-bis*) interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni; ».

9-quater. Agli oneri derivanti dai commi *9-bis* e *9-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 13 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.134. Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 la

detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo.

b) il comma *8-bis* è sostituito dal seguente:

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, valutati in 4,68 milioni di euro per l'anno 2022, in 248,28 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.419,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.204,04 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.092,56 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2.092,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede si mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

12.100. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La proroga della scadenza di cui al comma *8-bis* dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è riconosciuta anche per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d*), secondo periodo, del medesimo articolo 119.

12.58. Nardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano alle Onlus indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi, relativamente agli edifici iscritti alla categoria catastale « B » nei limiti di spesa di euro 200 per metro cubo di consistenza.

12.107. Buratti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al comma 13-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo può essere rilasciata all'inizio dei lavori o al loro termine, ovvero per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. »,

12.101. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

13-bis.1. Ai fini del rilascio ai tecnici competenti da parte delle amministrazioni competenti della documentazione amministrativa necessaria e pertinente per le finalità del presente articolo, i termini per l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati in quindici giorni lavorativi. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine da parte dell'amministrazione competente per cause ascrivibili ai funzionari della stessa,

sono individuate, nel rispetto dei CCNL, le relative sanzioni.

12.157. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 119 il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente:

« 13-*ter.* Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data ».

12.156. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « spese sostenute nel 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2021 »;

b) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 603 milioni di euro per l'anno 2021 ».

9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione, per l'anno 2021, del credito di imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, come modificato dal comma 9-*bis* del presente articolo.

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 603 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.133. Ribolla, Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 244, comma 1, della legge n. 77 del 2020, a favore delle regioni Lazio, Marche e Umbria è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

9-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021-2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

* **12.62.** Marco Di Maio, Del Barba.

* **12.172.** Buratti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 244, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente alle regioni di Lazio, Marche e Umbria è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché a valere sul ciclo di programmazione del medesimo Fondo per i gli anni dal 2021 al 2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178.

12.24. Nevi, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n.160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti 2016-2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 dopo la parola: « Sicilia » sono inserite le seguenti: « e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 »;

b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

« 187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025 ».

12.25. Nevi, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al comma 185, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, dopo le parole:

« Sardegna e Sicilia » sono aggiunte le seguenti: « nonché Lazio, Marche e Umbria, di cui all'articolo 244, comma 1, della legge n. 77 del 2020 »;

9-ter. All'articolo 187 della legge n. 178 del 2020, le parole: « 52 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 72 milioni di euro » e le parole: « 104 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 124 milioni di euro ».

12.106. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, dopo le parole: « Sardegna e Sicilia » sono aggiunte le seguenti: « nonché Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 »;

b) al comma 187 le parole: « 52 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 72 milioni di euro » e le parole: « 104 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 124 milioni di euro ».

12.61. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni ».

12.66. Cavandoli, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 84, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « nelle aree interne del

Paese » sono inserite le seguenti: « ovvero nelle località termali ».

12.51. Paolo Russo.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117 le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »

b) al comma 119 le parole: « nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12.145. Spena, Occhiuto, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) Al comma 99, dopo le parole: « attrezzature varie » aggiungere le seguenti: « , compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all'esercizio delle attività turistico ricettive, ».

12.52. Paolo Russo.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 1 comma 244 della legge 31 dicembre 2020, n.178 le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

12.140. Torromino, Barelli, Porchietto, Squeri, Polidori, Baldini, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, inserire seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « entro il 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2021 ».

* **12.48.** Mandelli.

* **12.93.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

* **12.87.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

* **12.129.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « A chi acquista in Italia, » sono inserite le seguenti: « anche in locazione finanziaria, ».

9-*ter*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-*bis*) dal 1° marzo 2021, ai fini del riconoscimento del contributo di cui alla

lettera a) è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo di categoria M1 omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ».

b) alla lettera b) le parole: « omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 » sono soppresse.

** **12.10.** Benamati.

** **12.176.** Porchietto, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1 comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « A chi acquista in Italia, » sono aggiunte le seguenti: « anche in *leasing* finanziario, ».

12.97. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 9 aggiungere in fine i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 657, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « anche in locazione finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ». All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-*bis*) dal 1° marzo 2021, ai fini del riconoscimento del contributo di cui alla lettera a) è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo di categoria M1 omologato in una classe inferiore ad Euro

6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011. »;

b) alla lettera b), le parole: « omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 » sono soppresse.

12.103. Binelli, Piastra, Cavandoli, Tombolato, Andreuzza, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. In ragione del differimento del termine di cui al comma precedente e della crisi economica determinata dall'emergenza da Covid è consentita, alle Regioni o Province autonome che ne facciano richiesta, la facoltà di utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.

7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento. ».

12.171. Topo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

12.37. Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « Dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1° gennaio 2022 ».

12.011. Potenti, Raffaelli, Fogliani, Andreuzza.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga dei termini previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, le parole: « sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, da

ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo »;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo », sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 »;

3) al comma 4, le parole: « per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo », sono sostituite dalle seguenti: « per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 »;

4) al comma 4-*ter*, le parole: « entro il 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;

5) al comma 5:

5.1) le parole: « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

5.2) le parole: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono soppresse;

b) all'articolo 121, comma 1, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – *digital tax* di cui al comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.800 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

12.03. Vietina, Gelmini, Mazzetti, Prestigiacomo, Sisto, Mandelli, Cortelazzo, Labriola, Ruffino.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: « è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 », sono inserite le seguenti: « e 2021 ».

12.04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. La dotazione del fondo per le emergenze relative alle emittenti locali previsto dall'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti commerciali

è ripartito secondo i criteri e le seguenti aliquote:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*: 50 per cento.

2-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 2, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera *b)*. ».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.013. Scagliusi, Galizia, Cassese, Gagnarli, Gallinella, Alemanno, Del Sesto, Alberto Manca, Cillis, Cadeddu, Maglione, Parentela, Pignatone, Vianello, Marzana, Cimino, Scerra, Berti, Papiro, Ianaro, Bruno, Giordano, Lovecchio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di rafforzamento del sistema delle start-up innovative)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021 »;

b) al comma 2, le parole: « per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 sono destinati 20 milioni di euro »;

c) al comma 3, le parole: « pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 »;

d) al comma 5, le parole: « 12 mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi ».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 310 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.010. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, le parole: « non può essere utilizzata negli anni successivi » sono sostituite dalle

seguenti: « può essere utilizzata nell'anno successivo ».

12.05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga periodo richiesta per agevolazioni ampliamento o riapertura di esercizi commerciali nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti)

1. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « Per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2021 ».

12.012. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni dalla fine dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 fatte salve eventuali successive ulteriori proroghe dell'emergenza sanitaria »;

b) al comma 4 le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni ».

12.017. Fornaro.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

b) al comma 4 le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni ».

12.018. Fornaro.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga dei tempi e nuove modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA, nonché dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'ISPRA, la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione, le regioni, gli enti locali, l'UPI, l'ANCI, ISPRA, ENEA, Istituto superiore di sanità, le ASL competenti per territorio, le associazioni degli industriali delle province interessate, le as-

sociazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le università e gli enti di ricerca presenti nei territori interessati, le associazioni ambientaliste, gli Enti parchi nazionali e regionali presenti nei territori interessati, le associazioni di cittadini presenti nei territori interessati nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché ai sensi della convenzione di Aarhus, della direttiva Euratom 70/2011 sui rifiuti nucleari, della direttiva 2003/4/CE sull'informazione ambientale e in attuazione delle "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia", emanate nel 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quali:

a) chiarezza: gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche;

b) imparzialità: deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale;

c) inclusione: deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate;

d) tempestività: in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare

ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.

3-bis. Prima dell'inizio della fase di consultazione pubblica deve essere realizzata una campagna informativa dedicata alla scelta del sito e alle tematiche dello smaltimento/immagazzinamento dei rifiuti, da svolgersi in ognuno dei 67 comuni indicati nella CNAPI. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente

« 4. Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le regioni, le province ed i comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, ISPRA, ENEA, Istituto superiore di sanità, le ASL competenti per territorio, le associazioni degli industriali delle province interessate, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le università e gli enti di ricerca presenti nei territori interessati, le associazioni ambientaliste, gli Enti parchi nazionali e regionali presenti nei territori interessati, le associazioni di cittadini presenti nei territori interessati nonché i soggetti portatori di interessi qualificati. La Sogin S.p.A., nonché i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela territorio e del mare e l'ISPRA, devono prima dell'inizio del seminario nazionale, di cui al presente comma, pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti documenti, compresi quelli pervenuti ai sensi del comma 3. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione

e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30. ».

12.019. Muroi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

12.016. Spina, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Differimento termine applicazione responsabilità solidale negli appalti)

1. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 o, se successivo, il 180esimo

giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2.

2. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno».

12.06. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga delle disposizioni del comma 4 articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva del settore agricolo ed agroalimentare delle regioni gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in considerazione della proroga al 31 dicembre 2022 della scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal FEASR prevista dall'articolo 1 del Regolamento dell'Unione europea 2220/2020 del 23 dicembre 2020, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano anche alle annualità 2021 e 2022.

2. Agli oneri del presente articolo pari a 63,2 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022, si provvede attraverso l'utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

12.02. Nevi, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure per aumentare le entrate derivanti dal settore energetico)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare

le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Nelle more dell'adozione del PiTE-SAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione dell'area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;

c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

d) al comma 8, il primo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole «sospesi ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» e al terzo periodo dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e di accumuli»;

e) al comma 10 le parole: «Al venimento della sospensione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'1 marzo 2021»;

f) il comma 13 è abrogato.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti inte-

ressati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga dei tempi per l'adozione del Pitesai)

1. Al comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 13 agosto 2021 ».

12.020. Muroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 56, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).

1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano d'ufficio anche ai progetti incentivati di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio e di decadenza degli incentivi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli già definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi e di annullamento d'ufficio oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Per l'effetto, entro il termine di sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato, il GSE annulla il provvedimento di decadenza o di annullamento d'ufficio adottato in assenza dei presupposti di cui all'articolo 42, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. L'annullamento non è disposto allorché il comportamento dell'operatore che ha determinato l'erogazione dell'incentivo sia stato oggetto di procedimenti penali definiti con sentenza di condanna passata in giudicato.

8.1. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche a tutte le istanze già presentate al GSE e in relazione alle quali non si sia ancora provveduto. In relazione alle

istanze già respinte o solo parzialmente accolte dal GSE alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il GSE assume i conseguenti provvedimenti di annullamento per l'applicazione di quanto previsto al comma.

8.2. Agli oneri di cui ai commi 8 e 8.1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 ».

12.09. Sut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere confacente lo strumento del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a quanto stabilito dal Regolamento UE 651/2014 e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2023 »;

b) al comma 100, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per il settore trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio ».

12.021. Topo.

ART. 13.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2 sostituire la parola: « due » con la seguente: « tre »;

2) Al comma 3:

Alla lettera *a)* sostituire il numero: « 12 » con il seguente: « 24 »;

Alla lettera *b)* sostituire il numero: « 12 » con il seguente: « 24 »;

Alla lettera *c)* sostituire il numero: « 12 » con il seguente: « 24 »;

Alla lettera *c-bis)* sostituire il numero: « 12 » con il seguente: « 24 »;

13.27. Gariglio, Pagani, Pizzetti, Andrea Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2025, per i casi di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono scelti fra esperti iscritti all'Albo istituito presso la provincia nel cui territorio ricade l'opera.

13.186. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente

decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2025, la progettazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per contratti di appalto di importo pari o inferiore ad euro 500.000, è articolata secondo un unico livello, definitivo o esecutivo, redati ai sensi del comma 7 o comma 8 del medesimo articolo.

13.179. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, il meccanismo di calcolo dell'anomalia delle offerte di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sospeso per gli appalti di importo inferiore ad euro 500.000.

13.184. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si

indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, è sospesa l'applicazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13.187. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'attuazione di contratti disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui lavori non siano stati avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 31 dicembre 2025, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessaria solo per le aree soggette a specifica tutela negli strumenti urbanistici. Per i casi non ricompresi nel precedente periodo è sufficiente l'auto-certificazione a firma di un progettista abilitato.

13.183. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 30 giugno 2021 ed il pagamento di cui al terzo periodo è dovuto nei

limiti della disponibilità finanziaria presente del committente ».

13.114. Andrea Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2022 gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici di cui all'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, trovano applicazione anche nei confronti degli interventi realizzati da soggetti privati su beni culturali relativamente ad opere di consolidamento, messa in sicurezza e adeguamento normativo.

13.182. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine per la definitiva messa fuori servizio delle centrali termoelettriche alimentate a carbone di La Spezia, determinato ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, è fissato al 30 giugno 2021.

13.316. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) la disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, riferita alla mancata applicazione del comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2025.

13.185. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) la disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, riferita alla mancata applicazione del comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2025.

13.180. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'alinea del comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

13.181. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 10, le parole: « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

* **13.311.** Lorenzin.

* **13.285.** Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.

* **13.145.** Terzoni.

* **13.61.** Mazzetti, Mandelli, Sisto.

* **13.272.** Trancassini, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.271.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* **13.166.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.62.** Mandelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori conferiscono priorità agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole e ospedali. A tale fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, essi modificano, secondo i rispettivi ordinamenti, la programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma *2-bis*, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, i contratti relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Per gli affidamenti si applica il criterio del prezzo più basso, salvo nelle ipotesi previste dall'articolo 95, comma 3, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.201. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « contratti di lavori, servizi e forniture »

ture », sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *ll*), *ss*) e *tt*), »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « procedura ad evidenza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previste dal presente codice »;

c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella quota percentuale di cui al precedente periodo non si computano le attività ed i servizi svolti dal concessionario con mezzi propri e proprio personale »;

d) al comma 2, primo periodo, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

13.134. Serracchiani, Viscomi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, la parola: « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere direttamente e autonomamente oppure »;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: « *4-bis.* In ogni caso, le stazioni appaltanti di cui al comma 4 motivano la scelta da loro effettuata tra i criteri e le modalità di cui al medesimo comma. ».

13.202. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 251, lettera *c*), punto 1), si applicano anche alle concessioni di beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi finalità diversa da quella turistico-ricreativa, nonché alle concessioni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato. L'autorità concedente provvede su istanza del concessionario in presenza di eventi di eccezionale gravità, di

qualsiasi natura, allo stesso non ascrivibili e che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione in termini di superficie ovvero una utilizzazione economicamente improduttiva degli stessi.

* **13.315.** Pellicani.

* **13.200.** Gariglio.

* **13.89.** Sisto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole da: « non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, relative alla validità, per i novanta giorni successivi, dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ».

13.291. Donno.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole da: « , non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27. ».

13.136. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-

roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si interpretano nel senso che si applicano anche a tutti gli interventi per i quali è già stato concesso il permesso di costruire e per i quali, all'entrata in vigore della presente norma, non è stata depositata la comunicazione di fine lavori. ».

13.144. Gava, Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella quota di cui al primo periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio. »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2022 ».

13.168. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché ai procedimenti avviati successivamente a tale data e comunque fino al 31 dicembre 2020 si applicano fino al 31 dicembre 2025 i commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014,

n. 102 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.

13.103. Costa, Magi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

13.105. Costa, Magi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 per le istanze edilizie comunque denominate presentate fino al 31 dicembre 2020.

13.104. Costa, Magi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, è sospesa fino al 31 dicembre 2021; in tale lasso temporale, riacquista efficacia il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 previgente.

13.106. Costa, Magi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del perdurare dell'eccezionalità della situazione economica, fino al 31 dicembre 2022, i termini di pagamento di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono dimezzati.

13.203. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 65, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021. ».

13.137. Lucchini, Fiorini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

13.301. Fassina, Epifani, Stumpo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2022 ».

* **13.43.** Squeri, Mandelli, Sisto.

* **13.143.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **13.165.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.324.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella quota di cui al primo periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio. »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. ».

13.323. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » con le seguenti: « Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 »;

b) alla lettera b) sostituire le parole: « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » con le seguenti: « Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 »;

c) alla lettera c) sostituire le parole: « fino al 30 giugno 2021 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 » e le parole: « Fino al 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

13.135. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 4, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *sono inserite le seguenti:* le parole: « in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di ces-

sazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza » e.

* **13.33.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

* **13.225.** Gallinella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente:

« 1-*sexies*. Gli Avvisatori Marittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall'Autorità Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra Avvisatore Marittimo e l'organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali. Gli Avvisatori Marittimi di cui all'articolo 48-quater, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti, anche in riferimento all'articolo 62 del regolamento di navigazione marittima. Il servizio svolto dagli Avvisatori Marittimi concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. ».

13.330. Mancini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alla deliberazione della proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di « emergenza di sanità pub-

blica di rilevanza internazionale » da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di tutelare i lavoratori marittimi imbarcati o in procinto di imbarco, la validità dei certificati, attestati, atti abilitativi comunque denominati dei lavoratori marittimi in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a tale data, conservano la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero per il periodo durante il quale il marittimo continuerà a prestare il proprio servizio a bordo della unità navale e, comunque, fino al suo sbarco.

13.288. Nesci.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è abrogato.

13.130. Stefani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 – « Autostrada del Brennero » fino al 31 dicembre 2021, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22.

13.138. Paternoster, Vanessa Cattoi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci,

Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 9-*tricies semel*, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « relative agli anni 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « relative agli anni dal 2017 al 2020 ».

13.329. Lorenzin.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

13.175. Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 e delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per le domande dirette al conseguimento delle abilitazioni professionali presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la prova di controllo è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle medesime domande.

13.260. Rampelli, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

Al comma 6, dopo le parole: dell'anno 2020 *aggiungere le seguenti:* o per le quali il termine semestrale di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 scade entro il mese di marzo 2021 *e sostituire le parole:* è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda *con le seguenti:* è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza del predetto termine.

13.217. Grippa.

Al comma 6, dopo le parole: dell'anno 2020 *inserire le seguenti:* o in scadenza entro il mese di marzo 2021 *e sostituire le parole:* è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda *con le seguenti:* è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa.

13.116. Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1. le parole: « presentate nel corso dell'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « o delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 »;

2. le parole: « è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché quella analoga per le abilitazioni professionali, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, mentre per quelle presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato

di emergenza è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle stesse ».

* **13.19.** Bruno Bossio.

* **13.208.** Gripa.

* **13.269.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

Al comma 6, sostituire le parole: entro un anno dalla data di presentazione della domanda *con le seguenti:* entro 14 mesi dalla data di presentazione della domanda. All'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente: 4-*ter*. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.

13.286. Moretto, Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole « ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore ».

6-*ter*. All'onere di cui al comma 6-*bis* quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.63. Mulè.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 229, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « relative all'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti « relative all'anno 2021 »;

b) dopo le parole « per una delle destinazioni d'uso previste. » sono inserite le seguenti: « Il beneficio è escluso se l'acquisto viene fatto tramite servizi *on line* offerti da aziende di commercio elettronico ad eccezione dell'acquisto effettuato tramite piattaforma di *e-commerce* specializzati delle piccole imprese italiane ».

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.

13.223. Scanu.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole « comunque entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021, salvo che un ulteriore proroga dello stato di emergenza ne precluda l'entrata a regime ».

6-*ter*. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo 29 maggio 2017, n. 98, le parole, « dalla data di introduzione del documento unico » e « dall'introduzione del documento unico » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis* ».

13.258. Rampelli, Silvestroni, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'interno, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissandone i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le smart road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica, la cui composizione e funzionamento sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

* **13.37.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

* **13.227.** Scagliusi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinatosi a causa di una

forte carenza di organico negli Uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle predette prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per le sedute in conto privato di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale dei suddetti Uffici della motorizzazione collocato in quiescenza, già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-*bis*, del citato codice della strada. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le disposizioni attuative della previsione di cui ai periodi precedenti e le modalità di accreditamento presso la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero degli esaminatori ausiliari.

** **13.117.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

** **13.229.** Grippa.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, dopo le parole « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono inserite le seguenti: « le parole “in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i

novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” ».

13.334. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al comma 4 dell’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, dopo le parole « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono inserite le seguenti: « le parole “in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e ».

13.333. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, in via del tutto eccezionale e transitoria, i soggetti tenuti al pagamento di una o più sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di importo superiore a 200 euro, accertate contestualmente con uno stesso verbale, con decorrenza dal 31 gennaio 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 202-bis, commi da 3 a 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13.257. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, in deroga a quanto

disposto dagli articoli 4, comma 3-bis, e 9, comma 3-bis, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 « Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola », i corsi di formazione periodica per insegnanti ed istruttori, le cui abilitazioni sono in scadenza nell’anno 2021, possono essere erogati con modalità *e-learning*.

13.230. Grippa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti « Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2021 » e dopo le parole « Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste » inserire le seguenti « Il beneficio è escluso se l’acquisto viene fatto tramite servizi on line offerti da aziende di commercio elettronico ad eccezione dell’acquisto effettuato tramite piattaforma di e-commerce specializzati delle piccole imprese italiane ».

13.207. Scanu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I termini previsti dall’articolo 3, comma 8, e articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante « Sicurezza nelle gallerie ferroviarie », per l’adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie ai requisiti ivi previsti, sono differiti, rispettivamente, di 24 e 36 mesi.

13.126. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ra-

vetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nelle more di una revisione organica della disciplina relativa alla circolazione di prova dei veicoli, fino al 31 dicembre 2021, le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 3, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano a coloro che utilizzano la targa prova su un veicolo già immatricolato privo di copertura assicurativa.

13.129. Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per far fronte alle esigenze di personale degli Uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, in deroga al termine previsto nella disposizione richiamata.

13.118. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole « ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei ve-

coli di categoria euro 4 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore ».

* **13.20.** Bruno Bossio.

* **13.150.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **13.204.** Rotelli, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procede alla compensazione interregionale delle Tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 845, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

13.317. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole « temperatura controllata (ATP), » sono sostituite dalle seguenti: « temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ».

13.120. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 108, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « e fino al 31

maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».

13.256. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 30 settembre 2021 ».

13.119. Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

13.231. Grippa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.

13.314. Pellicani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-

duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.64. D'Attis, Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022. Agli oneri di cui al presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modifiche e integrazioni.

13.209. Scagliusi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2,

lettera *b*) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite con le seguenti parole: « con una dotazione di 32.706,6 milioni di euro per l'anno 2021 ».

* **13.248.** Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.253.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, parole « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti « al 31 dicembre 2031 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.141. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013

n. 90 le parole « dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti « dal 1° marzo 2019 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.140. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole « dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti « dal 1° marzo 2019 ».

13.322. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'anno 2021 la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sospesa per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente, con l'obbligo di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati.

13.90. Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'anno 2021 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è sospeso per le prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.

13.91. Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2 lettera d), primo periodo, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 59, convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96, le parole « La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « La riduzione si applica a decorrere dall'anno successivo al termine della proroga disposta ai sensi dell'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

13.320. Pentangelo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00 ».

13.87. Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In via sperimentale, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n.21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, pos-

sono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia.

13.93. Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.

13.92. Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.

* **13.88.** Sisto.

* **13.199.** Gariglio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 200, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021. ».

** **13.29.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

** **13.220.** Scagliusi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.

13.96. Sisto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) servizio noleggio con conducente.

13.95. Sisto.

Sopprimere il comma 8.

13.176. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine è prorogata, altresì, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.400.000 per l'anno 2023.

8-ter. All'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-

gno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale » sono soppresse;

b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « e possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa, con oneri a carico del Commissario straordinario, per lo svolgimento di determinati compiti o per l'attribuzione di specifiche responsabilità. ».

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.216. Terzoni.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Per l'anno 2020, il termine previsto all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 31 maggio 2021.

8-ter. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 marzo 2021.

* **13.113.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

* **13.148.** Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: « emergenza da Covid-19, » sono inserite le seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 », e al terzo periodo le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.313. Pella.

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi relativi al collegamento A3 (Contursi) – SS 7Var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) – tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, assicurando il prosieguo dell'opera strategica ed evitando il blocco dei canteri e conseguenti gravosi procedimenti amministrativi, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a euro 35.987.993 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per essere riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della sistemazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema.;

2. *il comma 19, è sostituito dal seguente:*

19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal

comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo, e a quelli derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 13,4 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

13.31. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

« 9-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi relativi al collegamento A3 (Contursi) – SS 7Var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) – tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55, assicurando il prosieguo dell'opera strategica ed evitando il blocco dei canteri e conseguenti gravosi procedimenti amministrativi, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a euro 35.987.993 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per essere riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della sistemazione realizzativa e

finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema.»;

b) al comma 19 aggiungere infine le seguenti parole: « , e a quelli derivanti dal comma 9-bis, pari a 13,4 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

13.292. Maraia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione,

maturati sino al 2019, al Comune concedente.

* **13.56.** Napoli, Ruffino.

* **13.264.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.254.** Ubaldo Pagano.

* **13.302.** Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In ragione delle esigenze straordinarie derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il superamento delle criticità emerse nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione e delle attività di campo, il termine del 31 dicembre 2021, previsto per l'aggiudicazione dei lavori dell'asse viario Pedemontana Piemontese – Collegamento tra la A4 (Torino-Milano) e la A26 (Genova Voltri-Gravelona) – Tratto « Masserano-Ghemme », ai fini del mantenimento del finanziamento dei fondi FSC 2014-2020, è prorogato al 31 dicembre 2022.

13.142. Patelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

13.41. Gavino Manca, Frailis, Mura.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole « A chi acquista in Italia, » sono

aggiunte le seguenti: « anche in leasing finanziario, ».

13.331. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 14-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « dodici mesi », sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) al comma 2, le parole « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 »;

c) al comma 3 le parole « dodici mesi », sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

d) il comma 4 è abrogato.

13.300. De Menech, Gribaudo, Enrico Borghi, Bonomo, Serracchiani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole « entro il 30 giugno 2021 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: « *11-bis.* All'articolo 200-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di 20 milioni di euro per l'anno 2021” »;

c) sostituire il comma 19 con il seguente: « Agli oneri derivanti dai commi 11 e *11-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e 55 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa all'anno 2021, e quanto a 35 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo ».

* **13.221.** Scagliusi.

* **13.30.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Nei casi in cui, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni comunali prevedano periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio, riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo temporale equivalente a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.

11-ter. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nel periodo di cui al comma *11-bis*.

11-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma *11-ter*, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma *11-bis*.

11-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle amministrazioni comunali o alle aziende che gestiscono il servizio delle zone a traffico limitato a titolo di

rimborso degli eventuali minori introiti derivanti dalla misura di cui al comma 11-*bis*. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.66. Spena.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 15 della legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In via transitoria, al fine di adeguare i contingenti delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente, per un periodo temporale di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente comma, è consentito ai titolari di autorizzazioni di convertire eventuali titoli già ottenuti, in comuni diversi da quello dove è situato il centro operativo d'interesse e d'affari. In tale caso la conversione è possibile alle seguenti condizioni:

1) aver stabilito da almeno tre anni, all'interno del comune ove si ha interesse ad ottenere la conversione dei titoli autorizzativi, una sede legale, operativa o unità locale, ovvero avere la comprovata disponibilità di idonea struttura atta all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, anche presso la propria residenza o domicilio, ancorché precedentemente non registrata presso le C.C.I.A.A..

2) essere gli effettivi titolari dell'autorizzazione, anche se conferita, a norma dell'articolo 7 della presente legge, in cooperative, consorzi o società, di cui alla lettera *d*), comma 1, del medesimo articolo 7, ovvero di aver aderito a Consorzi che

abbiano i requisiti previsti dal precedente punto 1.

3) aver prodotto, in rapporto ai titoli autorizzativi in uso o conferiti, un congruo volume di affari, non inferiore ad almeno 90.000,00 euro complessivi nel triennio 2017-2019, documentabili attraverso la produzione dei bilanci depositati, ovvero produzione di fatture elettroniche/corrispettivi.

Stante la riparametrazione dei titoli autorizzativi ne consegue che:

a) la conversione del titolo autorizzativo comporta anche l'acquisizione del ruolo dei conducenti, eventualmente ottenuto in altra regione o provincia, in quello della regione o provincia ove ricade il comune prescelto.

b) i titoli provenienti dalla conversione non sono cedibili prima di dieci anni, ovvero possono essere ceduti secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge ».

13.65. Zanettin.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole « due » sono sostituite dalle seguenti « quattro ».

13.25. Bruno Bossio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole « dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 31 dicembre 2021 ».

13.24. Bruno Bossio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

13.23. Bruno Bossio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 200, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 » sono sostituite da « nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. »

* **13.319.** Pentangelo.

* **13.318.** Pentangelo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere

soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

13.94. Sisto.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per gli impianti a fune che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, sono prorogati di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza.

13.133. Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 14-*ter*, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

13.213. Elisa Tripodi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 13 e 14;*

b) *inserire, in fine, il seguente comma:*

19-*bis*. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate

alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 ».

13.177. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sopprimere i commi 13 e 14.

* **13.3.** Trano.

* **13.57.** Giacomoni, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto.

* **13.1.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

* **13.4.** Siragusa.

* **13.154.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.50.** Giacometto, Cattaneo.

* **13.109.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

* **13.195.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

* **13.67.** Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Carfagna, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Polidori, Ripani.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 13 con i seguenti:*

« 13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la convalida sia stata emessa anteriormente alla data del 31 gennaio 2020, fatta salva la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione sino al 30 giugno 2021, corredata di autocertificazione in cui dichiararsi di non possedere altro immobile ad uso abitativo, di non avere un'occupazione

ovvero di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF proprio e dei familiari conviventi almeno pari al 50 per cento rispetto all'anno 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte alla locazione di un diverso immobile. La sospensione opera in modo automatico ma l'autocertificazione, acquisita dall'ufficiale giudiziario o dal cancelliere del giudice dell'esecuzione, deve essere immediatamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate per consentire le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e l'effettiva situazione patrimoniale ed economica dell'istante esecutato e dei suoi familiari conviventi, nonché al Comune di residenza dell'istante per procedere all'iscrizione d'ufficio nella lista dell'emergenza abitativa.

13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021. »;

2) *al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« È altresì sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari ».

13.294. D'Orso, Baldino, Donno, Martinigiglio, D'Arrando, Masi, Colletti, Ascari, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 13 con i seguenti:*

« 13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta anteriormente alla data del 31 gennaio 2020, fatta salva la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione sino al 30 giugno 2021, corredata di autocertificazione in cui dichiararsi di non possedere altro immobile ad uso abitativo, di non avere un'occupazione ovvero di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF proprio e dei familiari conviventi almeno pari al 50 per cento rispetto all'anno 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte alla locazione di un diverso immobile. La sospensione opera in modo automatico ma l'autocertificazione, acquisita dall'ufficiale giudiziario o dal cancelliere del giudice dell'esecuzione, deve essere immediatamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate per consentire le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e l'effettiva situazione patrimoniale ed economica dell'istante esecutato e dei suoi familiari conviventi, nonché al Comune di residenza dell'istante per procedere all'iscrizione d'ufficio nella lista dell'emergenza abitativa.

13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso,

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021. »

2) *al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« È altresì sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari ».

13.293. D'Orso, Baldino, Donno, Martinigiglio, Colletti, Ascari, Barbuto, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 13 con i seguenti:*

« 13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta anteriormente alla data del 31 gennaio 2020.

13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021. »;

2) *al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« È altresì sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di ri-

lascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari ».

13.296. D'Orso, Baldino, Donno, Martinigiglio, Scanu, Tuzi, Barbuto, Gabriele Lorenzoni, Colletti, Ascari, Bilotti, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Scutellà, Costanzo, Papiro.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 13 con i seguenti:*

« 13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la convalida sia stata emessa anteriormente alla data del 31 gennaio 2020.

13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021. »;

2) *al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« È altresì sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferi-

mento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari ».

13.295. D'Orso, Baldino, Donno, Martinigiglio, D'Arrando, Masi, Scanu, Tuzi, Colletti, Ascari, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo, Papiro.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. I possessori degli immobili interessati alla sospensione dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le misure applicative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a euro 90 milioni, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti è

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.7. Siragusa.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Ai locatari ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del presente comma è riconosciuta un'indennità pari per ciascun mese di sospensione al corrispondente canone pattuito in contratto. Al fine di ottenere l'indennità suddetta i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti, Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 pari ad euro 90 milioni che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

13.15. Siragusa.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2 del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo Stato riconosce un'indennità minima di 500 euro fino ad un massimo di 800 euro al proprietario dell'immobile per tutti i mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di riconoscimento dell'indennizzo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 90 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini-

stero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.6. Siragusa.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed adibiti a prima abitazione del debitore condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza dal giudice dell'esecuzione sempre modificabile avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

13.12. Siragusa.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di

rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

* **13.158.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.238.** Gusmeroli, Bianchi, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.

* **13.275.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.47.** Giacometto, Cattaneo.

* **13.14.** Siragusa.

* **13.83.** Paolo Russo.

* **13.190.** Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e prevista nei casi in cui il mancato pagamento del canone alle scadenze sia connesso alla contrazione del reddito dettato dall'emergenza in corso, è sospesa sino al 30 giugno 2021. Diversamente, qualora il mancato pagamento dei canoni sia antecedente alla data di dichiarazione dell'emergenza o non dipendente da essa, l'esecuzione è sospesa sino al 28 febbraio 2021.

13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso diverso da quello abitativo, prevista dall'articolo 103,

comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 28 febbraio 2021.

13.298. Colletti.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nelle sole ipotesi di provvedimenti convalidati o di sentenze emesse in data successiva al 1° marzo 2020, è prorogata sino al 30 aprile 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Ai proprietari di tali immobili è riconosciuto un contributo a fondo perduto da calcolare nella misura del 60 per cento del canone e degli oneri accessori, non inferiore ad euro 200 al mese e non superiore a 420 euro al mese, per il periodo di morosità compreso dall'ordinanza di convalida di sfratto o dalla sentenza, fino al 31 marzo 2021, per i medesimi periodi è sospeso, con efficacia retroattiva, il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.53. Zanettin.

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili,

anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica nei casi in cui l'ordinanza di convalida o la sentenza esecutiva di sfratto sia stata emessa in data antecedente al 19 marzo 2020. Ai proprietari di tali immobili è riconosciuto un contributo a fondo perduto da calcolare nella misura del 60 per cento del canone e degli oneri accessori, in misura non inferiore ad euro 200 al mese e non superiore a euro 420 al mese, per il periodo di morosità compreso dal 1° marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021, per i medesimi periodi è sospeso, con efficacia retroattiva, il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.54. Zanettin.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata sino al 31 maggio 2021 con riferimento esclusivo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 27 Legge 27 luglio 1978, n. 392, a condizione che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il giorno 1 agosto 2020, ovvero sia relativo a canoni non pagati a far data dal giorno 1 marzo 2020. La sospensione è altresì prorogata sino al 30 giugno 2021 con riferimento esclusivo ai contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale gennaio 2017, a condizione che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il giorno 1° giugno 2020 e che sia relativa a canoni non pagati a far data dal giorno 1 marzo 2020. Nelle fattispecie non rientranti di cui ai commi precedenti, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche

ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 marzo 2021.

13.246. Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguente all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile.

13.10. Siragusa.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze. Relativamente all'immobile adibito ad uso abitativo, la sospensione di cui al presente comma si applica alla abitazione principale del conduttore e della

sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

13.305. Fassina.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

* **13.312.** Lorenzin.

* **13.274.** Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.236.** Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro, Zanella.

* **13.156.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.68.** Carfagna, Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

* **13.189.** Cestari, Frassini, Gava, Pateroster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

* **13.45.** Giacometto.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nelle sole ipotesi di provvedimenti convalidati o di sentenze emesse in data successiva al 1° marzo 2020, è prorogata sino al 30 aprile 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

13.55. Spena, Porchietto.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

* **13.273.** Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.155.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.44.** Giacometto, Cattaneo.

* **13.82.** Paolo Russo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

** **13.237.** Bitonci, Bianchi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro, Zanella.

** **13.157.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

** **13.69.** Mulè, Rosso, Cattaneo, Carfagna, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

** **13.46.** Giacometto, Cattaneo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze, nei casi in cui lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il 1° giugno 2020 e che la stessa sia relativa a canoni non pagati successivi alla data del 1° marzo 2020.

13.5. Siragusa.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al:

1) 31 maggio 2021 con riferimento esclusivo ai contratti di locazione ad uso non abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 a condizione che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il giorno 1 agosto 2020 e che la medesima morosità sia relativa ai canoni non pagati dal giorno 1° marzo 2020 in poi;

2) 30 giugno 2021: con riferimento esclusivo ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale n. 1 del 2017 a condizione che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dopo il giorno 1 giugno 2020 e che la medesima morosità sia relativa ai canoni non pagati dal giorno 1 marzo 2020 in poi;

3) 31 marzo 2021: per tutti i contratti sia ad uso abitativo che ad uso diverso, il cui sfratto per morosità non rientri nei casi previsti dalle lettere a) e b).

13.9. Siragusa.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

13.239. Cavandoli, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zenaro, Zanella.

Al comma 13, dopo le parole: anche ad uso non abitativo aggiungere le seguenti: o

che abbiano ad oggetto beni strumentali e merci del debitore.

13.321. Buratti.

Al comma 13, sostituire le parole: è prorogata sino al 30 giugno 2021 con le seguenti: è prevista sino al 28 febbraio 2021.

13.297. Colletti.

Al comma 13, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: fino al termine dello stato d'emergenza.

13.249. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 13, dopo le parole: mancato pagamento del canone alle scadenze, aggiungere le seguenti: previste dal contratto, successive al 16 marzo 2020.

13.327. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Al comma 13 dopo le parole: mancato pagamento del canone alle scadenze inserire le seguenti: in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

* **13.277.** Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.240.** Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-

roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.

- * **13.159.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **13.192.** Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.
- * **13.48.** Giacometto, Cattaneo.
- * **13.71.** Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Carfagna, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

Al comma 13, sostituire le parole: e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari *con le parole:* e ai provvedimenti di rilascio adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

- ** **13.241.** Cantalamessa, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
- ** **13.278.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- ** **13.160.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
- ** **13.193.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
- ** **13.49.** Giacometto, Cattaneo.
- ** **13.72.** Mulè, Rosso, Cattaneo, Sisto, Carfagna, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

Al comma 13, sostituire le parole: ed abitati dal debitore e dai suoi familiari *con*

le seguenti: ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile.

- * **13.242.** Tarantino, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
- * **13.279.** Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- * **13.161.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
- * **13.194.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
- * **13.84.** Paolo Russo.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al periodo precedente, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le informazioni utili ai fini dell'erogazione del contributo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

13.235. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Al comma 13 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio ai sensi del presente comma non sono tenuti al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per l'anno 2021. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze in relazione al minor gettito accertato derivante dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente periodo, viene assegnato un importo incrementale nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021 al Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le quote ristorative necessarie a compensare i comuni della minore entrata secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge n. 232 del 2016. Alla compensazione degli oneri finanziari di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 181.

13.307. Fassina.

Al comma 13 aggiungere in fine il seguente:

13-bis. Ai locatori di immobili ad uso abitativo ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del precedente comma 13 è riconosciuta un'indennità pari,

per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in sede di registrazione del contratto, dietro presentazione di un'istanza attestante la sussistenza dei requisiti previsti da inoltrare all'Agenzia delle Entrate che provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La disposizione di cui al presente comma opera nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2021 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 181. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

13.306. Fassina.

Al comma 13 è aggiunto in fine il seguente periodo: Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate dal presente comma.

13.309. Fassina.

Al comma 13, aggiungere, in fine, in fine il seguente periodo: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

13.243. Bitonci, Bianchi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.

Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

* **13.196.** Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.

* **13.162.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.51.** Giacometto, Cattaneo, Vietina.

* **13.73.** Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Carfagna, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

* **13.280.** Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.39.** Magi, Frate.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sem-

pre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

** **13.276.** Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

** **13.173.** Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

** **13.191.** Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.

** **13.70.** Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

** **13.13.** Siragusa.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente ai procedimenti iniziati successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

13.265. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: , nei soli casi in cui la notifica dell'atto di intimazione di sfratto di cui all'articolo 658 c.p.c. si sia perfezionata successivamente al 9 marzo 2020.

13.108. Angiola, Costa.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Ai locatori degli immobili oggetto di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di cui al comma 13, il cui canone, rapportato ad annualità, risulti inferiore rispettivamente a euro 10.000 per le locazioni ad uso abitativo e euro 30.000 per le locazioni ad uso non abitativo, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing oggetto di mancato pagamento nel periodo che intercorre dalla data di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento, fino al termine della sospensione di cui al medesimo comma 13.

13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis spetta ai soggetti privati, agli

enti non commerciali e agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 di almeno il trenta per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

13-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da **13-*bis*** a **13-*quater*** si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

13.325. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione

ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

13-*ter*. Per l'attuazione del comma **13-*bis***, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato «Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

13-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma **13-*ter***, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.233. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del comma 13 è riconosciuta un'indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in contratto, nel

limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

13-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 13-bis. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 13-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. All'onere di cui al comma 13-bis, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.74. Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del comma 13 è riconosciuta un'indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in contratto.

13-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

13-quater. L'indennità di cui al comma 13-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 13-bis a 13-quater, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-sexies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative dei commi da 13-bis a 13-quinquies.

13.303. Vietina, Cattaneo, Giacometto.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del comma 13 è riconosciuta un'indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in contratto.

13-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

13-quater. L'indennità di cui al comma 13-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative dei commi da 13-*bis* a 13-*quater*.

13-*sexies*. A copertura degli oneri derivanti dai commi da 13-*bis* a 13-*quater*, è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.197. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Ai locatori ai quali si applica la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di cui al comma 13, è riconosciuta un’indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in contratto.

13-*ter*. Al fine di ottenere l’indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 13-*bis*. L’indennità di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

13-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.244. Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Co-

volò, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Per effetto della proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di cui comma precedente, limitatamente alla sola imposta dovuta sui canoni di locazione non riscossi, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo è concessa l’esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, valutati in 100 milioni di euro l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.234. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per mancato pagamento del canone di cui al comma 13 è riferita ai soli casi in cui la notifica dell’atto di intimazione di sfratto ex articolo 658 c.p.c. si è perfezionata successivamente al 9 marzo 2020.

13-*ter*. Ai proprietari degli immobili per i quali l’esecuzione dello sfratto per morosità è sospesa, è riconosciuto un ristoro pari all’importo del canone di locazione

dovuto dal locatario per tutto il periodo decorrente dalla data di esecutività della convalida di sfratto sino al 30 giugno 2021. Le modalità di erogazione del ristoro di cui al comma precedente saranno definite da successivo decreto ministeriale.

13.107. Angiola, Costa.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi del comma 13 è riconosciuta un'indennità pari, per ciascun mese di sospensione, al corrispondente canone pattuito in contratto.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

* **13.281.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.163.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 6 dell'articolo 28 del dopo le parole: « relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa », aggiun-

gere le seguenti: « o nei tre periodi di imposta successivi »;

2) All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 28, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o dal concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o nei tre periodi di imposta successivi ovvero utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, ovvero essere ceduto ai sensi del presente articolo. »;

b) al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);

All'onere di cui al presente comma, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13.304. Della Frera, Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi del-

l'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.198. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.245. Bitonci, Bianchi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. I redditi derivati da contratti di locazione ad uso non abitativo se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020 non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata da co-

stituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis pari a 90 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

13.16. Siragusa.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

* **13.282.** Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.40.** Magi, Frate.

* **13.164.** Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.52.** Giacometto, Cattaneo, Vietina.

* **13.75.** Mulè, Rosso, Cattaneo, Sisto, Cargagna, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.

* **13.308.** Fassina.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del rico-

noscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre, purché, entro il 30 giugno 2021.

13.299. De Menech.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 31 gennaio 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

13.171. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'ado-

zione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

13.172. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta ed il cui reddito familiare anno lordo non abbia superato, nell'anno 2019, le condizioni reddituali indicate dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa del 7 maggio 2014. È sempre garantita, indipendentemente dal reddito, la continuità della conduzione dell'alloggio nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 7 maggio 2014.

13.147. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022

sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, ancorché in situazione di deroga dei termini originari della concessione. Nello stesso periodo le risorse derivanti dai canoni di occupazione sono interamente destinate al ripristino e al recupero di alloggi vuoti al fine di conseguire tempestivamente la possibilità della loro riassegnazione.

13.247. Miceli, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Pezzopane.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta.

13.146. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo pe-

riodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.

13.262. Rampelli, Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n° 23 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

13.8. Siragusa.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020, » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 è sospesa »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997. »;

2) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni.

zioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 600.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

13.289. Cabras.

Al comma 14, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino al termine dello stato d'emergenza.

13.250. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino al 30 giugno 2022.

13.255. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Al comma 14, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino al 30 dicembre 2021.

13.218. Grippa.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, le parole: « Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2021 »;

14-ter. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*septies*, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 4-*septies*, sono aggiunti i seguenti:

« 4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-*septies*. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina relativa alle commissioni esaminatrici di selezione relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2020, n. 225.

4-nonies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-*octies*, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2020, n. 22, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.

4-decies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma *4-nonies* e le modalità di versamento. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

* **13.226.** Grippa.

* **13.34.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella comunitaria in materia di requisiti e sicurezza delle gallerie ferroviarie dell'intero sistema ferroviario come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate ad assicurare un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione da attuarsi sulle infrastrutture ferroviarie e sui veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), ai

sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, ed è adottato entro trenta giorni dalla data del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, ed in considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti al 30 giugno 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2006, n. 83.

14-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , fatti salvi quelli finalizzati ad assicurare più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni alla circolazione ferroviaria. ».

** **13.32.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

** **13.222.** Serritella.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2015, n. 296, sono espletati entro centoventi giorni dalla dichiarazione di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.

14-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune » sono aggiunte le seguenti: « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. ».

13.36. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19, i proprietari degli immobili interessati dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo, per l'anno 2021, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

14-ter. Dall'attuazione del comma 14-bis discendono oneri pari a 2000 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 14-quater.

14-quater. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

13.59. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis,

Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. In virtù di quanto previsto dai commi 13 e 14, le risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 incrementate per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 devono considerarsi relative alle morosità maturate dall'inizio dell'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 e sono erogate direttamente ai proprietari degli immobili.

13.58. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari ed all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 ».

* **13.228.** Scagliusi.

* **13.35.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 51, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

**** 13.219.** Scagliusi.

**** 13.28.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole « entro il 31 maggio 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1991 ».

13.101. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Il contributo a fondo perduto spetta altresì ai soggetti titolari di partita IVA in data anteriore al 1° gennaio 2019 che, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero per adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività, documentati o documentabili, non possano dichiarare una riduzione del fatturato pari a quella di cui al primo periodo. Conseguentemente, il termine entro il quale gli aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, di cui al Provvedimento 10 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, è prorogato e decorre dal 15 marzo al 15 giugno 2021 ».

13.210. Cassese, Alemanno.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. La durata del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è prorogata di due mesi rispetto al termine di scadenza ordinario. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante sono approntate le seguenti modifiche: le parole « un rappresentante per ciascuna » sono sostituite dalle seguenti « un rappresentante espressione »; al punto 7 le parole « delle Confederazioni alle quali aderisce » sono sostituite dalle seguenti « della Confederazione alla quale aderisce. In quest'ultima fattispecie la Confederazione deve essere, o essere stata, parte dell'Assemblea Generale del CNEL almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria ».

13.42. Bergamini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. La durata del contratto assicurativo per la Rcauto, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che hanno ridotto la mobilità adottate per il contrasto al contagio da Covid 19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Laddove il Ministro dello sviluppo economico entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente norma non provveda all'adozione di un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione è del 10 per cento.

13.86. Paolo Russo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I termini previsti dall'articolo 3, comma 8, e articolo 11, comma 4, del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante « Sicurezza nelle gallerie ferroviarie », per l'adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie ai requisiti ivi previsti, sono differiti, rispettivamente, di 24 e 36 mesi.

13.76. Rosso, Pella, Zangrillo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. La durata dei contratti assicurativi per la Rcauto in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.

13.85. Paolo Russo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».

13.310. Fassina.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».

* **13.263.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.270.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».

13.99. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

13.102. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: « 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2046 ».

13.38. Enrico Borghi, Gariglio.

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: al comitato interministeriale per la programmazione economica, aggiungere le seguenti: e al Parlamento.

13.232. Spessotto.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la com-

mercantizzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

17-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

17-quater. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole « con qualunque finalità » sono aggiunte le seguenti « escluse quelle di pesca e di acquacoltura ».

* **13.174.** Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.287.** Cadeddu, Gallinella, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti « disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

17-ter. Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull'intero territorio nazionale dell'infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo.

13.79. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole « A chi acquista in Italia, » sono inserite le seguenti: « anche in locazione finanziaria, ».

17-ter. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente lettera:

« *a-bis*) Dal 1° marzo 2021, ai fini del riconoscimento del contributo di cui alla precedente lettera *a*) è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo di categoria M1 omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ».

1. *b*) alla lettera *b*) le parole « omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 » sono soppresse.

13.266. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento.

13.267. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di tutela della sicurezza della navigazione svolti dagli avvisatori marittimi, all'articolo 14 della legge 28 gen-

naio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

« 1-sexies. Gli avvisatori marittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall'Autorità Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra Avvisatore Marittimo e l'organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali entro 30 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021. Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti, anche in riferimento all'articolo 62 regolamento navigazione marittima. Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 ».

13.2. Andrea Romano, Ceccanti.

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

17-bis. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a

circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128 ».

* **13.152.** Del Barba, Marco Di Maio.

* **13.206.** Rotelli, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.22.** Bruno Bossio.

* **13.81.** Mulè.

* **13.128.** Giacometti, Zanella, Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Furgiuele, Morelli, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « un rappresentante per ciascuna » sono sostituite dalle seguenti: « un rappresentante espressione »;

b) al punto 7 le parole: « delle Confederazioni alle quali aderisce » sono sostituite dalle seguenti: « della Confederazione alla quale aderisce. In quest'ultima fatti-

specie la Confederazione deve essere, o essere stata, parte dell'Assemblea Generale del CNEL almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria ».

13.26. Andrea Romano, Gariglio.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 28 ottobre 2005, recante « Sicurezza nelle gallerie ferroviarie », dopo le parole: « entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « , o entro 3 anni dall'inserimento di una linea ferroviaria nell'elenco di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2016, recante "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione" ».

13.97. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il materiale rotabile di una linea ferroviaria iscritta nell'elenco di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2016, recante « Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione » deve rispettare, entro 3 anni dalla predetta iscrizione, i criteri di sicurezza di cui all'allegato II del decreto ministeriale 28 ottobre 2005, recante « Sicurezza nelle gallerie ferroviarie ».

13.98. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19, relazione al profilo finanziario pluriennale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all'anno 2025, il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato al citato anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

13.151. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « revisioni generali e speciali quinquennali » inserire le seguenti: « ivi comprese quelle concernenti il proseguimento della vita tecnica » e dopo le parole « sono prorogate di dodici mesi » aggiungere la seguente « stabilmente »;

b) al comma 4 sostituire le parole « due mesi » con le seguenti « dodici mesi ».

13.78. Bergamini, Rosso, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED

di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 ».

13.170. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 28 febbraio 2018 è prorogato di un anno.

13.127. Giacometti, Zanella, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furguele, Morelli, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno.

13.21. Bruno Bossio.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

13.17. Plangger, Gebhard, Emanuela Roscini, Schullian.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021

di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno.

* **13.205.** Rotelli, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.80.** Mulè.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

13.335. Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole « secondo periodo » aggiungere « per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comun-

que essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ».

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo ».

19-ter. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 19-bis, a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, è modificato come segue: alla lettera d), le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle parole « 80 per cento ».

13.326. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Paganò, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Al fine di prorogare anche per l'anno 2021 e seguenti, l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.283. Dal Moro.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

19-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

13.123. Rixi, Morrone, Paternoster, Tateo, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di prorogare lo svolgimento delle attività funzionali al procedimento di riqualificazione del Lido di Venezia per gli anni 2021 e seguenti, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata «ex Padiglione Rossi», site nel Comune di Venezia, identificate al catasto

terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 336, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2 e 336, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede agli atti consequenziali e a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Al trasferimento si applica l'articolo 56-bis, comma 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; è esclusa, per eventuali operazioni immobiliari successive, l'applicabilità del comma 10 del medesimo articolo.

13.284. Dal Moro.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, nonché della migliore efficacia dello Sportello Telematico del Diportista (STED) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è disposto quanto segue:

a) all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente comma: «4-ter. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata emessa la licenza di navigazione »;

b) fino al 31 gennaio 2022, la ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) di cui al medesimo decreto 152 del 2018, nonché le altre ricevute rilasciate dallo STED stesso previste nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, consentono comunque la navigazione delle unità interessate fino all'emanazione della licenza di navigazione.

13.268. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al

netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento ».

* **13.251.** Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **13.77.** Mandelli.

* **13.167.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

* **13.18.** Raciti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di prorogare lo svolgimento delle attività funzionali al procedimento di riqualificazione del Lido di Venezia per gli anni 2021 e seguenti, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata « ex Padiglione Rossi », site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 336, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2 e 336, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ridelimitare le aree

che restano appartenenti al demanio marittimo. Al trasferimento si applica l'articolo 56-*bis*, comma 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; è esclusa, per eventuali operazioni immobiliari successive, l'applicabilità del comma 10 del medesimo articolo.

13.60. Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19 ed in deroga alla normativa vigente, i benefici di cui all'articolo 63, comma 1-*bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono concessi anche a colori i quali nell'anno 2020 abbiano avviato le procedure per l'acquisizione, da parte di un veicolo di loro proprietà, del Certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, purché il medesimo certificato sia acquisito e registrato sulla carta di circolazione del veicolo entro il 30 aprile 2021. I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano effettuato, nell'anno 2020, il pagamento della tassa automobilistica in misura intera, sono esentati dal pagamento della medesima tassa per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati complessivamente in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.121. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furguele, Giacometti, Mo-

relli, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, a favore dei comuni, la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile;

b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto;

c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre;

d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.

13.122. Varrica.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 14, è

inserito il seguente: « 14-bis. Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l’istanza all’Ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per l’infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all’obbligo di richiesta semplificata e l’Ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l’impianto di connessione. ».

13.215. Chiazze, Martinciglio.

Dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

19-bis. Al fine di prorogare anche per l’anno 2021 e seguenti, l’attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.332. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All’articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole « 2019 e 2020 » con le seguenti: « 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.125. Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All’articolo 19 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente comma: « 4-ter. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per l’iscrizione, rilasciata, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce titolo valido per la navigazione dell’unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa,

occorre venga emessa la licenza di navigazione. ».

13.261. Rampelli, Silvestroni, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2021, la conclusione della fase di progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata « Tangenziale SUD Bergamo » tra i comuni di Paladina e Sedrina in provincia di Bergamo, è attribuita ad ANAS s.p.a. la somma di euro 50 milioni nel 2021 e di 100 milioni nel 2022. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », di cui alla Tabella B della legge 30/12/2020, n. 178.

13.112. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2021, l'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Martignano e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo, è attribuita ad ANAS s.p.a. la somma di euro 15 milioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », di cui alla Tabella B della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

13.111. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi alla variante dell'infrastruttura stradale denominata SS42 tra i comuni di Trescore Balneario ed Entratico, e di consentirne l'avvio dei cantieri entro il 31 ottobre 2021, è attribuita ad ANAS s.p.a. la somma di euro 20 milioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, voce « Ministero dell'economia e delle finanze », di cui alla Tabella B della legge 30/12/2020, n. 178.

13.110. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2021 nei veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero a trazione ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

13.224. Zolezzi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione

delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.

13.132. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso, per l'anno 2021, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.

13.139. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

13.122. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

13.214. Deiana.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 39 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160:

alla lettera a) sostituire la parola «dodici» con la parola «diciotto»;

alla lettera b) sostituire la parola «diciotto» con la parola «ventidue»;

alla lettera c) sostituire la parola «ventidue» con la parola «ventisei».

13.290. Davide Aiello, Chiazzese, Villani, Penna, Loreface, Alaimo, Giarrizzo, Marzana, Perconti, Cancellieri, Saitta, D'Orso, Pignatone, Martinciglio, Suriano, D'Uva, Luciano Cantone, Sodano, Cimino, Papiro, Rizzo, Licatini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 671, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole «operatori del trasporto intermodale (MTO)» aggiungere le seguenti: «operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri».

13.124. Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cat-

toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

13.211. Alberto Manca.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 857-bis, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « ventidue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentaquattro mesi ».

13.100. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 2:

al comma 1, le parole: « per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021 »;

al comma 2 le parole: « e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021 »;

al comma 4 le parole « e 10 milioni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021 »;

al comma 4-bis sono aggiunte infine le seguenti parole: « nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis »;

2. all'articolo 4-ter, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. ».

13.115. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'alinea, le parole « un rappresentante per ciascuna » sono sostituite dalle seguenti « un rappresentante espressione »;

al numero 7), le parole « delle Confederazioni alle quali aderisce » sono sostituite dalle seguenti « della Confederazione alla quale aderisce. In quest'ultima fattispecie la Confederazione deve essere, o essere stata, parte dell'Assemblea Generale del CNEL almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria ».

13.131. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. La consultazione pubblica per la proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee è prorogata di 12 mesi.

13.252. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1 comma 246 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 ».

13.328. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 41-bis.

(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'art. 569 del codice di procedura civile;

e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata

all'età del debitore, non superi il numero di 80;

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore

ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui siano conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.

7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettersi entro 15 giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.

8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso

integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o precedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.

10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e) del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 27 gennaio 2012, n. 3 o, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'articolo 12-bis comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1 o di cui all'articolo 12-bis, comma 1 della legge 27 gennaio 2012, n. 3,

cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.

12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma che precede ».

* **13.025.** Fassina.

* **13.024.** Manzo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di province e città Metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

1. Per far fronte alle necessità connesse alla realizzazione degli interventi del programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati nell'ambito del capitolo di spesa n. 7574 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti di cui all'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le province e le città Metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di

un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3 del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, previa verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2 per cento delle risorse complessivamente assegnate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018, n. 123 del 19 marzo 2020, n. 224 del 29 maggio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente

e già stanziata sui propri bilanci per le assunzioni di personale.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l'amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, procedere all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

13.023. Ficara.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola « naturali » è aggiunta la seguente: « ed epidemiologici » e dopo le parole « ufficio delle imposte » sono aggiunte « entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora non disponibile, di raccomandata con ricevuta di ritorno. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato »;

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. Al verificarsi degli eventi naturali ed epidemiologici ai sensi dell'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2:

1. per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività;

2. ai fini del calcolo della media di cui alla precedente lettera a), l'imprenditore agricolo è tenuto a redigere un prospetto, da conservare per il periodo di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la quantità ed il valore, per tipologia, dei prodotti ottenuti dalle attività coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, per singola annualità, nel periodo preso a riferimento per il calcolo della media.

2-*ter*. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2-*bis* il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni interessati dagli eventi ivi previsti concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2-*bis* e 2-*ter*, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica « Covid-19 », una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno due terzi rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, si applica anche ai fini dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c..

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.011. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure urgenti per la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l.)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di gestione e liquidazione affidati al Commissario liquidatore di cui all'articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata l'utilizzazione delle economie derivanti dai risparmi sugli oneri finanziari relativi ai contratti di mutuo stipulati dal Consorzio Venezia Nuova ai sensi dell'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presenti sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, previa ricognizione, all'individuazione ed alla destinazione delle somme disponibili in bilancio, anche in conto residui, con esclusione di quelle perenti, utilizzabili per le finalità di cui al comma 1.

3. Le risorse individuate con i decreti di cui al comma 2 sono rese disponibili nelle annualità per le quali è avvenuto l'accertamento della disponibilità, e sono trasfe-

rite su uno o più conti correnti dedicati intestati al Commissario liquidatore. Dette somme non possono essere assoggettate a pignoramenti, azioni conservative o azioni esecutive per debiti pregressi del Consorzio Venezia Nuova, e possono essere utilizzate per il pagamento anche di tali debiti laddove ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e comunque connessi a spese di investimento. L'eventuale residuo finanziario risultante all'esito della liquidazione è restituito allo Stato.

4. Il Ministro per l'economia e le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'adozione dei decreti di cui al comma 2, trasmette apposita informativa al CIPE sullo stato di realizzazione del MOSE, sul completamento delle attività residue e sulla messa in esercizio dell'opera, nonché sul programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, con indicazione del relativo fabbisogno annuale e della copertura finanziaria disponibile a legislazione vigente, comprensiva delle risorse individuate ai sensi del comma 2.

13.04. Pellicani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per la prosecuzione del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato « Falconera » nel comune di Caorle)

1. Al fine di consentire il proseguimento del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato « Falconera », già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, anche per l'anno 2021, le aree e le costruzioni, identificate al Fg. 34 del catasto di Venezia, al catasto terreni con mapp. 24-499-693-1339-1341-13556-1166-1167-

1207-1209 e catasto fabbricati mapp. 23-499-693-1339-1341-1356, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'attribuzione delle aree del demanio statale al patrimonio disponibile del Comune di Caorle, fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati. Gli oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo si valutano in 200.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2021 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.014. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni applicabili in materia di efficienza energetica)

1. Alle istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché ai procedimenti avviati successivamente a tale data e comunque fino al 31 dicembre 2020 si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.

2. All'articolo 14, decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessario per rispettare i limiti prestazionali di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri per i solai intermedi e di ulteriori 30 centimetri per tutti gli altri elementi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di edifici di nuova costruzione per i maggiori spessori eccedenti i 30 centimetri. In entrambi i casi è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime

di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe sulle distanze vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile e possono essere esercitate nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali. »

13.08. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni applicabili in materia di efficienza energetica)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, è sospesa fino al 31 dicembre 2021; in tale lasso temporale, riacquista efficacia il testo previgente.

2. All'articolo 14, decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 1 gennaio 2022, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessario per rispettare i limiti prestazionali di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri per i solai intermedi e di ulteriori 30 centimetri per tutti gli altri elementi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di edifici di nuova costruzione per i maggiori spessori eccedenti i 30 centimetri. In entrambi i casi è permesso derogare,

nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe sulle distanze vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile e possono essere esercitate nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali. »

13.09. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione

della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole « con qualunque finalità » con le seguenti: « per le finalità di cui al precedente comma 3 ».

4. Per l'attuazione del presente articolo, valutato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 1,7 milione di euro per il comma 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per il comma 1 e mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il comma 2.

13.01. Sani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « Dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti « Dal 1° gennaio 2022 » e le parole « con qualunque finalità » sono sostituite dalle seguenti: « per le finalità di cui al precedente comma 3 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.013. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole « con qua-

lunque finalità » con le seguenti: « per le finalità di cui al precedente comma 3 ».

4. Per l'attuazione del presente articolo, valutato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 1,7 milione di euro per il comma 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per il comma 1 e mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il comma 2.

* **13.02.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Frailis.

* **13.012.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo l'articolo 81 è aggiunto il seguente:

« Art. 81-bis.

(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni re-

lative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture ».

13.06. Sisto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti « disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull'intero territorio nazionale dell'infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico

Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo.

13.015. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo per il finanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)

1. Per le finalità di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 198. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13.017. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tal fine è prorogata, altresì, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 600.000 euro per l'anno 2022 e 600.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.03. Berardini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga termini in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole « 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché; »

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: « 10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del COVID-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere. »

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.010. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti attribuiti al Consiglio Superiore dei lavori pubblici e, in particolare, per supportare le attività svolte dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nell'anno 2021, di 20 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della III area. In attuazione del presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici.

2. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13.07. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di parcheggio delle persone invalide)

1. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu. »

2. Al fine di ristorare i comuni del mancato gettito derivante dall'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2.

13.018. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti « disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull'intero territorio nazionale dell'infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo.

13.022. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 2 che, a causa della chiusura di cui al comma 1, abbiano sostenuto maggiori oneri documentati, è riconosciuto il rimborso di tali maggiori oneri fino all'importo massimo di 15.000 euro. Il predetto rimborso non può essere cumulato con l'indennità di cui al comma 2 ».

13.016. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Accompagnatori servizio militare o civile)

1. All'articolo 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. »

13.05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Messa in sicurezza della tratta Sassari-Olbia)

1. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

13.021. Deiana.

ART. 14.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2021 »;

b) al comma 4-*quater*, dopo le parole: « pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 »; e, dopo le parole: « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2021 ».

14.1. Siragusa.

Al comma 2, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

* **14.3.** Borghese, Tasso, Cecconi, Longo, Sangregorio.

* **14.5.** La Marca, Schirò, Carè, Quarta-pelle Procopio.

Al comma 2, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2021 e al 31 marzo 2022.

14.9. Palazzotto, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite con le seguenti: « di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

* **14.2.** Siragusa.

* **14.6.** Schirò, La Marca, Carè.

* **14.7.** Fitzgerald Nissoli.

* **14.8.** Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

ART. 15.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026 *con le seguenti:* fino al 30 per cento nell'anno 2024, fino al 40 per cento nell'anno 2025, fino al 50 nell'anno 2026, fino al 70 per cento nell'anno 2027 e del 100 per cento nell'anno 2028;

b) *alla lettera b) sostituire la parola:* 2026 *con la seguente:* 2028;

c) *alla lettera c) sostituire la parola:* 2027 *con la seguente:* 2029.

15.49. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 40-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: « all'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2021 ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 955, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni » e dopo le parole: « 23 giugno 2016 » sono inserite le seguenti: « e, limitatamente all'anno 2021, agli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici ».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- * **15.15.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.
- * **15.8.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
- * **15.41.** Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.
- * **15.26.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- * **15.36.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
- * **15.92.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: « all'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2021 ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- ** **15.7.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
- ** **15.14.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.
- ** **15.25.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
- ** **15.35.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
- ** **15.40.** Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Man-

zato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zennaro.

- ** **15.91.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la necessaria dotazione in organico, per i soggetti che hanno presentato istanza di stabilizzazione allo stesso Ministero a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e a cui è stata riconosciuta la stabilizzazione giudizialmente sulla base di una sentenza di primo o secondo grado di giudizio e che a tutt'oggi sono in attesa dell'esito di un giudizio di appello o di Cassazione, è riconosciuto loro, in via definitiva, il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la suddetta amministrazione pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

- 15.54.** Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Val-

busa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2022 ».

15.57. Dal Moro, Carnevali, Lorenzin, Maria, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli, Topo, Buratti, Fragomeli.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sostituire le parole « 1° gennaio 2021 » con le seguenti: « 1° giugno 2021 ».

* **15.56.** Terzoni.

* **15.61.** Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma.

* **15.97.** Trancassini, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **15.100.** Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.

Al comma 6, sopprimere le parole: primo periodo.

** **15.22.** Mandelli.

** **15.31.** Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

** **15.64.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

** **15.65.** Marco Di Maio, Del Barba.

** **15.110.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.

* **15.101.** Gallinella, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis.

* **15.113.** Nevi, Paolo Russo, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* Fino al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* Fino al 30 giugno 2021;

b) *sopprimere le parole:* primo periodo.

15.73. Ilaria Fontana, Sut.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* primo periodo;

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, primo periodo, si applica agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di decorrenza degli obblighi ivi previsti. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'U-

nione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

15.18. Nevi, Mandelli, Sisto.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* primo periodo;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

* **15.63.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **15.45.** Gava, Bordonali, Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

* **15.81.** Topo.

* **15.83.** Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

* **15.98.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

* **15.112.** Mandelli.

* **15.115.** Fornaro.

Al sesto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* primo periodo;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.

** **15.4.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

** **15.12.** Mandelli, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

** **15.94.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

** **15.59.** Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* primo periodo;

b) *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

6-bis. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo.

15.60. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. In relazione alla proroga di due mesi dei termini per l'invio delle informazioni sui provvedimenti adottati e da adottare a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere conseguentemente entro il 20 marzo 2021 alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai

sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 per le medesime finalità.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:

a) all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per l'anno 2021, per 100 milioni di euro per l'anno 2022, per 145 milioni di euro per l'anno 2023, per 93 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028 e per 108 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030;

b) all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per 250 milioni di euro per il 2021, 40 milioni di euro per il 2022 e 90 milioni di euro per il 2023;

c) all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per l'anno 2023;

d) mediante riduzione delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifiinanziamenti – Sottostruttura 20 « Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria », dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.

* **15.62.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **15.99.** Madia.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Tutti i termini per adempimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

6-ter. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa mo-

tivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

15.52. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 73, dopo le parole: « impatto ambientale », sono aggiunte le seguenti: « dei beni e », dopo le parole: « non riciclabili derivanti da », sono aggiunte le seguenti: « da beni e », dopo le parole: « a tutte le imprese che acquistano » sono aggiunte le seguenti: « sia beni realizzati con materiale riciclato uguale o maggiore del trenta per cento sia », e le parole: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020, » sono sostituite dalle parole: « per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, »;

b) al comma 74, sono aggiunte le seguenti parole: « e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »;

c) il comma 77 è sostituito dal seguente:

« 77. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 73 a 76, si provvede quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante i risparmi derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma *6-bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 181.

15.109. Muroni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fino alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti nucleari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e al fine di adeguare le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, si applicano le disposizioni di cui al comma *6-ter*.

6-ter. Al comma *1-bis*, dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: « è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, » sono sostituite dalle seguenti: « è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito. ».

15.21. Giacometto.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Per l'anno 2020, il termine previsto all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 31 maggio 2021.

6-ter. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 marzo 2021.

15.29. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6-ter. Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

« 756. Le spese di mantenimento degli animali sottoposti a sequestro sono a carico dei soggetti ai quali viene notificato il provvedimento di sequestro, fino all'eventuale confisca dell'animale. ».

15.78. Maraia.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « 1° luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

6-ter. Per l'attuazione del comma **6-bis** è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal comma **6-bis** si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 161 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto mo-

onitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

15.23. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di razionalizzare l'applicazione del regime IVA nei servizi di gestione dei rifiuti provenienti da beni e manufatti realizzati con materie plastiche attualmente non sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, ai fini dell'adeguamento alla nuova disciplina, i sistemi di gestione esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono l'attuale regime fino al 5 gennaio 2023, con ciò intendendosi prorogati fino a quella data anche i termini di cui all'articolo 31, del decreto ministeriale 23 maggio 2019, n. 155.

6-ter. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Gestione fine vita di beni e manufatti realizzati con materie plastiche) »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire le operazioni di raccolta, di trasporto, trattamento e recupero ovvero smaltimento, di rifiuti derivanti da beni e manufatti realizzati con materie plastiche,

compresi i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti provenienti dalle plastiche monouso, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* e *dd)*, i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, 228 e 231, entro il 5 gennaio 2023, i produttori costituiscono appositi sistemi collettivi ovvero individuali di gestione, con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, operanti secondo i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel rispetto del principio di libera concorrenza, secondo i principi di cui agli articoli 178-*ter* e 237, del presente decreto legislativo. I sistemi di gestione esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono l'attuale regime fino al 5 gennaio 2023 ai fini dell'adeguamento alla nuova disciplina. Si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte quarta del presente decreto legislativo come integrate con decreto legislativo n. 116 del 2020. »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sistemi di cui al presente articolo partecipano: *a)* i produttori e gli importatori di beni e manufatti in materie plastiche, *b)* i produttori e gli importatori di materie prime plastiche; *c)* i distributori di beni e manufatti realizzati con materie plastiche e le loro reti commerciali. »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Previo accordo con i soggetti di cui alla lettere *a), b)* e *c)* di cui al comma 4, ai sistemi di cui al presente articolo partecipano anche *d)* le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti in materiale plastico; *e)* i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di materiali plastici ».

15.74. Deiana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, intesa come il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale relative a progetti già avviati alla data del 1° gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica:

a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di valutazione di impatto ambientale per i quali, prima della entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima disposizione.

15.80. Miceli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 e 2021 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente.

15.51. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi,

Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 29-*octies* comma 3, lettera *a*) e comma 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato a sessanta giorni dalla data della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

15.46. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis* Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1, salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, prevede in ogni caso che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera *a*);

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera *c*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con

l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime. ».

6-*ter*. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 1-*bis* entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

15.72. Faro.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-*bis*. All'articolo 182-*ter*, comma 6, lettera *c*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico » sono sostituite dalle seguenti: « sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi ».

15.68. Braga.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. L'applicazione di cui al comma precedente, è subordinata all'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le associazioni di categoria, incluse quelle del settore agricolo, di un decreto ministeriale recante l'introduzione di un periodo transitorio congruo per adeguarsi alle nuove disposizioni e che permetta ai produttori di imballaggio e agli utilizzatori degli stessi l'impiego delle scorte di magazzino di imballaggi rispondenti alle previgenti disposizioni. ».

* **15.9.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

* **15.16.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.

* **15.27.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **15.93.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **15.38.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 238, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti simili agli urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b-ter*) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a smaltimento o recupero con attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della TARI. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, co-

munque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali. »;

b) all'allegato L-*Quinquies*, il punto 20 è soppresso.

** **15.44.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

** **15.95.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, la parola: « prefissate » è sostituita dalle seguenti: « a scelta ».

15.88. Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

b) al comma 4, le parole: « Entro i centoventi giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro i centottanta giorni successivi »;

c) al comma 5 le parole: « 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 120 giorni », nonché le parole: « entro i sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro i centottanta giorni »;

d) al comma 6, le parole: « entro il termine di sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di centoventi giorni », dopo le parole: « con proprio decreto » sono inserite le seguenti: « da adottare entro i successivi novanta giorni », nonché dopo le parole: « è pubblicata » sono aggiunte le seguenti: « entro i successivi sessanta giorni ».

15.114. Vianello, Maraia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni »;

b) al comma 3 le parole: « le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano », sono sostituite dalle seguenti: « chiunque abbia interesse possa »;

c) al comma 4, le parole: « Entro i centoventi giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro i centottanta giorni successivi »;

d) al comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

e) al comma 5, le parole: « 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 giorni ».

15.102. Vianello, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut,

Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Costanzo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, anche in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo sono prorogati per ulteriori 60 giorni. All'articolo 27, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: « 30 giorni », sono sostituite dalle seguenti: « 60 giorni ».

15.103. Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In conseguenza dell'emergenza pandemica in atto, i termini di sessanta giorni e centoventi giorni, previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, decorrono dal giorno successivo al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e prorogato da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

15.20. Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, Ruffino, Labriola.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I termini dell'articolo 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, relativi alla formulazione delle osservazioni tecniche e promozione del Se-

minario nazionale, iniziano a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

15.3. Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole « sessanta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

b) al comma 4, le parole « centoventi giorni », sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni ».

15.19. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Occhiuto, Ruffino, Labriola.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni »;

b) al comma 4 le parole « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni »;

15.58. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta »;

b) al comma 4, la parola « centoventi » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

15.2. Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il periodo di sessanta giorni per la consultazione pubblica previsto dal comma 3, primo periodo, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è differito nei 180 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il periodo per lo svolgimento del Seminario nazionale, previsto dal comma 4, primo periodo, del sopracitato articolo 27, è differito nei novanta giorni successivi alla data di conclusione della consultazione pubblica.

15.1. Molinari, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 3, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi », e le parole: « le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano », sono sostituite dalle seguenti: « chiunque abbia interesse possa ».

15.71. Cillis, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Gallinella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. In considerazione dei gravi effetti sull'attuazione dei programmi urbanistici determinati dalla fase emergenziale per epidemia dovuta a Covid-19, nonché al fine di mantenere condizioni agevolative per l'accesso al mercato immobiliare anche per finalità antirecessive, all'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011,

n. 10, le parole « sei anni », introdotte dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono sostituite dalle seguenti: « 11 anni ».

15.108. Conte.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-bis. Al fine di valutare gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂, all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono premesse le seguenti parole: « Entro il 31 dicembre 2021 ».

15.75. Ilaria Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole: « Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'adozione del Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

15.76. Ilaria Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.

* **15.69.** Incerti.

* **15.17.** Nevi, Mandelli, Sisto.

* **15.70.** Incerti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.

15.82. Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole « 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis.* In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati. ».

15.55. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-

noster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e non oltre ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi » e le parole da: « ove è consentito » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « del territorio nazionale interessate da titoli minerari in essere o da procedimenti in corso o sospesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse »;

b) al comma 8, il sesto e settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietato su tutto il territorio nazionale il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro tale data. Le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. In caso di mancata adozione del PITESAI entro il termine di cui al comma 1, le attività di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, già sospese per effetto del comma 6, sono definitivamente interrotte, fermo restando

l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. ».

15.105. Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallasca, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e non oltre ventiquattro » sono sostituite dalla seguente: « trentasei »;

b) al comma 8, sesto periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantadue ».

15.104. Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallasca, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti « trentasei mesi ».

15.11. Fioramonti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la stipula dei contratti ovvero per la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in riferimento all'impiego delle risorse stanziare

dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020 è differito al 31 maggio 2021.

15.37. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Viviani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contenere ulteriori effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, esclusivamente con riferimento agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato B della medesima direttiva, è differita al 3 luglio 2022.

15.79. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 1, comma 809, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere impiegate altresì per sostenere le opere di manutenzione e pulizia effettuata dai comuni foci sulle aree di immissione in mare dei fiumi.

15.32. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15.47. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « dal 1° luglio 2021 » sono sostituite con le seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».

15.87. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 1° luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. ».

15.48. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per l'incremento al di sopra del 70 per cento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali. Al fine di concedere contributi alle imprese che utilizzano plastica riciclata al di sopra del 70 per cento nei prodotti finiti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo denominato "Fondo plastica riciclata", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

15.50. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per i novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « per i centoventi giorni ».

15.53. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-ter.1. Le autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e in fognatura in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i centoventi giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Al fine di adeguare la normativa italiana a quella in vigore negli altri Stati membri dell'Unione europea, per le autorizzazioni in corso di validità, per quelle prorogate ai sensi del primo periodo e per quelle rilasciate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, il valore limite del parametro numero 9 "Alluminio" della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura", è modificato come segue: a) nella colonna relativa allo scarico in acque superficiali, il valore: "≤ 1" è sostituito dal seguente: "≤ 2"; b) nella colonna relativa allo scarico in rete fognaria, il valore: "≤ 2,0" è sostituito dal seguente: "≤ 5". ».

15.42. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole « lettera c) » sono sostituite con le seguenti parole: « lettere c) e d) »;

b) al comma 9, lettera d), dopo la parola: « assegnati » sono aggiunte le seguenti parole: « o in assegnazione ».

15.84. Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 119, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

« 13-bis.1. Ai fini del rilascio ai tecnici competenti da parte delle amministrazioni competenti della documentazione amministrativa necessaria e pertinente per le finalità del presente articolo, i termini per l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati in 15 giorni lavorativi. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine da parte dell'amministrazione competente per cause ascrivibili ai funzionari della stessa, sono individuate, nel rispetto dei CCNL, le relative sanzioni ».

15.67. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

* **15.6.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

* **15.13.** Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto.

* **15.24.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **15.39.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Galstaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Val-

busa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

* **15.43.** Lucchini, Bordonali, Bianchi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **15.90.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **15.96.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* **15.34.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2021 ».

15.28. Mazzetti, Sisto, Mandelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera g), le parole « laboratori accreditati » sono sostituite dalle seguenti: « laboratori dotati di sistema gestione qualità e laboratori accreditati. Per i laboratori dotati di sistema gestione qualità l'accreditamento deve essere conseguito entro il 30 giugno 2022. »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole « i metodi di campionamento e analisi » sono aggiunte le seguenti: « , sottoscritte da professionisti iscritti ai relativi albi professionali, »;

c) al paragrafo 1.7 dell'Allegato I le parole « laboratori accreditati » sono sostituite

tuite dalle seguenti: «laboratori dotati di sistema gestione qualità e laboratori accreditati.»; dopo le parole «per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «Per i laboratori dotati di sistema gestione qualità l'accreditamento deve essere conseguito entro il 30 giugno 2022.»;

d) al paragrafo 2.9 dell'Allegato II le parole «laboratori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «laboratori dotati di sistema gestione qualità e laboratori accreditati.»; dopo le parole «per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «Per i laboratori dotati di sistema gestione qualità l'accreditamento deve essere conseguito entro il 30 giugno 2022.».

* **15.30.** Mandelli.

* **15.86.** Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono applicabili a tutti gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

15.85. Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 701 è sostituito dal seguente:

«701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile pos-

sono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2023 di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, ferma restando la comparazione dei *curricula* del personale, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

15.106. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico.».

15.107. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 160 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

* **15.5.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.

* **15.89.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « dal 1° luglio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

** **15.66.** Marco Di Maio, Del Barba.

** **15.111.** Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contenere il rischio sanitario derivante dall'epidemia da COVID-19 connesso alla circolazione delle persone e dei veicoli sul territorio nazionale attraverso la riduzione del trasporto di rifiuti tra regioni diverse, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022 il biometano e il biometano prodotto da impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle materie prime di cui alle lettere b) e c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 marzo 2018 sulla promozione dell'uso del biometano nel settore dei trasporti non accedono a misure di incentivazione né a sistemi di promozione tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti qualora prodotti in impianti posti in regione diversa rispetto a quella ove le predette materie sono prodotte.

15.77. Zolezzi.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Per consentire la rapida esecuzione degli urgenti interventi di ripristino dell'alveo e delle sponde del Fiume Magra, nonché del litorale, necessari alla rimozione dei detriti derivanti dal crollo del ponte di Albiano Magra avvenuto in data 8 aprile 2020, sono assegnate le somme di euro 300.000 alla Regione Liguria e di euro 300.000 alla Regione Toscana, ai fini del loro successivo trasferimento ai Comuni interessati dalla messa in atto delle opere di manutenzione e pulizia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 di euro per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, voce « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare », di cui alla Tabella A della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.33. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di enfiteusi e livello)

1. Al fine di procedere in maniera agevolata all'affrancazione l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643, numero 7), del codice civile, da notificare al concedente. È possibile esercitare tale potestà se alla data del 31 dicembre 2017 sono decorsi almeno venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

2. In caso di irreperibilità del concedente la notifica è effettuata per pubblici proclami con le modalità di cui all'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

3. Nei casi di cui al comma 1, il diritto potestativo di affrancazione può essere eser-

citato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni. In tal caso deve comunque essere effettuata anche la trascrizione di cui all'articolo 2643, numero 7), del codice civile, nei confronti del concedente.

4. Le trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2643, numero 7) del codice civile, sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere, compresi i bolli, se effettuate ai soli fini del presente articolo.

5. In caso di affrancazione ai sensi del presente articolo, al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione ridotta del 90 per cento. Detto credito deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla notifica.

6. Nei casi di affrancazione unilaterale di cui al presente articolo, il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile.

7. Per l'affrancazione di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Il canone da tenere a riferimento è quello esistente alla data del 31 dicembre 2017.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

15.017. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 1, della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2019 e non trasmesse all'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini pre-

visti dal medesimo articolo 1, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464 per le ipotesi di ritardata trasmissione.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è emanato dal Presidente dell'Ispra, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

15.018. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale della Repubblica, anche in relazione all'esigenza di assicurare condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso gli effetti delle leggi approvate, i quali, fino al 31 dicembre 2021, sono sospesi.

2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'ar-

articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall'articolo 125-*bis*, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-*bis*, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-*sexies* dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-*bis*, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 ».

15.01. Enrico Borghi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 240, comma 1, lettera *o*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito di tali interventi le macerie degli edifici demoliti per poter eseguire i lavori possono essere oggetto di messa in sicurezza permanente alla stregua della matrice suolo ».

15.015. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art.15-*bis*.

(Proroghe in materia di bonifiche)

1. Per la durata dello stato di emergenza nazionale dichiarata a seguito dell'epidemia da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, il periodo temporale di cui al comma 7, primo periodo dell'articolo 242 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, è aumentato di due mesi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 242, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7-*bis*:

« 7-*bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. »;

b) All'articolo 248 dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2-*bis*:

« 2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la

falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-*bis* dell'articolo 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda ».

* **15.02.** Pella.

* **15.016.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di certificazione di avvenuta bonifica nei siti di competenza regionale)

1. All'articolo 242, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al rag-

giungimento di tutti gli obiettivi di bonifica ».

2. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-*bis* dell'articolo 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda ».

15.04. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni ».

15.022. Montaruli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus

COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza ».

15.021. Montaruli, Rotelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

« b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1 comma m) del decreto interministeriale "Requisiti Tecnici" del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro ».

15.020. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2021, secondo le proce-

dure e le modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, della legge medesima legge e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici deve essere inteso in misura prevalente.

15.024. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) ovunque ricorrono le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, al primo periodo le parole: « a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 » sono soppresse.

d) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.08. Rospi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) ovunque ricorrono le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, le parole: « a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 » sono soppresse;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.07. Rospi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) ovunque ricorrono le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora l'edificio sia ubicato in zona A o B ai sensi del

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.06. Rospi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti « al 31 dicembre 2023 ».

Conseguentemente, ovunque ricorrono, le parole: al 30 giugno 2022 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.09. Rospi.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroga in materia di superbonus)

1. Le proroghe disposte dall'articolo 1, commi 66 e 67 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le disposizioni di cui agli

articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, *d-bis*), del medesimo decreto-legge, si intendono applicabili a tutti gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che abbiano perduto la qualifica di Onlus a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

15.013. Buratti.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Proroga in materia di superbonus)

1. Le proroghe disposte dall'articolo 1, commi 66 e 67 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, *d-bis*), del medesimo del decreto-legge, si intendono applicabili a tutti gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

* **15.03.** Nevi, Mandelli, Sisto.

* **15.05.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Misure per potenziare l'economia circolare degli imballaggi)

1. Al fine di promuovere l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli imballaggi costituiti interamente o in prevalenza da materiali ottenuti dal trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. I materiali e i prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti ai sensi del-

l'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti in vetro, sono assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i prodotti esenti Iva o quelli su cui si applica il regime di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

15.019. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni per il personale dell'Ente parco nazionale dell'Asinara)

1. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato nell'anno 2021 a stabilizzare 3 unità di personale, in misura sovranumeraria. In deroga all'articolo 20, comma 1, della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni.

15.014. Deiana.

ART. 16.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire le parole:* 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 30 giugno 2021;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Previa relazione giustificatrice il termine può essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

16.4. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine può essere prorogato solo previa relazione giustificatrice della posticipazione.

16.3. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026 e garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento della manifestazione, il finanziamento di cui all'articolo 213-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.5. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Per l'anno 2020 sono inserite le seguenti: e per l'anno 2021;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

16.2. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La proroga della moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021 anche ai *leasing* operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.

16.10. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e al secondo periodo dopo le parole: « 30 milioni per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2022 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « 5 milioni per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 10 milioni di euro fino al 30 giugno 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

16.8. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Sacconi Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « speciali quinquennali » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica », le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi stabilmente », e dopo le parole: « completa relazione » è aggiunta la seguente: « asseverata »;

b) al comma 3 le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

c) il comma 4 è soppresso.

16.13. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « comunque non superiore a ulteriori tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non superiore a ulteriori dieci anni ».

16.11. Ripani, Barelli, Martino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « ulteriori tre

anni » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori cinque anni ».

16.1. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « comunque non superiore a ulteriori tre anni, » sono inserite le seguenti: « o cinque anni nel caso di impianti natatori, ».

16.7. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « da marzo 2020 a luglio 2020 » sono inserite le seguenti: « nonché da novembre 2020 a giugno 2021 ».

16.9. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Sacconi Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 le parole: « sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

16.12. Valente.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese

sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del cento per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma 3 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.01. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 17.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017. ».

17.28. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: – Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

17.24. Zanichelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività

di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge 189 del 2016;

17.22. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Termine per la conclusione della ricostruzione – terremoto de l'Aquila – Casa Italia – Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

17.25. Zolezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: « quinquennio 2016-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2016-2022 » e le parole: « massimo di cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di sette anni ».

17.1. Verini, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

17.2. Pizzetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 », e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non pre-

visti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.10. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, D'Attis, Cortelazzo, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 48, comma 16, primo periodo, sostituire le parole « all'anno d'imposta 2020 », con le parole: « all'anno d'imposta 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.6. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco,

Rotondi, Occhiuto, Prestigiacomò, Correlazzo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e *2-bis* »;

b) al comma 4, lettera *b)*, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.14. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Occhiuto, Mazzetti, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.11. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, Mazzetti, Ruffino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. al decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, articolo 18-*quater*,

comma 1, sostituire le parole « 31 dicembre 2020 », con le parole: « 31 dicembre 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.4. Mazzetti, Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, Occhiuto, Cortelazzo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 986, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole « Per l'anno 2019 », con le parole: « Per gli anni 2019-2020-2021-2022 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.7. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cortelazzo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 44, comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,

di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.19. Mazzetti, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Calabria, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 997, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole « 31 dicembre 2020 », con le seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2-ter. Ai fini del rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal precedente comma *2-bis*, sono stanziati 5 milioni di euro per il 2021. A copertura degli oneri, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.5. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, D'Attis, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), dopo le parole

« diritti reali di godimento », aggiungere le seguenti: « o del locatario ».

17.3. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Occhiuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 », sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, commi 7 e *13-ter*, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo *28-bis*, comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.17. Mazzetti, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Calabria, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto legge 9 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, articolo 1, comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » e « 1 gennaio 2021 », sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e « 1° gennaio 2022 ».

2-ter. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo *2-bis*, comma 25, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.18. Mazzetti, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Calabria, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La stabilizzazione prevista per il personale assunto a tempo determinato, attualmente in servizio o che è già stato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri, da parte delle regioni e degli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e dagli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017, prevista dall'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia).

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma **2-bis**, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 90 milioni di euro annui, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di eventi sismici

17.29. Tartaglione, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I contratti a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2020 del personale attualmente in servizio o che è già stato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri da parte delle regioni e degli enti locali colpiti dal sisma del 2002, sono prorogati di 18 mesi.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma **2-bis**, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.30. Tartaglione, Sisto, D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 28, commi 7 e **13-ter**, le parole «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.16. Mazzetti, Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Cortelazzo, Rotondi, Occhiuto, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo **2-bis**, comma 25, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.8. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, Cannizzaro, Occhiuto, Ruffino, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 57, comma 18, lettera **b)**, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.9. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, Labriola, Cortelazzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189.

17.12. Calabria, Polidori, Martino, Baldelli, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Occhiuto, Cortelazzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.13. Calabria, Polidori, Baldelli, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1, articolo 4-*quater*, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.

17.15. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Prestigiacomò, Rotondi, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2019.

* **17.20.** Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

* **17.23.** Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.

* **17.27.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012

n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Termine per la conclusione della ricostruzione privata – terremoto de l'Aquila – Casa Italia aggiungere le seguenti: – risorse per spese di funzionamento strutture commissariali e territoriali d'emergenza eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

17.26. Zolezzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe CAS, sospensione adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione – terremoto di Ischia del 2017)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 18, la lettera *i-ter*) è sostituita con la seguente:

«*i-ter*) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea

retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile ».

b) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 »;

2) al comma 4, le parole « dal 2018 al 2020 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2021 dei mutui »;

3) al comma 5, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 dicembre 2021 »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera *b*), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « è sospeso fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso fino al 31 dicembre 2021 »;

2) le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 »;

d) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

2) le parole « a decorrere dal 1° febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° febbraio 2022 »;

e) all'articolo 35, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-

guenti: « fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*) del presente articolo, valutati in 1.330.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera *b*), n. 4), del presente articolo, valutati in 810.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

17.074. Buompane, Manzo, Caso.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali e tributari e per utilizzo di personale straordinario nei territori dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera *i-ter*), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

« *i-quater*) ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla lettera *i-ter* sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in

linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile. »;

c) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 »;

2) al comma 4, le parole « dal 2018 al 2020 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2021 dei mutui »;

3) al comma 5, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 dicembre 2021 »;

d) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « è sospeso fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso fino al 31 dicembre 2021 »;

2) le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 »;

e) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

2) le parole « a decorrere dal 1° febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° febbraio 2022 »;

f) all'articolo 35, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022 ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 che è corrispondentemente ridotto.

17.081. Topo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali e tributari nei territori dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-ter*) del comma 1 dell'articolo 18, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2021 »;

b) dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla lettera *i-ter*) sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile; »;

c) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 »;

2) al comma 4, le parole « dal 2018 al 2020 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2021 dei mutui »;

3) al comma 5, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 dicembre 2021 »;

d) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « è sospeso fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso fino al 31 dicembre 2021 »;

2) le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 »;

e) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

2) le parole « a decorrere dal 1° febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° febbraio 2022 »;

f) all'articolo 35, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022 ».

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

17.052. De Luca.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da « possono essere prorogate », fino a « 31 ottobre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

6. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.

9. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-*bis* »;

b) al comma 4, lettera b), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10. Al comma 1, dell'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

11. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole « 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

a) mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 90 milioni per il 2022 e 90 milioni per il 2023, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e spe-

ciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

17.05. Calabria, Baldelli, Polidori, Nevi, Spina, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sisto, D'Attis, Prestigiaco, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Tartaglione.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 » è sostituito dal seguente: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

5. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

9. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera *a)* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera *b)*, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;

b) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.

11. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-*bis* »;

b) al comma 4, lettera *b)*, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

12. Al comma 1, dell'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

17.010. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo

20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017 ».

3. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.

5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e

di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

6. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole « di cui al comma 1, lettera *a)*, » sono aggiunte le seguenti parole: « *c)* e *d)*, ».

Conseguentemente:

a) al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: lettere *a)*, *b)* sono aggiunte le seguenti parole: , *c)* e *d)*,;

2) dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari, sono aggiunte le seguenti: nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,;

b) al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) la parola: privata è soppressa;

c) per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 del-

l'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

d) per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

e) il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

f) al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

g) il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018) è abrogato;

h) al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché

agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **17.039.** Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **17.047.** Rossi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia del 2016)

1. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2020 ».

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole « 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 986, le parole « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle parole: « Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 »;

b) al comma 997, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2020 ».

5. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016

n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

8. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-bis »;

b) al comma 4, lettera b), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

9. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

17.070. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Proseguimento zona franca urbana per il sisma centro Italia)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole “entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026”;

b) al comma 4, le parole “e per i tre anni successivi” sono sostituite dalle se-

guenti: “e per i nove anni successivi” e le parole “per il 2019 e il 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026”;

c) al comma 6 le parole “e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026” e le parole “dal 2019 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2026”.

6-*bis*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

17.043. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 » è sostituito dal seguente: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4;

b) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;

c) all'articolo 14, comma 1, lettera *a-bis*), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

d) all'articolo 14, comma 3-*ter*, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

e) all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole « 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

f) all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

g) all'articolo 44, comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

h) all'articolo 48, comma 7, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

i) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

l) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 11, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

m) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 13, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

n) all'articolo 48, comma 16, primo periodo, le parole « all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno di imposta 2021 » e al secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

6. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *c*), le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-*bis* »;

b) al comma 4, lettera *b*), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

7. Al comma 1, dell'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8. All'articolo 14, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge

30 marzo 1998, n. 61, le parole: « quinquennio 2016-2020 », sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2021-2025 ».

9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle parole « dal 1° gennaio 2021 ».

10. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

12. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 ».

13. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*ter*, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazio-

nata in un periodo non inferiore a 120 mesi. »;

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione. ».

14. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

15. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini Imu relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

16. All'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la lettera *a-bis)*:

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

17.073. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al se-

condo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

6. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.

9. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-bis »;

b) al comma 4, lettera b), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10. Al comma 1, dell'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

11. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole « 31 dicembre 2020 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021. ».

* **17.046.** Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucchini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **17.071.** Terzoni, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti, Gabriele Lorenzoni.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22

giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17.034. Cestari, Dara, Golinelli, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il periodo da « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 » è sostituito dal seguente « sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 per i titolare di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 8, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2021 ».

5. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 8, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 dicembre 2021 ».

6. All'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130:

a) al comma 1, lettera c), le parole « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti « agli allegati 1, 2 e 2-bis »;

b) al comma 4, lettera b), le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite da seguenti « 31 dicembre 2023 ».

* **17.061.** Vacca, Elisa Tripodi.

* **17.060.** Villani.

* **17.058.** Gallinella.

* **17.082.** Zicchieri, Gerardi, Durigon, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, In-

vernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Pateroster, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Lucentini, Paolini, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.

* **17.077.** De Menech.

* **17.02.** Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Albano.

* **17.04.** Sani.

* **17.07.** Gelmini, Nevi, Spena, Polidori, Della Frera, Cattaneo, Mandelli, Sisto, Barelli, Squeri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da « possono essere prorogate » fino a « 31 ottobre 2020 » è sostituito dal seguente: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

5. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

17.075. Gabriele Lorenzoni.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Termine misure per territori colpiti da eventi sismici)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da: « possono essere prorogate » fino a: « 31 ottobre 2020 » è sostituito dal seguente: « sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

3. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle parole: « dal 1° gennaio 2021 ». 5. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « sino al 31 dicembre 2021 ».

6. All'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: *a)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: « all'allegato 1 » sono sostituite dalle parole: « agli allegati 1, 2 e 2-*bis* »; *b)* al comma 4, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2023 ».

17.049. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Proroghe di termini per i territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 », sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) all'articolo 44, comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. Al decreto-legge 9 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, articolo 1, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2020 » e « 1° gennaio 2021 », sono sostituite rispettivamente, con le parole: « 31 dicembre 2021 » e: « 1° gennaio 2022 ».

3. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 2-*bis*, comma 25, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17.08. Mazzetti, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Barelli, Calabria, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, D'Attis.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 25 de decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (Zess) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore

fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della Zess tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della Zess, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zess, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della Zess, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. ».

17.045. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Assunzioni a tempo determinato per i territori colpiti da eventi sismici)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017. ».

17.027. Piastra, Golinelli, Dara, Cestari, Fiorini, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Mu-

relli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga Uffici di Ricostruzione dei crateri sismici)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017, assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dal comma 10 del presente articolo. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ».

17.072. Caso.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Comuni dell'isola d'Ischia colpiti da eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « fino al 30 giugno 2022 » e le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole « 1° luglio 2022 ».

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « fino al 30 giugno 2022 » e le parole « entro il 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « entro il 31 luglio 2022 ».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « fino al 30 giugno 2022 » e le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole « 1° luglio 2022 ».

* **17.076.** De Menech.

* **17.01.** Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

* **17.06.** Gelmini, Cattaneo, Nevi, Della Frera, Spena, Polidori, Mandelli, Sisto.

* **17.025.** Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa

Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.

* **17.059.** Villani.

* **17.057.** Gallinella.

* **17.03.** Sani.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021 »;

b) al comma 2 le parole: « e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021 »;

c) al comma 4 le parole « e 10 milioni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021 »;

d) al comma 4-bis sono aggiunte infine le seguenti parole: « nonché per le finalità di cui all'articolo 5 comma 1 e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis ».

17.021. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe delle misure per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » (legge di stabilità 2018) è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito

con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

5. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17.064. Zolezzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'Imu per gli immobili inagibili – sisma 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse

di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17.033. Golinelli, Dara, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricompre-

dersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.

17.050. Patassini, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Interventi emergenziali a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come,

rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

17.078. Torromino, Barelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Finanziamento interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il viadotto Genova San Giorgio)

1. Al fine di promuovere la rapida esecuzione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nei quartieri sottostanti il nuovo viadotto « San Giorgio », sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al comune di Genova:

a) i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 53.466.000;

b) i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera *a)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 25.000.000;

c) i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 10.000.000.

2. Il Commissario Straordinario destina i fondi di cui al comma 1 attingendo dalla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

17.023. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze)

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ».

17.022. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

Art. 17-bis.

(Compensazione minor gettito Imu per comuni terremotati)

1. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini Imu relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione fino ad un importo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

2. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.09. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini Imu relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

2. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

17.066. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Al fine prorogare la possibilità per i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini Imu relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

17.048. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Compensazione minor gettito Imu ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al fine prorogare la possibilità per i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini Imu relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per sopperire alle minori entrate riscontrate per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Il Commissario, secondo i dati comunicati dai comuni interessati e d'intesa con il tavolo tecnico di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunica al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.

17.024. Patassini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi ».

2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze

e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (Sae), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.

17.051. Patassini, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

Art. 17-bis.

1. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30 giugno 2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016.

2. Al comma 2, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «euro 7 milioni nell'anno 2021 ed euro 6,30 milioni nell'anno 2022».

3. Le ulteriori somme a disposizioni determinate dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 2,25 milioni nell'anno 2021 ed euro 3,45 milioni nell'anno 2022, sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali dei territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ne costituiscono limite di spesa.

Art. 17-ter.

1. All'articolo 209 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «800 milioni di

euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 797,25 milioni di euro per l'anno 2021, di 496,55 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

17.053. Rospi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastragni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, qualora ne facciano espressa richiesta e comprovino lo stato di necessità legato all'evento sismico del 26 dicembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2022, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 1, comma 1142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1085 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1080 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

17.054. Rospi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, terzo periodo, le parole: « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole: « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »;

2. Al comma 3, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

17.012. Morgoni, Pezzopane, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga supporto FINTECNA – Sisma 2012)

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17.036. Golinelli, Dara, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Sisma 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17.037. Vinci, Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree per sisma Centro Italia 2016)

1. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto, i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all'articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

17.080. Pezzopane.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga attività « Fondo imprese Sud » per Sisma centro Italia 2016)

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « Sicilia e delle aree del cratere del sisma del centro Italia »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « nelle predette Regioni », sono aggiunte le seguenti: « e nei comuni del cratere del Sisma 2016 »;

c) al secondo periodo, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».

17.079. Pezzopane.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: « possono essere prorogate » fino a: « 31 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 ».

17.011. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

17.013. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni

17.014. Morgoni, Pezzopane, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta – Sisma 2012)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti: « c) e d), ».

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

tito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere *a)*, *b)* » sono aggiunte le seguenti: « , *c)* e *d)*, »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le seguenti: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

17.031. Vinci, Golinelli, Dara, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 11, comma 2, le parole: « dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

17.015. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Ai soggetti, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ancora non hanno ottenuto l'intera somma del rimborso spettante, venga disposto il predetto rimborso entro il mese Giugno del 2021.

2. Ai rimborsi, di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 400 milioni di euro.

17.055. Rospi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e in 30,9 milioni di euro per l'anno 2021 ».

17.044. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 4, primo periodo, la parola: « 2020 » viene sostituita dalle parole: « 2020, in 24 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.069. Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30,9 milioni

di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.016. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

17.017. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legge 189 del 2016.

17.018. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *c*), le parole: « all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli allegati 1, 2 e 2-bis »;

2) al comma 4, lettera *b*), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

17.019. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

1. Al comma 1, dell'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

17.020. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga stato di emergenza – Sisma 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici

del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

17.026. Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Controversie sisma 2012)

1. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

17.028. Tonelli, Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario – Sisma 2012)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giu-

gno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17.029. Golinelli, Dara, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali – Sisma 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

17.030. Cestari, Dara, Golinelli, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Flessibilità utilizzo fondi ricostruzione sisma 2012 in Lombardia)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » la parola: « privata » è soppressa.

17.032. Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili sisma del 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

17.035. Dara, Golinelli, Cestari, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-

nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Risorse per spese di funzionamento – Sima 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17.038. Fiorini, Golinelli, Dara, Cestari, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga termine per la ricostruzione – Terremoto dell'Umbria)

1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: « quinquennio 2016-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « novennio 2016-2024 » e le parole: « massimo di cinque anni » sono so-

stituite dalle seguenti: « massimo di nove anni ».

17.040. Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Terremoto Centro Italia – Proroga Bonus Sud)

1. Al comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2029 » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio, ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 320 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

17.041. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucchini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)

1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2021, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2023 la riattivazione gratuita del punto.

17.042. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Luchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato per processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria)

1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: « quinquennio 2016-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « novennio 2016-2024 » e le pa-

role: « massimo di cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di nove anni ».

17.056. Gallinella, Ciprini, Terzoni.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga contributo di autonoma sistemazione per terremoto Ischia)

1. Al comma 1, lettera *i-ter*, dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

17.062. Caso.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe delle misure per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia e Emilia Romagna)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

17.063. Zolezzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi si-

smici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.

17.065. Zolezzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria)

1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 14 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ultimo periodo, le parole: « per il quinquennio 2016-2020 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 2024 » e le parole: « massimo di cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « massimo di nove anni ».

17.067. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Albano.

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « comuni » sono aggiunte le seguenti: « con priorità verso quelli delle aree svantaggiate e delle aree interne del Paese »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 mi-

lioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021 ».

18.6. Bilotti.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a giugno 2021 con le seguenti: fino a giugno 2022.

18.5. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Al comma 1 sostituire le parole: fino a giugno 2021 con le seguenti: fino al 30 settembre 2021.

18.8. Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le risorse assegnate e non utilizzate di cui al comma 1, lettera a), possono essere spese fino a settembre 2021 ».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: povertà educativa inserire le seguenti: e risorse centri estivi.

* **18.3.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

* **18.1.** Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

* **18.4.** Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **18.2.** Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e 2021 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere spese fino ad agosto 2021 ».

18.9. Pentangelo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età – « Educare Insieme », di cui al decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 è prorogata al 30 giugno 2021.

18.7. Bilotti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Obblighi per l'accessibilità)

1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della

presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022 »;

18.06. Lacarra, Buratti, Fragomeli, Mura, Sani, Topo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga dell'ampliamento dell'operatività del Fondo solidarietà mutui « prima casa », cosiddetto Fondo Gasparrini)

1. L'operatività delle disposizioni dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnati 400 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

18.02. Porchietto, Versace, Barelli, Mandelli, Sisto, Torromino, Squeri, Baldini, Polidori.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga di termini in materia di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 » sono aggiunte

le seguenti: « e comunque non oltre il 30 giugno 2021 ».

2. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « ed il termine dello stato di emergenza » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non oltre il 30 giugno 2021 ».

Conseguentemente, all'allegato 1, sopprimere i numeri 21 e 27.

18.05. Porchietto, Barelli, Mandelli, Sisto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga bonus baby sitting)

1. In considerazione delle carenze strutturali di disponibilità di posti negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia e per sostenere le famiglie durante lo stato di emergenza sanitaria per il Covid-19, i termini di cui all'articolo 23, commi 1 e 8, e di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono prorogati fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria e, comunque, fino al 30 aprile 2021.

18.03. Spina.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie)

1. Al comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ».

18.04. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,

Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Colmellere.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Potenziamento degli organici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia)

1. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 i soggetti gestori, esperito senza esito le procedure per il reclutamento di personale con il titolo abilitante ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono procedere alla stipula di contratti a termine con gli iscritti al terzo, quarto, quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 120, 150 e 200 Crediti Formativi Universitari, entro la stipula del contratto, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia comunali, paritarie e private.

2. I medesimi soggetti gestori, per il medesimo periodo, possono altresì procedere alla stipula di contratti a termine con gli iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione L19, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 120 Crediti Formativi Universitari entro la stipula del contratto, per l'insegnamento nei i nidi di infanzia comunali, paritari e privati, sia nel posto comune che di sostegno.

18.01. Berardini.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino al 30 aprile 2021 e comunque non prima della dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e le relative disposizioni ven-

gono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

19.23. Giglio Vigna, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Al comma 1, dopo le parole: all'allegato 1 aggiungere le seguenti: , nonché quelli decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021,.

* **19.21.** Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

* **19.39.** Invidia.

* **19.15.** Viscomi.

* **19.7.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **19.14.** Marco Di Maio, Del Barba.

Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 *con le seguenti:* fino al 31 marzo 2021 e comunque fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

19.34. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021,.

* **19.16.** Viscomi.

* **19.42.** Fassina.

* **19.22.** Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **19.43.** Mandelli.

* **19.36.** Buratti.

* **19.20.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il 31 marzo 2021 *con le seguenti:* fino al 30 giugno 2021.

** **19.41.** Porchietto, Barelli, Mandelli, Sisto.

** **19.40.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Al comma 1, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021 *con le seguenti:* e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

19.30. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 marzo 2021 *con le seguenti:* 30 aprile 2021, ad eccezione del numero 22 « Articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 » e del numero 26 « Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77 », le cui proroghe sono fino al 30 settembre 2021.

19.25. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in deroga alle proroghe di cui ai numeri 4, 7 e 8 dell'elenco allegato al presente articolo, per gli operatori sanitari, il personale medico e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il livello minimo di protezione derivante dai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie è determinato dalla classe FFP2, in conformità alla norma tecnica UNI EN 149:2009 ed alla marcatura CE di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, presso lo Stato di previsione del Ministero della salute è stanziato un apposito fondo, con dotazione pari ad euro 5 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto del fondo di cui al presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.17. Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di continuare a garantire l'operatività delle associazioni di volontariato di protezione civile, al decreto legi-

slativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32:

a) al comma 3, dopo le parole: ivi compresi i Gruppi comunali *aggiungere le seguenti:* , intercomunali e provinciali;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Ai fini di cui all'articolo 32, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i gruppi Comunali, i gruppi intercomunali ed i gruppi provinciali di protezione civile sono equiparati alle Organizzazioni di Volontariato.

2) all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai gruppi comunali, intercomunali e provinciali di cui al presente articolo non trova applicazione il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

1-ter. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ».

19.13. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Foscolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in deroga alle proroghe di cui ai numeri 4 e 8 dell'elenco allegato al presente articolo, per gli operatori sanitari, il personale medico e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il livello minimo di protezione derivante dai

dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie è determinato almeno dalla classe FFP2, in conformità alla norma tecnica UNI EN 149:2009 ed alla marcatura CE di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, le amministrazioni e le aziende sanitarie coinvolte provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

19.38. Amitrano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente ai numeri 21 e 27 dell'Allegato 1, la validità delle norme è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

19.37. Buratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al comma 4 è ridotto a trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* ed entro sessanta giorni con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2.

19.12. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché

degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

19.4. Baratto, Porchietto, Giacometto, Barrelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, ai comuni, alle province ed alle regioni, sono consentiti mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, investimenti, per spesa corrente, riferibili all'acquisto di veicoli attrezzati dedicati al trasporto di soggetti non autosufficienti ed alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare.

19.3. Baratto, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19.2. Plangger, Gebhard, Emanuela Roscini, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le parole: « prorogabili, su richiesta dell'interessato, di ulteriori diciotto mesi ».

19.29. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epide-

miologica da COVID-19, le disposizioni di attuazione dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come definite con decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e con avviso Anpal del 4 novembre 2020.

19.31. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che sia regolamentata da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ».

19.18. Lacarra, Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e 2021 ».

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis.: Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera a), possono essere spese fino ad agosto 2021 ».

19.27. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I centri sociali, culturali e ricreativi, interessati dalla sospensione di cui all'articolo 1, comma 10, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, possono svolgere

l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida vigenti per le attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto.

19.1. Ciampi, Nardi, Bonomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.353 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

19.33. Deidda, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

All'allegato 1, sopprimere il numero 4.

19.9. Cunial.

All'allegato 1, numero 5, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 1 e 2.

19.26. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

All'allegato 1, numero 5, dopo le parole: personale sanitario aggiungere le seguenti: della Polizia di Stato.

19.44. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.

All'allegato 1, sopprimere il numero 7.

19.10. Cunial.

All'allegato 1, sopprimere il numero 9.

19.11. Cunial.

All'allegato 1, dopo il numero 9 inserire il seguente:

9-bis. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Disposizioni in materia di lavoro agile.

* **19.19.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* **19.35.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bor-

donali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

All'allegato 1, dopo il numero 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

19.24. Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.5. Zanettin.

All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Articolo 23, commi 1 e 8, e articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

19.6. Spena.

All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

19.32. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

19.28. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Osservazioni e proposte sulla CNAPI e seminario nazionale)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 120 giorni »;

b) al comma 4 le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 180 giorni ».

19.04. Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Burratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Osservazioni e proposte sulla CNAPI)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli stessi soggetti possono perfezionare le loro osservazioni e proposte anche nei 45 giorni successivi, purché manifestino in forma

scritta la loro intenzione di presentarle nei 60 giorni di cui al precedente periodo ».

19.01. Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Burratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, all'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

19.05. Villani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione

di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

19.03. Eva Lorenzoni, Andrea Crippa, De Martini, Legnaioli.

ART. 20.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

20.2. Morelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

20.1. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,

n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione precedente.

20.3. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le stesse finalità di cui ai commi precedenti, per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

*** 20.4.** Paita, Nobili, Marco Di Maio, Del Barba.

*** 20.5.** Serritella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le installazioni e le modifiche, comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt posti all'interno degli edifici di cui al comma 1, sono soggette ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi com-

petenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

20.6. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo la parola: « dispositivi » è inserita la seguente: « fissi ».

20.7. Casa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Numero di mandati dei Presidenti delle camere di commercio)

1. All'articolo 16, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per due volte ».

20.01. De Toma.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Accordi per la realizzazione della banda ultra larga)

1. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del piano banda ultra larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

2. Al fine di velocizzare la disponibilità del servizio ed evitare duplicazioni di infrastrutture, il concedente per la realizzazione e la gestione del piano banda ultra larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione di concessione con *open fiber* e fermi restando gli impegni di copertura in fibra

ottica dichiarati in sede di aggiudicazione, autorizza il concessionario a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA.

20.02. Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, il segretario comunale, o un suo sostituto, dopo aver rilasciato al presentatore delle liste la ricevuta dei documenti depositati afferenti le candidature e dopo aver trasmesso le liste alla Commissione elettorale circondariale, provvede a trasmettere le liste con i nomi dei candidati all'ufficio locale del casellario giudiziale presente presso la Procura della Repubblica della competente città sede di Tribunale. Entro tre giorni dalla ricezione delle liste dei candidati, l'ufficio locale del Casellario giudiziale pubblica, presso una apposita sezione del proprio sito internet, i certificati afferenti ciascun candidato, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. Sempre in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle competizioni elettorali per le elezioni politiche, la cancelleria della Corte d'Appello sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Se-

nato, avente sede nel capoluogo di regione, provvede a trasmettere all'Ufficio del Casellario centrale del Ministero della giustizia le liste dei candidati ricevute per la presentazione. Entro cinque giorni dalla ricezione delle liste dei candidati, l'Ufficio Centrale del casellario giudiziale pubblica, presso una apposita sezione del proprio sito internet, i certificati afferenti ciascun candidato, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

3. Le stesse modalità di comunicazione tra amministrazioni sono applicate in occasione delle competizioni elettorali regionali e provinciali, mediante richiesta dei certificati inoltrata agli uffici del casellario giudiziale territorialmente competente da parte di ciascun ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia o di città Metropolitana chiamato al voto.

4. I partiti o i movimenti politici, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, estrapolano telematicamente i certificati penali dei propri candidati dal sito internet del casellario locale o del casellario centrale. Il sito *internet* ed i certificati in formato elettronico devono essere di facile accesso e di immediata consultazione.

5. Ai fini della pubblicazione dei certificati elettorali sul sito internet dell'ufficio locale o centrale del casellario giudiziale, non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo e le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

20.04. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo.

3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un ufficio del casellario giudiziale per regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito *internet* nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

20.03. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale per competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito *internet* del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

20.05. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale per competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito *internet* del partito o del movimento poli-

tico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, in formato elettronico, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

20.06. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In rispondenza al diritto del candidato di non avere alcun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio *status* giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo.

2. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 il terzo periodo è abrogato.

20.07. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Mi-

nistro della giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un ufficio del casellario giudiziale per regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito *internet* nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

20.08. Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione, connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

1. Alle fattispecie disciplinate dall'articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*) del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

2. Lo svolgimento degli incontri innanzi all'ufficiale di stato civile devono in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'incontro, l'ufficiale di stato civile comunica alle parti il giorno, l'ora e le modalità di collegamento. All'incontro viene dato atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le operazioni connesse all'incontro da remoto.

3. La conferma dell'accordo consensuale raggiunto dai coniugi e ricevuto dall'ufficiale di stato civile nel secondo incontro, produce i propri effetti dal quinto

giorno successivo a quello dell'incontro stesso. Nei casi di errore o violenza di cui all'articolo 111 del codice civile, il coniuge che intende revocare il proprio consenso, deve darne comunicazione motivata all'ufficiale di stato civile competente entro il predetto termine di 5 giorni dal secondo incontro.

20.09. Ruffino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure per l'accorpamento al demanio stradale di sedimi stradali e loro pertinenze)

1. In sede di revisione catastale, gli enti locali possono, con proprio provvedimento, disporre l'accorpamento al demanio stradale di strade o porzioni di esse anche se non caratterizzate da un uso pubblico ventennale, se presentano il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone, qualificata dall'appartenenza a una comunità territoriale o la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con spazi pubblici, interessi di carattere generale, ovvero un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.

2. Le spese necessarie al frazionamento delle proprietà private interessate ovvero alla corretta individuazione delle sole porzioni da acquisire al fine di regolarizzare il demanio stradale sono a carico degli enti locali interessati. I relativi adempimenti atti catastali hanno carattere non oneroso.

20.010. Ruffino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Verifica di impatto macroregionale)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la veri-

fica dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno».

b) Al comma 8 dopo le parole: « di AIR e di VIR », sono inserite le seguenti: «,avvalendosi della collaborazione del dipartimento delle politiche di coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali».

20.011. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusanò, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei principi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative

autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo».

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo».

20.012. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 in materia di semplificazioni per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate » sono soppresse.

20.013. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-*bis*. Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l’istanza all’Ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per l’infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure devono sottostare all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l’impianto di connessione ».

* **20.015.** Lucchini, Badole, Benvenuto, D’Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Donina, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

* **20.021.** Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Misure di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All’articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,

n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-*bis*. Al fine di promuovere l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e semplificare il procedimento autorizzativo, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 31 dicembre 2031, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico, relativa all’infrastruttura di ricarica, unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure devono sottostare all’obbligo di richiesta di procedura semplificata ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l’ente che effettua la valutazione, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, con una durata minima di 10 anni, e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l’impianto di connessione.

20.016. Lucchini, Badole, Benvenuto, D’Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Misure di semplificazione digitale della scrittura privata autenticata per la formazione del mandato per la costituzione dei raggruppamenti temporanei)

1. Al comma 13 dell’articolo 48 del codice dei contratti pubblici di cui al de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo le parole: « Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata » sono inserite le seguenti: « Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata anche sotto forma di documento digitale sottoscritto con firma digitale certificata e marcatura temporale apposta ».

20.017. Licatini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di riqualificazione urbana)

1. Al fine di promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per l'anno 2022 i proventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono integrati con le risorse di cui all'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

20.018. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Portale unico per gli adempimenti in materia di locazioni brevi)

1. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno nonché di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e soggetti che gestiscono portali telematici di cui al comma 4 del citato articolo 4, la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle attività svolte dalle strutture ricettive extra alberghiere prive di partita IVA.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPa S.p.A.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.019. Scanu.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Portale unico per gli adempimenti delle attività ricettive imprenditoriali)

1. Per l'anno 2021 al fine di favorire il rilancio del settore turistico, anche attraverso la promozione della realizzazione di collegamenti digitali delle strutture ricettive imprenditoriali finalizzati alla semplificazione e al potenziamento della loro attività gli obblighi e gli adempimenti fiscali degli alberghi e delle attività ricettive imprenditoriali compresi i *bed and bre-*

akfast a partita iva, gli hotel e le attività extra alberghiere a partita iva incluse la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti in materia, attraverso la piattaforma digitale <http://www.impresainungiorno.gov.it/>.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it (<http://www.impresainungiorno.gov.it/>).

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.020. Scanu.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei principi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è

riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo. ».

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. ».

20.022. Paolo Russo.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Recepimento della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

« i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore o da natanti in movimento a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a

motore con velocità superiore a 18 Km/h, ai sensi di quanto previsto dall'allegato IV, lettera b), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; »

21.01. Caretta, Ciaburro.

ART. 22.

All'emendamento 22.0100, dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché quello di cui all'articolo 4, commi 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. Per il medesimo periodo è altresì prorogato al 15 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

0.22.0100.1. Viscomi.

All'emendamento 22.0100, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: « il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni »;

2) al comma 1, capoverso comma 8, premettere le seguenti parole: a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

3) al comma 1, dopo il numero 3) del capoverso comma 8, inserire le seguenti lettere:

b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al presente comma, il primo periodo della lettera c), del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso. »;

c) il comma 886 è sostituito dal seguente: « 886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale, di alta professionalità, pari a 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale avviene, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

1) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dati e in analisi delle politiche pubbliche;

2) *master* universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dati e in analisi delle politiche pubbliche.

Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.198.406 per l'anno 2021 e di euro 1.438.087 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. »;

d) il comma 854 è sostituito dal seguente: « 854. Nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ».

e) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, fino ad un massimo di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tale fine all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, la parola: « Ministro » è sostituita dalla seguente: « Ministero ».

4) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere da b) a e), pari a 1.704.455 per l'anno 2021 e a euro 1.282.799 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, alla rubrica le parole: « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8, 854, 884, 886, e 1050 »

0.22.0100.2. Mancini.

All'emendamento 22.0100, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: « il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 apportare le seguenti modificazioni »:

2) al comma 1, capoverso comma 8, sono premesse le seguenti parole: « a) il comma 8 è sostituito dal seguente: »

3) al comma 1, capoverso comma 8, dopo il numero 3) sono inserite le seguenti lettere:

b) al comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020.

4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. L'articolo 5, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.

Conseguentemente, alla rubrica le parole: « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8 e 452 ».

0.22.0100.3. Mancini.

All'emendamento 22.0100, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: « il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni »;

2) al comma 1, capoverso comma 8, premettere le seguenti parole: « a) il comma 8 è sostituito dal seguente: »

3) al comma 1, dopo il punto 3 del capoverso comma 8, sono inserite le seguenti lettere:

b) al comma 446, dopo le parole: « del Ministro » sono aggiunte le seguenti: « della salute, di concerto con il Ministro »;

c) al comma 505 le parole: « del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie » sono sostituite dalle seguenti: « di cui 29,09 milioni sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 0,1 milioni di euro sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13 legge 10 marzo 2000, n. 62 »;

d) al comma 781, dopo le parole: « colpito il territorio della regione Sardegna » sono inserite le seguenti: « , per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 »;

e) al comma 782, le parole: « Con decreto del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « Con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero »;

f) dopo il comma 906 è aggiunto il seguente:

906-bis. Gli oneri derivanti dal comma 906 sono stimati in 55.000 euro per l'anno 2021 e in 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

g) al comma 907, le parole: « eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906,

pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « oneri di cui al comma 906-bis, si provvede, per euro 25.000 nell'anno 2021, »;

h) al comma 954 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le contabilità speciali intestate ai comuni per la realizzazione degli interventi di ricostruzione sono chiuse e le relative giacenze sono trasferite ai bilanci dei medesimi comuni per essere vincolate al completamento dei predetti interventi secondo le ordinarie procedure di spesa ».

Conseguentemente, alla rubrica le parole: « comma 8 » sostituire con le seguenti: « commi 8, 446, 505, 781, 782, 906, 907 e 954 ».

0.22.0100.4. Mancini.

All'emendamento 22.0100, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: « il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni »;

2) al comma 1, capoverso comma 8, premettere le seguenti parole: « a) il comma 8 è sostituito dal seguente: »

3) al comma 1, dopo il punto 3 del capoverso comma 8, inserire le seguenti lettere:

b) dopo il comma 1040 è inserito il seguente: « 1040-bis. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012. N. 243, anche connessi all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea (*Next generation EU*), la Ragioneria generale dello Stato svolge l'attività di monitoraggio e verifica della quantificazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

c) al comma 1043, le parole: « ai sensi dei commi da 1037 a 1050 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » e le parole: « *Next Generation EU* » con la seguente: « PNRR »; e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto sistema, nel rispetto del principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, lettera *ggggg-bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicura l'interoperabilità con le pertinenti banche dati delle Amministrazioni Pubbliche, ivi inclusa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); »

d) al comma 1044, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « le modalità » sono inserite le seguenti: « di supporto informatico alle attività di gestione degli interventi nonché »; e le parole: « progetto, da rendere » sono sostituite dalle seguenti: « Tutte le informazioni contenute nella piattaforma sono rese »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite procedure e modalità di rilevazione dei dati relativi ai processi di riforma nonché ai programmi e progetti già finanziati a legislazione vigente inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per i progetti di investimento si applica la normativa relativa al Codice unico di progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 »;

e) al comma 1045 le parole: « del programma *Next Generation EU* » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano »;

f) al comma 1046, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « al comma 1037 » sono aggiunte le seguenti: « relative al dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea »;

2) le parole: « dopo l'approvazione del programma *Next Generation EU* per finan-

ziare i progetti » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'approvazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza per finanziare i progetti ivi inclusi »;

3) le parole: « del programma fino a tutta la durata del medesimo programma » sono sostituite dalle seguenti: « del PNRR fino a tutta la durata del Piano »

4) sopprimere l'ultimo periodo.

g) al comma 1049, secondo periodo, dopo le parole: « revoca dei finanziamenti », sono inserite le seguenti « relativi ai progetti inseriti nel PNRR ».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: « comma 8 » con le seguenti: « commi 8, 1040, 1043, 1044, 1045, 1046 e 1049 »

0.22.0100.5. Mancini.

All'emendamento 22.0100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. sono inseriti i seguenti:

8-bis. Per gli iscritti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai redditi annuali non superiori a 10.000 euro derivanti dall'utilizzazione delle proprie opere, che costituiscono il loro unico mezzo di sostentamento, classificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento.

8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.22.0100.6. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis). dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.

0.22.0100.7. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole: commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole « 60 euro » sono sostituite dalle seguenti « 30 euro ».

0.22.0100.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole: commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole « in otto rate di pari ammontare » sono sostituite con le seguenti « in dodici rate di pari ammontare »

0.22.0100.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola: « spetta » sono inserite le seguenti: « , per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. »;

3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 ovunque ricorrano, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 2 ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182. ».

22.0100. Il Governo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Centro di studio e ricerca nazionale e internazionale sui cambiamenti climatici)

1. Al comma 120 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « È autorizzata

la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ».

Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

22.01. Pellicani.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono aggiunte le seguenti: « dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano ».

22.02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche in materia di limitazione dei mandati di sindaco)

1. All'articolo 51, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, dopo le parole: « la carica di sindaco » sono inserite le seguenti: « in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ».

2. All'articolo 51, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, le parole « È consentito un terzo mandato consecutivo » sono sostituite dalle seguenti:

« Laddove viga il limite di due mandati consecutivi, è consentito un terzo mandato consecutivo ».

3. L'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.

22.0101. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avere una durata massima pari alla durata della legislatura nel corso della quale sono stipulati »;

b) all'articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis.* I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente: « *f-bis)* dai gruppi parlamentari e dai gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

22.0102. Schullian.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Campagna informativa sulle disposizioni vigenti di vantaggio fiscale per il controesodo)

« 1. Al fine di promuovere i vantaggi fiscali per il controesodo è istituita una campagna informativa pubblica dedicata ai connazionali residenti all'estero. Per le finalità di cui al periodo precedente, è impegnata la somma di 5 milioni di euro a valere sul capitolo 7959 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

22.0103. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica)

1. I debiti diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione fino alla data del 31 dicembre 2020, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, possono essere estinti dai debitori, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata ai sensi del comma 3.

2. Ai fini del comma 1, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000;

b) si dimostri una diminuzione del reddito operativo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 di almeno il 50 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1, rispettivamente fino a euro 30.000 per le persone fisiche e fino a euro 250.000 per le persone giuridiche, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

4) al 35 per cento, qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, lettera b).

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per

le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 2, ai fini del comma 1, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 184 a 198 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, compresa la modalità di presentazione della dichiarazione resa dal debitore entro il 30 giugno 2021 e la modalità di comunicazione resa dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2021, nonché la modalità di versamento delle somme in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2021; il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2022; il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022; il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2023 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2023.

22.0104. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Burratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 184, le parole: « 31 dicembre 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 185, le parole: « 31 dicembre 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

c) al comma 185-bis, le parole: « 16 settembre 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2021 »;

d) al comma 186, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero qualora si dimostri una diminuzione del reddito operativo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 di almeno il 50 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente »;

e) al comma 187, alinea, dopo le parole: « i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 », sono aggiunte le seguenti: « rispettivamente fino a euro 30.000 per le persone fisiche e fino a euro 250.000 per le persone giuridiche, »;

f) al comma 187, lettera a), dopo il punto 3), è aggiunto il seguente: « 3-bis) al 35 per cento, qualora si verifichi la diminuzione del reddito di cui al comma 186 »;

g) al comma 189, le parole: « 30 aprile 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

h) il comma 190 è sostituito dal seguente: « 190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2021; il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2022; il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022; il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2023 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2023 »;

i) al comma 192, le parole: « 31 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 »;

l) al comma 193, primo periodo, le parole: « 30 novembre 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 » e le parole: « a decorrere dal 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2022 »;

m) al comma 193, secondo periodo, le parole: « 30 novembre 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 » e le parole: « degli anni 2020 e 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2022 e 2023 ».

22.0105. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Burratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga della sospensione dei termini e rateizzazione dei debiti tributari delle piccole e medie imprese)

1. Per le imprese con fatturato annuo risultante dal bilancio d'esercizio 2019 fino a 3,2 milioni di euro, con un calo del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 30 per cento, rispetto al corrispondente periodo di imposta precedente, i termini dei versamenti delle entrate tributarie, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 1° marzo 2021, nonché i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, anche qualora siano già oggetto di piani di rateizzazione concessi dall'agente della riscossione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, sono sospesi fino al 31 ottobre 2021.

2. I versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021, o in dieci rate quadrimestrali costanti con scadenza 31 ottobre, 28 febbraio, 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2024.

22.0106. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Burratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel primo semestre 2020 pari o superiore al 30 per cento, rispetto al corrispondente semestre del periodo di imposta precedente, ovvero, in alternativa del 30 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al precedente periodo d'imposta, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al comma 1 includono anche gli avvisi di irregolarità emessi

dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche Iva, comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020.

22.0107. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Sospensione tributi e adempimenti per i professionisti ordinistici in isolamento causa Covid)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus SARS-CoV-2, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che

scadono nel periodo di isolamento obbligatorio, quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti al trentesimo giorno successivo alla fine di tale periodo, risultante da idonea certificazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all’inizio dell’isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest’ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 1.

3. Se le misure di cui al comma 1 sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il differimento dei termini decorre da quest’ultima data.

22.0108. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-*bis*.

1. L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tale fine le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata sul relativo sito *internet* istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22.0109. Mancini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-*bis*.

1. Al fine di potenziare le azioni di contrasto agli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 e di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi della Società studiare sviluppo s.r.l., per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

2. La Società studiare sviluppo s.r.l., in quanto società *in house* alle amministrazioni centrali dello Stato, comprese le agenzie governative e gli organi costituzionalmente rilevanti, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che

esercita i diritti dell'azionista, fornisce assistenza e supporto alle amministrazioni di riferimento in materia di *capacity building*, efficienza amministrativa e progettazione di interventi. Tale attività potrà essere svolta anche con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Le regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza della Società studiare sviluppo s.r.l. per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 1,55 milioni di euro e per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Ai fini della sostenibilità economica della società, per le esclusive spese di funzionamento ordinario è prevista la copertura da parte del bilancio dello Stato per un ammontare massimo di 2 milioni di euro all'anno.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

22.0110. Mancini.